

IL BLOCCO NERO

LE POSIZIONI DEI SINGOLI IMPUTATI

1. Nell'ambito del percorso seguito il 20 luglio dai manifestanti del Blocco Nero risultano commessi fatti reato ascritti in questo processo agli imputati CM, VV, FA, UD, MI, DIM, CS, CC, DP, AC ed VA.

I titoli di reato contestati riguardano reati contro l'ordine pubblico, la devastazione ed il saccheggio, reati contro la Pubblica Amministrazione, la resistenza pluriaggravata, reati contro il patrimonio, il furto e la rapina aggravati, reati concernenti le armi, la fabbricazione, la detenzione, il porto e l'uso di bombe incendiarie, nonché reati contravvenzionali concernenti sia armi improprie come i bastoni, sia l'ordine pubblico come il travisamento portato in luogo pubblico.

2. Per quanto riguarda i reati contravvenzionali ascritti agli imputati ai sensi dell'art. 4 commi 2 e 5 L. 110/1975 (porto di strumenti atti ad offendere) e dell'art. 5 comma 1 L. 152/1975 va rilevato come non vi sono in atti elementi di prova che rendano evidente la necessità di prosciogliere gli imputati con ampia formula. Si vedrà come ciascuno degli imputati ai quali vengono contestati questi due reati sia comparso nelle immagini armato o travisato oppure sia comunque risultato essere in possesso di strumenti atti ad offendere.

Per quanto riguarda specificamente la violazione dell'art. 5 L. 152/1975 si osserva che questo reato si consuma quando in luogo pubblico o aperto al pubblico l'agente, senza giustificato motivo, utilizzi caschi protettivi o qualunque altro mezzo atto a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona, in altri termini si presenti "travisato" in modo tale da rendere difficile per chi lo guarda il riconoscerlo. In caso di manifestazioni svolgentisi in luogo pubblico o aperto al pubblico, l'uso di tali caschi e travisamenti è in ogni caso vietato.

La giurisprudenza della S.C. ha rilevato come:

“il divieto penalmente sanzionato dall'art. 5 della legge n. 152 del 1975 (sulla tutela dell'ordine pubblico), pur nel testo novellato dall'art. 2 della legge n. 533 del 1977 (in materia di ordine pubblico), riguarda unicamente l'uso di caschi protettivi o di qualsiasi altro mezzo idoneo a travisare o a mascherare la persona umana, in modo da impedire o rendere difficoltoso il suo riconoscimento. Ne consegue che l'ambito di applicazione della norma stessa è limitato alla sola ipotesi in cui l'individuo compaia in luogo pubblico o aperto al pubblico, **in condizioni idonee adissimulare o nascondere la propria persona nei suoi caratteri esteriori percepibili, sia occultando i dati somatici del viso con caschi ed altri mezzi idonei sia usando di tali mezzi per travisare o alterare caratteristiche fisiche**” (Cass. Sez. I, 13/12/1985 n. 11977).

Si vedrà come gli imputati ai quali questo reato è ascritto risultino in diverse immagini completamente travisati nel viso, abbiano cioè cercato, a seconda dei momenti, di nascondere le proprie sembianze esteriori al fine evidente di impedire la propria identificazione.

Questi due reati, contestati agli imputati in diversi capi di imputazione, sono ormai estinti per prescrizione maturatasi al più tardi al 21/1/2006, dovendo in questa sede trovare applicazione la disciplina sostanziale vigente all'epoca dei fatti, più favorevole di quella introdotta con la L. 5/12/2005 n. 251.

3. Allo scopo di evitare ripetizioni deve procedersi innanzitutto ad una valutazione più generale dei fatti contestati e della loro corrispondenza alla fattispecie legale ipotizzata.

Quindi per ciascuno degli imputati si procederà alla verifica degli elementi e dei criteri usati per l'identificazione e per l'attribuzione al medesimo dei singoli fatti contestati.

Infine si dovrà verificare se le considerazioni di carattere generale della premessa maggiore siano adeguate ed aderenti al fatto quale provato come attribuibile al singolo imputato.

Si deve aggiungere che le posizioni degli imputati CS e DIM per unitarietà verranno trattate in seguito al termine del capitolo relativo al corteo delle Tute Bianche.

4. In linea generale si osserva come non possano sussistere dubbi che i fatti così come ricostruiti ed ascritti ai manifestanti del Blocco Nero integrino gli estremi dei delitti di resistenza a Pubblico Ufficiale, nonché di quelli concernenti le armi e contro il patrimonio contestati.

La considerazione di questi singoli fatti unitamente a quella relativa ai gravi fatti di danneggiamento e di depredazione patrimoniale convincono anche della sussistenza degli estremi oggettivo e soggettivo del contestato delitto di devastazione e saccheggio, al quale il 20 luglio fu sottoposta la città di Genova nei tratti percorsi da questi manifestanti.

Si è già avuto modo di rilevare come i manifestanti del Blocco Nero esprimono una forma di protesta "globale" e "materiale" che si concretizza cioè nella distruzione di cose, negozi, uffici soprattutto di carattere finanziario o commerciale e auto di solito non definibili come utilitarie.

L'arredo urbano viene stravolto e danneggiato al fine di procurarsi sassi, armi improprie e strumenti da scasso come i segnali stradali divelti e poi usati per sfondare le vetrine, materiale idoneo a costruire delle barricate atte ad impedire o comunque a ritardare l'intervento delle Forze dell'Ordine e così poter continuare l'opera di distruzione per poi allontanarsi sostanzialmente indisturbati.

I singoli episodi raccontati nella prima parte di questo capitolo rendono evidente quale sia stata la tattica usata da queste persone: unirsi, armarsi, distruggere, spostarsi e distruggere ancora.

Così si assiste dapprima al concentramento di Piazza Paolo da Novi e poi alla riunione di questi manifestanti travisati con il corteo dello “SMASH” costituito da persone parimenti travisate.

In Piazza da Novi queste persone distruggono sistematicamente l’arredo urbano, nella vicina Piazza Savonarola smontano interi ponteggi di un cantiere per procurarsi quelle che devono essere definite armi improprie, strumenti cioè (sassi, assi di legno, tubi di ferro, bulloni e simili) atti ad offendere la persona il cui porto non è consentito senza giustificazione.

Quindi inizia l’opera di distruzione che per ampiezza, profondità e gravità nonché per la circostanza di riguardare obiettivi spesso significativamente molto vicini tra loro assume i caratteri della sistematicità e della reiterazione organizzata.

Ovunque lungo il proprio percorso questi manifestanti lasciano dietro di sé un paesaggio fatto di macerie, spesso incendiate, negozi distrutti e completamente depredati, si pensi ai due Di per Di, fanno in altre parole *tabula rasa* di quanto c’è loro intorno.

Essi non solo resistono attivamente alle Forze di Polizia che cercano di contrastarli, si pensi agli episodi di Corso Torino e di Piazza Tommaseo, ma non rispettano neppure obiettivi sensibili di carattere istituzionale come il carcere di Marassi che assalgono e danneggiano gravemente o come le grate poste a protezione della Zona Rossa a Portello e a Piazza Corvetto che tentano ripetutamente di sfondare e di incendiare. Queste condotte hanno turbato, e profondamente anche, l’ordinato svolgimento della vita sociale senza per contro costituire espressione dei diritti di riunione e di manifestazione del pensiero.

Si tratta infatti di un corteo di cui non era stato dato alcun preavviso e durante il quale venivano commessi dei delitti, corteo quindi che poteva e doveva essere vietato e disciolto dall’Autorità.

Si sono registrate numerosissime telefonate di cittadini che segnalavano danni, incendi e furti, chiedendo a più riprese rapidi e risolutivi interventi delle Forze dell’Ordine perché non si sentivano più al sicuro nelle vie del proprio quartiere, ma sostanzialmente neppure in casa propria.

La risposta delle Forze dell’Ordine, impegnate in quelle ore su più fronti progressivamente sempre più difficili, non è mai stata decisiva, non è riuscita in altre parole ad arrestare la forza distruttrice di questi manifestanti oppure a disperderli definitivamente.

Tra le 11.30 e le 19 per lunghe ore questi manifestanti sono stati in grado di muoversi sostanzialmente indisturbati ed arrecare gravi danni in numerosi quartieri della città anche grazie alla capacità di mimetizzarsi in mezzo ad altri gruppi cambiandosi semplicemente d’abito e levando i propri travisamenti.

A fronte di ciò si deve ritenere provato che questi manifestanti, genericamente indicati come partecipi del percorso del Blocco Nero, abbiano compiuto veri e propri fatti di devastazione e saccheggio della città e delle attività finanziarie e commerciali, nonché dei veicoli che incontravano sul proprio cammino.

Gli estremi della fattispecie legale richiamati nel capitolo III appaiono pienamente integrati dalla fattispecie concreta contestata: la *sistematicità* e la *reiterazione*

organizzata dell'opera di distruzione e di depredazione patrimoniale che hanno leso, menomandolo nella sua essenza, l'ordine pubblico.

Come correttamente ricordato dal P.M. la giurisprudenza che riguarda il reato di cui all'art. 419 c.p. contiene immancabilmente anche pronunce concernenti i reati dei privati contro la Pubblica Amministrazione, cioè i reati di violenza o di resistenza a pubblico ufficiale di cui agli articoli 336 e 337 del codice penale.

Si tratta di condotte fattualmente connesse tra di loro perché inevitabilmente la devastazione provoca una reazione delle Forze dell'Ordine a cui sempre seguono atti di violenza nei confronti degli Agenti.

Anche in questa parte dei fatti oggetto del nostro processo si sono verificati più reati di resistenza a pubblico ufficiale, basti pensare alle barricate erette fin da Corso Torino e lungo l'intero percorso dei manifestanti per ritardarne l'intervento, agli assalti alla Caserma della Polizia Stradale, al carcere di Marassi e poi alle reti poste a protezione della Zona Rossa fino a giungere alla contrapposizione diretta contro gli Agenti vista sulle barricate di Piazza Tommaseo.

Gli atti di violenza sono stati compiuti molto spesso mediante armi, improprie come mazze, bastoni o strumenti simili, mediante sassi ed altri corpi contundenti lanciati contro gli Agenti e le strutture pubbliche o ancora mediante vere e proprie armi da guerra come le bottiglie incendiarie o bombe Molotov.

La giurisprudenza di legittimità (per tutte vedi Cass. Sez. I 22/2/2001 n. 17218, Trivellato) è costante nel ritenere arma da guerra una bottiglia incendiaria piena di benzina e munita di uno stoppino da accendere al momento del lancio a causa del potenziale offensivo che questa assume.

Ne consegue che in relazione alla fabbricazione, detenzione, porto in luogo pubblico ed uso mediante esplosione di bombe incendiarie sono configurabili i diversi reati di cui agli articoli 9, 10, 12 e 13 della legge 14/10/1974 n. 497.

L'uso di armi, il numero superiore a dieci e il travisamento degli agenti costituiscono singole circostanze aggravanti del reato di resistenza a Pubblico ufficiale ai sensi dell' art. 339 c.p.

5. L'identificazione degli imputati sia di questo sia di altri gruppi è stata resa possibile attraverso diversi elementi di prova: 1 il riconoscimento personale ad opera di Ufficiali di P.G. che conoscono direttamente l'imputato, 2 la comparazione fisionomica di alcune immagini investigate con altre di sicura riferibilità all'imputato, 3 la comparazione di alcuni degli oggetti rinvenuti e sequestrati in possesso dell'imputato al momento del suo arresto e i corrispondenti oggetti che nelle immagini concernenti i fatti contestati si vedono in possesso del soggetto investigato, 4 in molti casi l'ammissione dell'interessato che si è riconosciuto nelle immagini contestategli.

5.1 Innanzitutto merita rilevare come prassi costante seguita dagli inquirenti durante le indagini preliminari sia stata quella di inviare agli uffici di Polizia, in particolare della DIGOS delle diverse Questure italiane molteplici immagini concernenti gli autori di fatti reato commessi a Genova durante le manifestazioni contro il Vertice del

G8.

Scopo esplicito era di pervenire all'identificazione di persone residenti fuori Genova, quindi sconosciute agli investigatori, ma note ai loro colleghi perché residenti o attivi in altre città.

Ciò ha consentito di giungere all'identificazione di persone che non avevano alcun aggancio con la realtà genovese e non sarebbe stato possibile individuare altrimenti.

5.2 Il procedimento relativo alle comparazioni fisionomiche è stato spiegato dal Consulente Tecnico del P.M. Dr. Cosimo CAVALERA, all'epoca Dirigente del Gabinetto Regionale di Polizia Scientifica della Questura di Genova che, unitamente ai colleghi C.T.P.M. Dr.ssa Daniela CAMPASSO e Assistente Maurizio LEMBO rispettivamente Vice Dirigente ed Operatore del medesimo Gabinetto Regionale di Polizia Scientifica, ha prodotto diversi elaborati secondo procedure unitarie, discusse insieme e comunque vagliate di volta in volta dal Dirigente.

Scopo della comparazione era l'identificazione o l'esclusione di similitudini e coincidenze tra i tratti somatici delle persone ritratte nelle immagini concernenti i fatti investigati e quelli rilevabili da foto sicuramente attribuibili agli imputati (foto segnaletiche, foto di documenti di identità, altre immagini), in entrambi i casi si tratta di immagini fornite da altri Uffici di Polizia perché i C.T. non ebbero mai a disposizione le persone degli imputati per ritrarre foto comparative.

Le singole particolarità somatiche sono state esaminate analiticamente utilizzando per la valutazione conclusiva una scala indicativa che prevedeva quattro tipi di giudizi: di incompatibilità, di compatibilità di tipo parziale, di compatibilità e di compatibilità totale.

Il giudizio di incompatibilità porta all'esclusione della coincidenza dei soggetti in base anche ad un solo particolare somatico di tipo "stabile" che sia diverso nelle due immagini investigate.

Per "stabile" si intende un particolare non modificabile come ad esempio una caratterizzazione mascellare di tipo osseo, a fronte del quale l'esperto deve concludere per l'esclusione anche se altri particolari coincidono.

Fonda un giudizio di compatibilità di tipo parziale la similitudine o coincidenza di alcuni connotati somatici.

Il giudizio di compatibilità rappresenta un grado più elevato perché vi è la coincidenza di più elementi di tipo somatico, ad esempio corrispondono più caratteristiche generali ed un carattere saliente della persona.

Infine vi è il giudizio di compatibilità totale quando vengono trovati numerosi elementi rilevanti dal punto di vista somatico, sempre però considerando che la compatibilità totale si differenzia dalla sicura identificazione di una persona che richiede la presenza di ulteriori condizioni individualizzanti.

I confronti compiuti si riferiscono a parti del viso, che in alcuni casi sono parzialmente travisate mentre in altri il viso è completamente visibile così come il profilo.

Alcuni confronti hanno avuto ad oggetto anche particolari dell'abbigliamento delle persone investigate.

Le caratteristiche del viso possono essere di ordine generale, come la direzione delle sopracciglia o l'ampiezza del naso e di ordine particolare o di specificazione come l'ampiezza dei singoli tratti della linea delle sopracciglia.

È stato spiegato, ad esempio, che se in un soggetto le sopracciglia sono curve e in un altro rettilinee le persone sono sicuramente diverse, in quanto la forma di questo dato somatico costituisce un "connotato di tipo saliente" o elemento stabile, sufficiente in caso di diversità per poter esprimere un giudizio di esclusione.

Ogni elemento che si aggiunge ai connotati salienti fornisce ulteriori specificazioni caratterizzanti il dato somatico investigato, l'indagine in altre parole parte da caratteri generali per giungere a caratteri particolari prima di poter esprimere la valutazione conclusiva.

Per poter essere definiti stabili i caratteri generali devono "durare" almeno un certo tempo, come ad esempio l'attaccatura dei capelli.

Altri particolari, come la forma del mento o la forma delle ossa della mascella sono evidentemente, e salvo eventi traumatici, elementi di tipo stabile nonostante il decorso del tempo.

Il primo accertamento compiuto è stato verificare che la pluralità di immagini dei fatti investigati a disposizione ritraessero effettivamente la stessa persona e la determinazione delle caratteristiche somatiche di questa.

In seguito sono stati svolti gli accertamenti di tipo comparativo con le immagini degli imputati.

Il confronto operato tra le immagini è stato di tipo visivo, inoltre mediante il computer si è proceduto all'accostamento delle singole immagini, al fine di cogliere dei caratteri generali simili e per verificare l'eventuale sovrapponibilità dei particolari.

La sovrapposizione è possibile solo se le due immagini sono analoghe per la posizione del soggetto, le condizioni di luce, la distanza del soggetto dall'obiettivo, l'identità della macchina fotografica.

Se queste condizioni mancano si procede solo all'accostamento delle immagini. L'esame non ha comportato l'elaborazione o modificazione delle foto, la loro traslazione spaziale né la loro trasformazione in immagini tridimensionali, in altre parole è stato svolto sulle immagini così come erano pervenute all'Ufficio. Il materiale esaminato era considerato completo, diversamente non sarebbe stata prodotta la relazione finale.

Il Collegio ritiene di attribuire alle comparazioni fisionomiche prodotte e riguardanti gli imputati il valore di elemento indiziario, capace cioè solo unitamente ad altri elementi di fondare un giudizio di attribuzione di un'immagine ad una data persona. Come è stato chiarito dal C.T. del P.M. l'indagine somatica non esprime giudizi di identità, come fanno quelle dattiloscopiche o molecolari sul DNA. L'indagine dattiloscopica si fonda su di una codificazione dei risultati, ha avuto nel corso degli anni una sperimentazione positiva ed uno studio statistico dei risultati per cui le si attribuisce una dignità primaria nell'identificazione.

Lo stesso vale per le indagini sul DNA.

L'analisi somatica ha invece regole diverse perché esprime dei giudizi di compatibilità fondati sulla correlazione tra caratteristiche generali e particolari.

Anch'essa è basata su dati di tipo statistico oltre che sull'esperienza maturata negli anni dal perito.

Molto importante è la qualità del materiale a disposizione, perché se questa è buona consente di apprezzare particolari somatici minuti come la pigmentazione cutanea, i nei, le rughe o la forma delle orecchie che sono altamente individualizzanti. Poiché la comparazione somatica è di tipo qualitativo si differenzia anche dalla comparazione antropometrica o biometria che contiene elementi di natura dimensionale.

Nel caso in esame la Polizia Scientifica ha svolto accertamenti esclusivamente di tipo qualitativo cioè somatico e non biometrico.

Nonostante quanto appena riferito, l'analisi somatica è per le sue caratteristiche tecniche e per l'approfondimento dei particolari più minuti delle singole immagini in grado di distinguere tra giudizi di compatibilità, nei suoi vari gradi e giudizi di non compatibilità, cioè di esclusione.

Ciò conduce ad attribuirle certamente un valore probatorio, anche se questo è necessariamente inferiore a quello di altre discipline.

Questo valore si avvicina tanto più al vero nella misura in cui viene accompagnato da altri elementi probatori come si vedrà nei singoli casi.

6. Nel ricostruire il percorso e le condotte dei manifestanti del Blocco Nero la Polizia Giudiziaria ed il P.M. hanno individuato un ristretto gruppo che risulta praticamente sempre presente e partecipe ad ogni azione dallo smontaggio del cantiere edile di Piazza Savonarola verso mezzogiorno fino ad un'ultima depredazione di bevande dal Di per Di di Piazza Giusti dopo le 17.

Questo, indicato dal nome della persona che è stata identificata per prima come "gruppo CM", risulta composto appunto dagli imputati CM e VV, oltre che da diversi altri soggetti, alcuni individuati con delle lettere dell'alfabeto come i soggetti A, B, C, E, altri ancora individuati per caratteristiche fisiche e di abbigliamento. Questi, sia imputati sia soggetti diversi, risultano pertanto coinvolti pienamente in quasi tutte le azioni dei cosiddetti Black Block, hanno partecipato attivamente e in prima persona alle loro condotte e mostrato di dividerne completamente gli intenti.

Questa piena partecipazione si riverbera nel numero degli episodi contestati a questi due imputati.

Ad FA viene contestato un numero ancora maggiore di episodi anche se non viene indicato comestretto partecipe del gruppo CM, in diverse occasioni comunque lo si vede vicino a quei soggetti o anche agire di concerto con loro.

La partecipazione delle altre persone imputate di questi fatti, seppure attiva e determinante nella causazione degli eventi, appare circoscritta ad un minor numero di episodi, segno di un loro coinvolgimento più limitato nel tempo e nello spazio.

7. CM viene accusata in concorso con VV e persone rimaste ignote del reato di

devastazione e saccheggio aggravato (capo 17) in relazione al danneggiamento degli arredi urbani e delle proprietà pubbliche collocati in numerose vie e piazze della città (n.1), dell'Agenzia n. 7 del Credito Italiano di Corso Buenos Aires (n. 3), dell'Agenzia n. 84 della CARIGE di Piazza Tommaseo (n. 5), dell'Agenzia 9 della Banca Popolare di Novara dove vennero sottratti anche assegni in valuta europea e straniera (n. 8), della Casa Circondariale di Marassi (n. 9), della distruzione mediante incendio della FIAT Uno tg. AH 377 GR di proprietà della società metronotte Città di Genova e della FIAT Brava tg. BS 229 MC di proprietà della WIN RENT (nn. 4 e 6), nonché del danneggiamento e del saccheggio del cantiere edile della società EDIL FARI sito in Piazza Savonarola (n.2) e del supermercato Dì per Dì di Piazza Giusti (n.7).

Ulteriori accuse mosse all'imputata in concorso con VV ed altri riguardano i reati di resistenza aggravata e continuata (capo 18) e di detenzione, porto in luogo pubblico ed uso mediante esplosione di bottiglie incendiarie (capi 19, 20 e 21), infine vengono elevate le contravvenzioni concernenti il travisamento della propria persona (capo 22) e il porto in luogo pubblico di un bastone, strumento atto ad offendere le persone (capo 25).

Si è già notato che i reati contravvenzionali sono estinti per prescrizione. Come si è detto l'identificazione dell'imputata è resa possibile da diversi elementi di prova: 1 il riconoscimento personale ad opera di Ufficiali di P.G. che la conoscono direttamente, 2 la comparazione fisionomica di alcune immagini investigate con altre di sicura riferibilità alla CM, 3 la comparazione tra alcuni degli oggetti rinvenuti e sequestrati in possesso dell'imputata al momento del suo arresto in data 4/12/2002 e i corrispondenti oggetti che nelle immagini concernenti i fatti contestati si vedono in possesso della persona investigata, 4 il riconoscimento compiuto dall'imputata in sede di interrogatorio di se stessa in alcune delle immagini oggetto di indagine.

7.1 La CM è stata riconosciuta dai testi Marco CAVALLI e Sebastiano CALANI entrambi Ispettori della polizia di Stato presso l'ufficio DIGOS della Questura di Milano.

Entrambi hanno riferito di aver ricevuto dai colleghi di Genova verso novembre 2001 alcuni filmati e foto riguardanti le manifestazioni di protesta contro il Vertice del G8. Nelle immagini i due testi avevano individuato alcune persone dell'area dell'autonomia milanese, in particolare CAVALLI vi aveva riconosciuto la CM e VV.

La donna è stata descritta come di carnagione olivastra, altezza 1,65/1,60, naso un po' aquilino, capelli tendenzialmente di colore scuro.

CAVALLI spiegava di conoscere personalmente i due imputati ed altri autonomi a partire dalle operazioni di sgombero di uno stabile di Milano Via La Granche avvenuto il 4 settembre 2001, data anteriore a quella in cui ricevette da Genova le foto relative al G8.

L'immobile era stato occupato da autonomi e da extracomunitari e la DIGOS di Milano aveva proceduto direttamente nei confronti degli autonomi, identificando tra gli altri CM, VV e tale V.

Queste tre persone erano presenti nello stabile occupato, vennero fermati e identificati personalmente dal teste, poi, una volta estromessi dall'edificio, avevano formato un presidio rimanendo davanti all'edificio sgomberato per tutto il pomeriggio.

Il teste aveva così avuto modo di osservarli a lungo perché si era trattenuto sul posto a pochi metri da loro fino a circa le 20.

Questa era stata la prima volta in cui il teste vedeva la CM e forse anche V e VV. Un paio di mesi dopo lo sgombero il teste aveva visionato le foto provenienti da Genova.

Lasciato l'edificio di Via La Granche la CM si spostò presso due altri centri occupati di Milano: il circolo anarchico di Villa Litta Modigliani e la casa occupata di Via Raimondi, il teste ebbe modo di rivederla in entrambi i luoghi e poi anche in occasione di altre manifestazioni, in particolare in occasione di un presidio animalista presso la Bayer.

Il teste era a conoscenza che molte persone del movimento antagonista di Milano si erano recate alle manifestazioni contro il G8 di Genova, al momento della partenza erano stati effettuati dei servizi di osservazione presso la stazione. Tra le persone partite per la città ligure figuravano anche persone che alloggiavano nell'edificio di Via La Granche e a Villa Litta.

Una volta ricevute le foto del G8 e individuati in esse gli imputati il teste indicò ai colleghi di Genova dove la CM poteva essersi trasferita dopo lo sgombero di Via La Granche, cioè l'edificio di Via Raimondi, dove personale della DIGOS di Genova fece dei servizi di osservazione insieme a personale di Milano.

Quando i colleghi di Genova arrivarono a Milano non sapevano nulla di CM, non la conoscevano così come non conoscevano altre persone milanesi conosciute invece da CAVALLI.

In seguito il teste aveva incontrato la CM in occasione di altre manifestazioni a Milano e in altre città, non aveva invece partecipato al suo arresto. Il materiale fotografico ricevuto da Genova era sia in formato cartaceo sia in formato digitale, CAVALLI ricordava in particolare una prima foto nella quale si vede la CM con in testa un caschetto e sullo sfondo un portone in fiamme ed una seconda foto che ritrae la ragazza messa di tre quarti, abbigliata nello stesso modo, mentre impugna un bastone o un tubo di ferro e colpisce qualcosa.

A dibattimento CAVALLI riconosceva con certezza la CM ancora una volta in queste due foto nonché in altre immagini, tra cui il reperto 120 primi scontri RP 21. Nella foto ripresa davanti al portone del carcere di Marassi in fiamme (reperto 88D-I_7v) il teste riconosceva l'imputata dagli occhi, dal naso, dagli zigomi e dalla parte scoperta del volto, la donna qui non è travisata perché il fazzoletto è posto al di sotto del labbro inferiore.

Nelle foto del reperto 120 riconosceva la CM, che ha il viso travisato, per la figura ed i capi di abbigliamento indossati: una maglietta verde militare, occhiali tipo saldatore, un saffi rosso, guanti da lavoro ed un bastone in mano.

A dibattimento CAVALLI riconosceva CM e VV anche in ulteriori immagini attinenti sia gli scontri sia altri e diversi momenti come l'arrivo alla stazione di

Genova e la partecipazione ad un'assemblea all'interno di un parco. In particolare i diciannove frame del reperto filmato 164-070 riguardano l'assemblea nel parco.

In essi il teste ha riconosciuto la CM (frame da 0010 a 0012) e VV (frame 006 da 0014 a 0019) che porta occhiali, orecchino ed una maglia azzurrognolo violaceo. I due risultano appartenere al movimento anarchico, erano stati sgombrati insieme dall'edificio di Via La Granche.

Nelle immagini il teste riconosceva altre persone facenti capo a centri sociali di Milano, come BF, che è la ragazza con i capelli a spazzola rossi visibile nel frame 005, AA e AD del centro sociale Orso di Milano (008, 009).

Per quanto i centri sociali e il movimento anarchico siano distinti il teste ricordava di avere notato in un'occasione la CM e l'AA insieme in piazza.

Nei frame del reperto 192-09, relativi all'arrivo alla stazione di Genova, il teste riconosceva AA (001 e 002) e VV (da 004 a 006) dietro una persona vestita di nero con il cappellino verde, i due insieme nel frame 009.

I frame del reperto 164-043 sono relativi al passaggio dei manifestanti del Blocco Nero nella zona di Via Arecco, nelle immagini il teste riconosceva la CM (001 e da 004 a 006) con il caschetto, aggiungendo di essere più sicuro del riconoscimento guardando le immagini del filmato.

Nei frame del reperto 192-05 CAVALLI riconosceva VV (002, da 003 a 006, 0010, 0012, 0013, 0016, da 0019 a 0021).

Si tratta di immagini relative a Piazza Manin e si vedono aderenti alla Rete LILLIPUT applaudire i manifestanti del Blocco Nero.

Nel frame 0019 VV è al centro e porta qualcosa al collo.

Anche nelle foto dei reperti 104 rullo I foto 014 e 104 rullo F foto 016, relative al ripiegamento dei manifestanti del Blocco Nero verso San Fruttuoso, il teste riconosceva VV.

Il filmato 02 22/11/2001.a è invece relativo agli appostamenti effettuati presso l'edificio di Via Raimondi 15.

In queste immagini il teste ha riconosciuto con sicurezza sia i luoghi sia, nei relativi frame, la CM (frame 004, 005).

Lo stesso ha fatto nei frame (0021 e 0022) ritratti durante l'appostamento del successivo 26/11/2001 e nelle foto 006 e 008 010302004.

Nel filmato 03 Raimondi 26/11/01.Avi (da 7.24 in poi) CAVALLI ha riconosciuto ancora la CM che indossa un maglione arancione (a 7.55), quindi VV con gli occhiali e la felpa blu con il cappuccio che parla con una persona che porta uno zaino sulla schiena.

Richiesto dal P.M., CAVALLI ha riconosciuto la CM anche in due foto relative ad una manifestazione animalista presso la Bayer.

Anche il teste Sebastiano CALANI riconosceva la CM nella foto reperto 88D-I_7v di cui sopra che ritrae la donna davanti al portone del carcere di Marassi in fiamme e che conosce perché partecipa sovente alle manifestazioni.

Il Sovrintendente Sebastiano PINZONE della DIGOS di Genova, escusso ai sensi dell'art. 210 c.p.p., ha confermato di avere predisposto insieme ai colleghi album e

videoprint con le immagini delle devastazioni e dei saccheggi e di averli poi inviati alle diverse Questure per ottenere il riconoscimento delle persone fotografate. In seguito egli si era recato in varie città a compiere sopralluoghi e servizi di osservazione, in particolare era stato negli uffici della DIGOS di Milano dove i colleghi avevano riconosciuto come CM una ragazza ritratta davanti al portone in fiamme del carcere di Marassi.

Egli aveva poi partecipato in più occasioni al servizio di appostamento presso l'immobile di Via Raimondi 15, sull'edificio vi era un drappo con la scritta "casa occupata".

Qui vennero individuati CM, VV ed altri, tra i quali MEG e VM ed effettuate riprese filmate nei giorni 22 e 26/11/2001.

Per identificare VV, PINZONE si recò presso la DIGOS di Bergamo, città di provenienza dell'imputato.

Un nuovo appostamento venne eseguito in data 1/3/2002 e consentì di individuare ancora la CM.

Il teste ZAMPESE ha individuato nel materiale acquisito le immagini relative a ciascuno degli imputati, identificato mediante le caratteristiche fisiche ed i particolari dell'abbigliamento.

Per CM ha descritto i particolari visibili innanzitutto nella foto reperto 120 primi scontri RP 21, dove si può notare una ragazza che tiene in mano un bastone, porta una maglietta verde, dei fuseaux neri e degli scarponcini, in vita ha un maglione legato, un marsupio multitasche ed un rotolo di nastro adesivo, in testa porta un casco viola con alcuni inserti gialli, è travisata da un fazzoletto rosso-rosa. I medesimi particolari si ritrovano anche in altre immagini come ad esempio il reperto 120 primi scontri RP 17 (il maglione blu legato in vita e gli altri capi), il reperto 164.070 di Luna Rossa Cinematografica foto 001 (il maglione blu ed il marsupio multitasche nero con le cerniere grigie): quest'ultimo è un frame tratto da un filmato girato nel Centro SEDI di Quarto davanti all'asilo Prato Verde Lo Scigno il 19/7/2001, il centro era stato concesso dalla Provincia all'uso dei manifestanti del GSF.

Il reperto 88D-I_7v mostra la ragazza di fronte mentre dà le spalle al portone in fiamme del carcere di Marassi.

La CM porta i medesimi capi di abbigliamento, il casco, la mascherina, il marsupio, in più ha un Kway tenuto alla vita.

Questo Kway venne ricercato e rinvenuto in sede di perquisizione il 4/12/2002 in Via Raimondi in occasione dell'esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare a carico della CM e di VV.

Il materiale sequestrato presso l'abitazione della CM venne repertato e poi esaminato e fotografato dalla DIGOS.

Tanto del Kway sequestrato quanto della sua cerniera vennero evidenziati i colori e si constatò trattarsi di colori identici a quelli del Kway delle foto del G8, come si vede ad esempio nella foto reperto 88D-I_7v, il Kway sequestrato si può chiudere a marsupio come quello della foto.

Nel reperto 164.043, proveniente da Luna Rossa Cinematografica, la ragazza è a volto scoperto, indossa un maglione a maniche lunghe blu, si notano il casco con i rilievi gialli, il marsupio portato in vita, i pantaloni non a tutta gamba e gli scarponcini.

Nelle immagini acquisite il teste ZAMPESE ha individuato CM come partecipe degli scontri provocati dai manifestanti del Blocco Nero a partire dalle ore 12 circa nella zona di corso Torino, fino al carcere ed alla zona di Circonvallazione a Monte nel tardo pomeriggio.

7.2 Alcune delle immagini ipotizzate come riferibili all'imputata sono state oggetto di comparazione fisionomica, la provenienza di queste è stata chiarita dal teste ZAMPESE. Il C.T. del P.M. ha riassunto i risultati della propria attività in tre relazioni.

Per la prima relazione, datata 18/12/2001, il C.T. aveva a disposizione due immagini: la prima (1) relativa ai fatti del G8 (reperto 88D_7V), la seconda (2) fornita dall'ufficio DIGOS con la richiesta 30/11/2001.

Nella foto 1 la figura è in parte travisata da un casco e da un fazzoletto, si possono osservare:

- il contorno cranio facciale,
- la linea spezzata di intersezione dei capelli con scriminatura verso sinistra,
- le sopracciglia e la loro direzione,
- le caratteristiche del naso come l'ampiezza della radice, il dorso nasale, la forma del naso, l'ampiezza del lobo nasale, la divaricazione e lo spessore medio delle narici,
- la distanza naso-labiale.

In questa immagine non si vedono il mento, né il profilo. Compiuta la comparazione con l'immagine 2, il C.T. P.M. esprimeva un giudizio di compatibilità tra il soggetto ignoto e l'indagata relativamente alla linea di contorno cranio facciale, alla struttura della linea di intersezione dei capelli, alla morfologia delle sopracciglia, alle dimensioni e caratterizzazioni del naso.

In particolare il contorno del viso rappresenta un elemento di carattere generale, in questo caso si tratta di un contorno a forma tendenzialmente poligonale. Anche la intersezione dei capelli a linea spezzata e la forma curvilinea delle sopracciglia rappresentano caratteristiche molto frequenti e di ordine generale, mentre il naso a radice larga è carattere meno frequente e quindi più individualizzante.

La seconda relazione, datata 27/5/2002, si riferisce ad immagini che presentano una buona definizione dei dettagli, qui le figure 1 e 2, relative ai fatti investigati vengono poste in comparazione con due immagini (figure 3 e 4) di CM, la figura 3 è il profilo sinistro, la figura 4 è una visione frontale della donna. L'individuo delle figure 1 e 2 viene definito soggetto A e presenta le seguenti caratteristiche fisionomiche:

- la linea del profilo cranio facciale di forma tendenzialmente curvilinea
- l'adipe del volto di grado medio
- i capelli ondulati di colore castano scuro, con linea di intersezione a linea spezzata e scriminatura verso sinistra
- la fronte tendenzialmente alta,
- le sopracciglia sottili e di forma tendenzialmente curvilinea
- gli occhi di direzione tendenzialmente orizzontale,
- il naso con radice di dorso largo e di forma tendenzialmente rettilinea, il lobo è grande, le narici presentano divaricazione e spessore medio
- la distanza naso-labiale può definirsi lunga
- la bocca ha il labbro superiore di ampiezza minore rispetto al labbro inferiore
- il mento di forma rettangolare.

Le figure 3 e 4 di CM presentano:

- la forma tendenzialmente curvilinea della linea cranio facciale
- l'adipe del volto di grado medio,
- i capelli ondulati, castano scuri con linea di intersezione a linea spezzata e scriminatura verso sinistra
- la fronte alta
- le sopracciglia sottili e di forma tendenzialmente curvilinea
- gli occhi di direzione tendenzialmente orizzontale
- il naso con radice e dorso largo, di forma tendenzialmente rettilinea, il lobo è grande, le narici presentano divaricazione e spessore medio
- la distanza naso-labiale tendenzialmente lunga
- la bocca ha labbro superiore di ampiezza minore rispetto al labbro minore
- il mento di forma tendenzialmente rettangolare.

La comparazione tra le figure 1 e 2 (soggetto A ritratto durante le manifestazioni anti G8) e 3 e 4 (CM) individua coincidenza nei seguenti elementi:

- la forma del mento
- la bocca
- la distanza naso-labiale
- il naso
- la direzione degli occhi
- la morfologia delle sopracciglia
- la fronte
- i capelli
- il grado di adiposità del volto
- la forma generale del contorno cranio facciale.

In base quanto sopra il C.T. del P.M. esprimeva un giudizio di compatibilità considerato il dettaglio abbastanza buono delle foto. Il C.T. faceva riferimento innanzitutto alla conformazione cranica relativa alla regione fronto parietale che si vede bene sia nelle foto 1 e 2 sia nelle foto 3 e 4. Si tratta di riferimenti alle conformazioni ossocraniche che costituiscono un dettaglio in più rispetto alle percezioni di caratteristiche di natura generale. Quindi la muscolarità zigomatica può essere apprezzata in maniera compatibile e di buon dettaglio per quanto riguarda l'immagine, così come il profilo della fronte, quello del naso e le caratteristiche della radice di questo, la regione posta tra le sopracciglia (spazio intersopraccigliare).

La coincidenza di questi elementi fondava pertanto il giudizio di compatibilità. La terza relazione si era conclusa con l'espressione di un giudizio di mera similarità o affinità e il C.T. spiegava che questo giudizio era dovuto alla circostanza che l'immagine dei fatti investigati, tratta dal reperto 164 – 043 era caratterizzata da un dettaglio inferiore rispetto alle precedenti. A dibattimento il P.M. mostrava un'immagine tratta dal medesimo reperto 164-043 ma diversa da quella posta a base della relazione e il C.T. riferiva trattarsi di immagine di maggior definizione di quella esaminata in precedenza e che non lo indurrebbe ad escludere la compatibilità tra la persona ritratta e l'imputata.

7.3 Come si è già osservato almeno un capo di abbigliamento individuato come portato dalla persona ritratta durante le manifestazioni è stato poi sequestrato in possesso dell'imputata al momento dell'esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare a suo carico.

Si tratta in particolare di un Kway richiudibile a marsupio già osservato nelle foto relative ai fatti investigati.

Il teste ZAMPESE ha confermato l'identità di questo capo ed in particolare del dettaglio dei colori del medesimo e della sua cerniera con quello indossato dalla persona oggetto di indagine.

7.4 Interrogata dal P.M. durante le indagini preliminari la CM ha riconosciuto se stessa nelle immagini relative alla riunione nel cortile dell'asilo Prato Verde, non riconoscendosi in quelle relative ai fatti oggetto di contestazione.

7.5 Gli elementi di cui sopra convincono dell'identificazione nell'imputata CM della persona ritratta durante i fatti oggetto del processo.

Essi appaiono di valore probatorio diverso ma singolarmente coincidente e, fatta eccezione per le dichiarazioni dell'imputata, non contengono elementi di esclusione.

L'elemento giuridicamente più rilevante è certamente costituito dall'individuazione fotografica compiuta dai testi CAVALLI e CALANI.

Entrambi conoscono direttamente l'imputata e l'hanno riconosciuta con sicurezza nelle foto delle manifestazioni.

Si tratta di riconoscimento pienamente attendibile e veicolato nel processo attraverso deposizioni di carattere testimoniale.

In particolare CAVALLI ha conosciuto la CM nel settembre 2001 in epoca anteriore (non ai fatti del G8 ma) alla ricezione delle immagini investigate. Ciò ha fatto sì che al momento di vedere le foto delle manifestazioni egli sia stato in grado di ri-conoscervi una persona che, per ragioni di ufficio, aveva già identificato e con la quale era stato a contatto diretto per un certo tempo. Il processo mentale seguito da questo teste è stato quindi esattamente l'opposto di quello seguito separatamente ed in epoca successiva dal C.T. del P.M. che prima ha conosciuto la persona investigata ritratta nelle immagini delle manifestazioni, ne ha individuato i caratteri somatici e poi ha cercato tratti di compatibilità o di esclusione nelle immagini riferibili a CM.

Il processo mentale seguito da CAVALLI appare genuino perché egli ha riconosciuto nelle foto una persona che conosceva già.

Anche CALANI ha compiuto una sicura individuazione positiva della CM nelle foto del G8.

Questa prova piena trova un primo riscontro nel risultato delle comparazioni fisionomiche che, pur di valore indiziario, hanno confermato la compatibilità dei dettagli somatici della persona investigata con quelli propri dell'imputata ed un secondo riscontro nel ritrovamento presso l'abitazione della CM di un capo di abbigliamento, il Kway, identico a quello portato durante le manifestazioni. La stessa imputata ha ammesso di essersi trovata a Genova in quei giorni riconoscendosi in alcune delle foto mostratele.

In queste ultime l'imputata è ritratta in un momento non di scontro, cioè durante la riunione preparatoria nel giardino dell'asilo Prato Verde, e ciò può apparire significativo dell'esercizio del diritto di negare ogni coinvolgimento nei fatti contestati.

Pure con questi limiti, queste foto appaiono significative perché ritraggono la CM in compagnia di VV cioè di un altro sicuro protagonista dei fatti investigati. I due sono stati indicati dal teste CAVALLI come facenti capo all'area del movimento anarchico milanese.

Le caratteristiche fisiche e dell'abbigliamento della donna ritratta nelle foto riconosciute dai testimoni di cui sopra sono state oggetto di approfondimento da parte del teste ZAMPESE che le ha ritrovate in tutte le immagini attribuite alla CM.

In più punti di questa motivazione si è già dato conto dei numerosi dettagli della figura investigata che ritornano in tutte le immagini con le medesime caratteristiche e non lasciano quindi dubbi circa l'attribuzione delle immagini stesse all'imputata.

7.6 CM risulta presente lungo tutto il percorso dei manifestanti del Blocco Nero del quale risulta uno dei componenti più attivi, sempre in prima linea e sempre partecipe alle azioni compiute.

Tutti i fatti a lei contestati nei capi di imputazione trovano riscontro nelle immagini: dai singoli danneggiamenti e saccheggi elencati nei diversi punti del capo 17, ai diversi episodi di resistenza a P.U. mediante la costruzione e l'incendio di barricate fino a contrapporsi direttamente e violentemente alle Forze dell'Ordine ed all'uso di ordigni incendiari.

I fatti che hanno visto protagonista la CM per come provati integrano sia la materialità sia la soggettività delle singole ipotesi di reato contestate. Non vi può essere dubbio circa la notevole portata, l'entità dei fatti di danneggiamento e di furto, nei quali l'imputata ha svolto una parte attiva e concreta.

Questi fatti, intesi sia come singoli sia e soprattutto nel loro insieme, hanno raggiunto il carattere della sistematicità, dato che insieme ai correi la donna ha mostrato di non voler trascurare nessuno degli obiettivi incontrati lungo il proprio cammino che sono stati gravemente danneggiati e in numerosi casi del tutto distrutti, come i veicoli, o completamente depredati come il Dì per Dì di Piazza Giusti e il cantiere di Piazza Savonarola.

I danneggiamenti non hanno riguardato solo beni di proprietà privata ma anche numerosi di proprietà pubblica, come le aiuole, i segnali stradali, i cassonetti. Lo scopo dei danneggiamenti alle proprietà pubbliche era evidentemente di carattere strumentale: procurarsi armi improprie e materiale per distruggere altri beni e per erigere le barricate atte a ritardare l'intervento delle Forze dell'Ordine. In questo caso si vede l'imputata fare uso di bastoni e sfruttare le barricate, costruite ad esempio in Corso Torino proprio con cassonetti e ringhiere di aiuole. Altri beni di proprietà pubblica, come il carcere di Marassi, sono stati oggetto di attacco, anche da parte dell'imputata per il valore simbolico che questo gesto poteva rivestire.

È proprio in una foto ritratta davanti al portone incendiato del carcere che il teste CAVALLI ha per la prima volta riconosciuto l'imputata, che risulta direttamente coinvolta quindi anche in questo attacco.

Qui si vede l'imputata a diretto contatto con l'uso di ordigni incendiari contro l'edificio pubblico, uso compiuto o da lei o dalle persone con le quali la CM si trovava in una evidente situazione di concorso ai sensi dell'art. 110 c.p.. Sul punto non è necessario far uso della categoria del concorso morale, quale determinazione o rafforzamento dell'altrui proposito criminoso.

La CM, così come altri imputati, faceva parte del corteo del Blocco Nero nel corso del quale, in Via Canevari in un momento cioè immediatamente antecedente all'assalto contro il carcere, il teste PREVE vide preparare delle bottiglie incendiarie ad opera di due ragazzi vestiti di nero seduti su di uno scalino della via.

La preparazione avvenne davanti a tutti, quindi era evidente a tutti i presenti la natura e la destinazione di quegli ordigni.

Non può quindi aver costituito una sorpresa per i partecipanti al corteo e poi all'assalto al carcere che questi venissero usati contro il portone ed i locali della struttura, men che meno può essere stato un fatto ignorato e comunque non

accettato dalla CM, ripresa così vicina al luogo in cui venivano fatte esplodere queste MOLOTOV mentre anche lei stava attivamente attaccando l'edificio e, significativamente, indossava un guanto ignifugo nella mano sinistra. Non si tratta pertanto di aver semplicemente determinato o rafforzato in altri il proposito criminoso, l'imputata risponde della detenzione, del porto e dell'uso di bottiglie incendiarie a titolo di concorso diretto e materiale perché questi costituiscono strumenti necessari per portare a compimento il proposito criminoso unitario dei diversi correi, l'assalto al carcere, nel quale la donna era direttamente coinvolta.

Come risulta dalle immagini l'imputata era ben a conoscenza di questi ordigni e non si è dissociata dall'azione.

Analoghe considerazioni possono essere fatte per altri episodi che vedono il coinvolgimento attivo della CM in scontri durante i quali viene fatto uso di bottiglie incendiarie, come la contrapposizione con le Forze dell'Ordine in Piazza Tommaseo: anche in questo caso l'imputata risponde di concorso diretto e materiale nei reati concernenti questi ordigni dalla cui detenzione, porto ed uso ha tratto consapevole giovamento nelle proprie condotte materiali di resistenza e di devastazione.

La CM si muoveva con il gruppo e partecipava a tutte le azioni di questo, anche a quelle che non sono state oggetto di un'imputazione specifica, ma che pure rivestono una certa rilevanza e appaiono spinte da motivazioni ben riconoscibili. Ci si riferisce in particolare a quella condotta di intimidazione nei confronti di fotografi e reporter responsabili di riprenderli troppo da vicino e con troppa insistenza che in Corso Torino, oltre a VV ed ai soggetti A e B, ha visto protagonista proprio la CM.

La donna viene ripresa mentre insegue dei fotografi e li minaccia facendo roteare il proprio bastone.

Si è già notato come i manifestanti del Blocco Nero abbiano in più occasioni minacciato o aggredito i fotografi, tra cui non solo liberi professionisti ma anche personale della DIGOS per impedire loro di fissare le immagini, e quindi anche le responsabilità, dei fatti.

I fatti così come provati integrano la materialità dei reati contestati. Nel caso di questa e di altri imputati partecipi delle condotte dei manifestanti del Blocco Nero si devono riconoscere gli estremi dei fatti di devastazione e saccheggio, tanto per la portata, la gravità e la sistematicità dei danneggiamenti e dei furti quanto per l'enorme allarme sociale prodotto e la messa in pericolo della sicurezza dei cittadini, in altre parole per il vulnus inferto all'ordine pubblico dei quartieri attraversati.

Il passaggio di questi manifestanti ha provocato danni che hanno modificato il panorama cittadino, la consistenza del gruppo e le contemporanee azioni contro persone che singolarmente si opponevano (si pensi al cittadino ritratto davanti al Credito Italiano di Corso Buenos Aires) o che cercavano soltanto di documentare i fatti hanno rafforzato l'effetto intimidativo dei danneggiamenti e dei furti. La resistenza opposta alle Forze dell'Ordine, compiuta direttamente come in

Piazza Tommaseo o indirettamente lasciando cioè sul proprio cammino barricate spesso incendiate, ha costituito ulteriore elemento intimidatorio e motivo di allarme sociale, date le dimensioni raggiunte dalle condotte dell'imputata e degli altri manifestanti.

Da un punto di vista soggettivo CM ha dimostrato di volere aderire coscientemente a tutte le condotte a lei contestate, facendosi anzi promotrice di diversi atti di danneggiamento, si pensi ai danni sia all'esterno sia all'interno del Credito Italiano di Corso Buenos Aires.

Si ravvisa pertanto il dolo necessario ad integrare i diversi reati ipotizzati e in particolare quel dolo generico accompagnato dalla piena consapevolezza della portata e degli effetti delle proprie condotte nei confronti dell'ordine pubblico che, si è visto, caratterizza il reato di cui all'art. 419 c.p.

8. VV viene accusato in concorso con CM e persone ignote del reato di devastazione e saccheggio aggravato (capo 17) in relazione al danneggiamento degli arredi urbani ed alle proprietà pubbliche collocati in numerose vie e piazze della città (n.1), dell'Agenzia n. 7 del Credito Italiano di Corso Buenos Aires (n. 3), dell'Agenzia n. 84 della CARIGE di Piazza Tommaseo (n. 5), della distruzione mediante incendio della Fiat Uno tg. AH 377 GR di proprietà della società metronotte Città di Genova e della Fiat Brava tg. BS 229 MC di proprietà della WIN RENT (nn. 4 e 6), nonché del danneggiamento e del saccheggio del cantiere edile della società Edil Fari sito in Piazza Savonarola (n.2) e del supermercato Di per Di di Piazza Giusti (n.7).

Ulteriori accuse mosse all'imputato, sempre in concorso con la CM e persone rimaste ignote riguardano i reati di resistenza aggravata e continuata (capo 18) e di detenzione, porto in luogo pubblico ed uso mediante esplosione di bottiglie incendiarie (capi 19, 20 e 21), vengono ancora elevate le contravvenzioni concernenti il travisamento della propria persona (capo 22) e il porto in luogo pubblico di un bastone, strumento atto ad offendere le persone (capo 24). Al solo VV viene contestato in concorso con ignoti il reato di rapina aggravata ai danni di FRASSINETTI Domenico (capo 23).

Come si è già notato i reati contravvenzionali sono estinti per prescrizione. L'identificazione dell'imputato è stata resa possibile da diversi elementi di prova: 1 il riconoscimento personale ad opera di Ufficiali di P.G. che lo conoscono direttamente, 2 le indagini di P.G. ed il rinvenimento in possesso dell'imputato di un paio di scarpe identiche a quelle usate dal soggetto investigato, 3 la comparazione fisionomica di alcune immagini investigate con altre di sicura riferibilità al VV, 4 il riconoscimento compiuto dall'imputato in sede di interrogatorio di se stesso in quasi tutte le immagini oggetto di contestazione.

8.1 Il teste ZAMPESE ha spiegato la fase iniziale dell'indagine che ha portato all'identificazione di VV.

La Polizia Giudiziaria genovese aveva notato una certa somiglianza tra l'uomo ritratto nelle immagini della riunione nel giardino dell'asilo Prato Verde e quello

delle foto dei danneggiamenti: in base ad alcune caratteristiche fisiche e di abbigliamento gli operanti ritenevano che si trattasse della medesima persona. Quindi ZAMPESE ed un collega si erano recati a Milano con alcune foto di questa persona e le avevano mostrate ai colleghi.

Si è già riferito circa le indagini compiute dalla DIGOS di Genova attraverso i colleghi di Milano che hanno portato alla sicura identificazione di CM quale partecipe dei fatti avvenuti a Genova durante le manifestazioni contro il Vertice del G8.

Lo stesso teste CAVALLI ha riconosciuto nelle immagini dei fatti investigati anche VV conosciuto a Milano il 4/9/2001 nelle stesse circostanze della CM, in occasione cioè dello sgombero dell'edificio di Via La Granche. Il riconoscimento di VV nelle foto del G8 è avvenuto, come per quello della CM, in epoca successiva allo sgombero dell'edificio di Via La Granche. VV e CM sono presenti nelle immagini girate nel giardino dell'asilo Prato Verde insieme ad altre persone conosciute da CAVALLI e dai suoi colleghi. I due risultano appartenere al movimento anarchico milanese e vengono riconosciuti con sicurezza dal teste.

In particolare VV è visibile nel frame 006 con occhiali, orecchino e maglia azzurrognolo violacea e poi nei frame da 0014 a 0019 in secondo piano seduto dietro una ragazza con i capelli lunghi.

VV viene riconosciuto da CAVALLI:

- nei frame del reperto 192-09, relativi all'arrivo alla stazione di Genova, in particolare nei frame da 004 a 006 dietro una persona vestita di nero con il cappellino verde e poi nel frame 009 vicino a AD del Centro Sociale Orsa di Milano;

- nei frame del reperto 192-05, in particolare nei frame da 002 a 006, nei frame 0010, 0012, 0013, 0016 e da 0019 a 0021: si tratta di immagini che riguardano il passaggio dei manifestanti del Blocco nero in Piazza Manin, dove gli stessi vengono applauditi ironicamente dagli appartenenti alla Rete LILLIPUT;

- nelle foto dei reperti 104 rullo I foto 014 e 104 rullo F foto 016, relative al ripiegamento dei manifestanti del Blocco Nero verso San Fruttuoso. Anche VV venne poi visto presso la casa di Via Raimondi che CAVALLI indicò ai colleghi di Genova come domicilio della CM. VV in particolare è visibile nel filmato 03 Raimondi 26/11/01. Avi mentre indossa occhiali ed una felpa blu con cappuccio e sta parlando con una persona che porta uno zaino sulla schiena.

Presso questa abitazione VV e CM furono visti frequentarsi e vennero arrestati insieme.

8.2 Il teste ZAMPESE ha individuato nel materiale acquisito le immagini relative a VV, identificato mediante le caratteristiche fisiche ed i particolari dell'abbigliamento. VV viene ritratto dapprima all'arrivo alla stazione ferroviaria insieme alla CM e ad altre persone e poi durante la riunione preparatoria presso l'asilo Prato Verde.

Le immagini relative all'arrivo alla stazione Principe alle ore 01.15 del 19 luglio sono contenute nel filmato reperto 192.09 e mostrano un soggetto stempiato con indosso un cappello che in seguito si troverà anche nel giardino dell'asilo. Immagini successive ritraggono VV dietro e a fianco del soggetto con il cappello e poi anche la CM che è la persona con lo zaino rosso ed un marsupio alla vita. Il frame 006 mostra VV con gli occhiali.

Durante la riunione preparatoria presso l'asilo (reperto 164-070 foto 17) VV viene individuato per il viso con il pizzetto, le caratteristiche di essere stempiato e di portare occhiali da vista.

Le immagini ritraggono anche altre persone, una delle quali è l'uomo con il cappello ed un grosso tatuaggio sul braccio sinistro visto arrivare alla stazione insieme a VV ed alla CM.

Il reperto 143.04 foto 0010 ritrae VV il 19 luglio mentre sale lungo Via Fieschi per recarsi alla manifestazione dei MIGRANTI del 19: lo stesso si trova al centro della foto, indossa una maglia rosa, pantaloni verdi ed una felpa blu in vita. ZAMPESE ha individuato VV in numerose immagini del 20 luglio mentre, unitamente alla CM e ad altri manifestanti del Blocco Nero percorre diverse vie di Genova arrecando numerosi danneggiamenti.

La telecamera SAVONAROLA inquadra alle ore 11.54.18 un soggetto travisato che indossa una felpa, una mascherina bianca e porta degli occhiali (successive immagini mostreranno questi a volto scoperto e con la stessa felpa annodata al collo, si tratta di VV).

La stessa immagine ritrae sulla destra la CM, che porta una mascherina di plastica trasparente sulla testa, un foulard di tipo etnico ed una maglia verde.

Alle ore 11.54.35 lo stesso reperto mostra il soggetto maschile di cui sopra di spalle, si notano i pantaloni verdi ed alcuni particolari della felpa che nella parte posteriore ha un disegno.

In questo momento avviene il saccheggio di un cantiere in Piazza SAVONAROLA. Oltre a CM e VV vi prendono parte attiva anche i soggetti A (con la maglia gialla da portiere di squadra di calcio), B (con il casco blu con una striscia rossa), C (con il casco arancione, la tuta azzurra con le maniche più scure).

La foto n. 011 del reperto 88B Manifestazioni G8 mostra VV sulla sinistra con indosso un casco integrale bianco, una felpa blu munita di cappuccio, nella parte posteriore di questa si vede una scritta ed un disegno che è lo stesso visto nel filmato di SAVONAROLA.

I pantaloni sono verdi e di fattezza uguali a quanto già visto durante le riprese effettuate il 19, le scarpe sono marroni di tipo antinfortunistico, porta dei guanti da manovale.

Insieme a VV si notano anche il soggetto B e la CM con mascherina, foulard, maglia e marsupio già descritti ed il bastone

Questa immagine è successiva a quelle del reperto 120 "primi scontri" ed è stata girata in Corso Torino all'altezza tra via Pisacane e Via Trebisonda, dove i manifestanti hanno eretto barricate sulla strada

La foto 006 del reperto 192.05 mostra Piazza Manin all'altezza di Via Arecco ed il contrasto verificatosi tra manifestanti del Blocco Nero e quelli della rete LILLIPUT. Si nota un individuo con pantaloni verdi e felpa al collo che viene identificato in VV. ZAMPESE ha ricordato come al momento dell'arresto a carico di VV venne effettuata una perquisizione durante la quale vennero rinvenute scarpe identiche a quelle indossate da VV durante le manifestazioni contro il Vertice del G8.

8.3 Alcune delle immagini ipotizzate come riferibili all'imputato sono state oggetto di comparazione fisionomica³⁸⁹, la provenienza di queste è stata chiarita dal teste ZAMPESE.

Il C.T. del P.M. ha Dr. CAVALERA ha spiegato di aver avuto a disposizione quattordici figure che aveva messo a confronto somatico tra loro:

- la figura 1 ritrae il soggetto (A) accucciato e con un casco in testa, del volto sono visibili le parti comprese tra le sopracciglia e la piramide del naso;
- la figura 2 mostra il soggetto (B) in piedi, a volto scoperto di profilo destro,
- la figura 3 è un fotogramma analogo alla figura 2 (soggetto B) con il capo più ruotato verso sinistra,
- la figura 4 mostra una posizione quasi frontale del soggetto (C) anche se parzialmente coperto,
- la figura 5 mostra il profilo destro del soggetto (C),
- la figura 6 mostra il viso del soggetto (D) in posizione frontale di tre quarti sul profilo sinistro,
- le figure 7 e 8 mostrano il viso del soggetto (E) in posizione frontale di tre quarti sul profilo destro,
- la figura 9 mostra il viso soggetto (F) in posizione frontale di tre quarti sul profilo destro,

- la figura 10 mostra il soggetto (F) di profilo destro,
- la figura 11 mostra il soggetto (G) in posizione frontale di tre quarti sul profilo destro,
- la figura 12 mostra il soggetto (G) in posizione frontale di tre quarti sul profilo sinistro,
- le figure 13 e 14 sono costituite da due foto di VV usate per la comparazione.

La descrizione delle singole immagini:

la figura 1 è di buon dettaglio, il soggetto presenta:

- le sopracciglia di forma tendenzialmente arcuata,
- il naso con piramide di dimensioni medie,
- l'abbigliamento: casco bianco, integrale, senza visiera, fazzoletto rosso, maglia manica lunga blu, pantaloni verde militare, scarpe marrone chiaro-beige, guanti da lavoro giallo viola, occhiali da vista.

Nelle figure 2 e 3 presenta:

- il profilo cranio-facciale di forma tendenzialmente curvilinea,
- i capelli corti, lisci, scuri, linea di intersezione a punta larga, calvizie frontale,
- i baffi di media foltezza,
- la fronte ampia, di tipo tendenzialmente sfuggente (figura 3),
- le sopracciglia di forma tendenzialmente arcuata,
- il naso con piramide di dimensioni medie,
- il mento convesso, di media altezza,
- occhiali da vista.

Nelle figure 4 e 5 presenta:

- il profilo cranio facciale di forma tendenzialmente curvilinea,
- i capelli corti, lisci, scuri, linea d'intersezione a punta larga, calvizie frontale,
- i baffi di media foltezza,
- la fronte ampia, tendenzialmente sfuggente (figura 5),
- le sopracciglia tendenzialmente arcuate,
- il naso con piramide di dimensioni medie,
- la bocca di dimensioni medie,
- il mento tendenzialmente convesso,
- occhiali da vista.

Nella figura 6 presenta:

- il profilo cranio-facciale di forma tendenzialmente curvilinea,
- i capelli corti, lisci, scuri, linea di intersezione a punta larga, calvizie frontale,
- i baffi di media foltezza,
- la fronte ampia, tendenzialmente sfuggente,
- le sopracciglia tendenzialmente arcuate,
- il naso con piramide di dimensioni medie,
- la bocca di direzione orizzontale, labbra di media ampiezza,
- occhiali da vista.

Nelle figure 7 e 8 (foto ravvicinate e simili tra loro) presenta:

- il contorno cranio facciale tendenzialmente poligonale,
- i capelli corti, lisci, scuri, linea di intersezione a punta larga, calvizie frontale,
- i baffi di media foltezza,
- la fronte ampia, sfuggente,
- le sopracciglia arcuate,
- il naso con piramide di dimensioni medie,
- la bocca di direzione orizzontale,
- il mento largo,

- occhiali da vista.

Nelle figure 9 e 10 presenta:

- il profilo del viso tendenzialmente curvilineo,
- i capelli corti, lisci, scuri, linea di intersezione a punta larga, calvizie frontale,
- i baffi di media foltezza,
- la fronte ampia, tendenzialmente sfuggente,
- occhiali da vista.

Nelle figure 11 e 12 presenta:

- il contorno cranio facciale di forma tendenzialmente poligonale,
- i capelli corti, lisci, scuri, intersezione a punta larga, calvizie,
- i baffi di media foltezza,
- la fronte ampia, tendenzialmente sfuggente,
- il mento tendenzialmente largo,
- occhiali da vista.

Nelle figure di comparazione 13 e 14 VV presenta:

- il contorno cranio facciale di forma poligonale,
- i capelli corti, lisci, linea di intersezione a punta larga, calvizie frontale,
- i baffi scarsi (13), più evidenti (14),
- la fronte ampia,
- le sopracciglia di forma arcuata,
- naso con piramide di dimensioni medie, a base rialzata,
- la bocca di direzione orizzontale, labbra di media ampiezza,
- il mento largo e di media altezza,
- occhiali da vista (13).

Il C.T. procedeva quindi ai confronti tra le diverse foto del soggetto investigato con le foto dell'imputato, le tabelle sintetiche di comparazione sono riportate alle pagine 23 e 24 della relazione che si riportano di seguito.

“Le immagini dei volti dei soggetti ignoti, “INDIVIDUO” “A”, “B”, “C”, “D”, “E”, “F”, “G”, ritratti nelle fotografie e nei fotogrammi estrapolati dalle immagini video indicate nellapresente relazione tecnica, hanno permesso di evidenziare le seguenti correlazioni somatiche neitermini che seguono:

- *medesima linea del contorno cranico facciale evidenziata negli individui “E”, e “G”*
- *medesima linea del profilo del volto evidenziata negli individui “B”, “C”, “D” ed “F”; medesima struttura e linea di inserzione dei capelli evidenziata in tutti tranne nell'individuo “A”*

- presenza di baffi riscontrata in tutti tranne nell'individuo "A"; medesima conformazione strutturale della fronte evidenziata in tutti tranne nell'individuo "A" medesimo andamento strutturale delle sopracciglia visibile in tutti tranne negli individui "F" e "G";
- medesima struttura dimensionale della piramide nasale evidenziata in tutti tranne gli individui "F" e "G";
- medesimo andamento direzionale della bocca riscontrabile negli individui "D" ed "E";
- medesima struttura dimensionale del mento evidenziata negli individui "E" e "G", per quanto riguarda la morfologia del mento, risulta simile nella forma negli individui "B" e "C";
- accessori: tutti gli individui indossano occhiali presumibilmente da vista.

La comparazione tra i sopraccitati individui ed il volto dell'indagato VV, nato a Calcinate (BG) il 19.06.1973, ha permesso di evidenziare le seguenti correlazioni: INDIVIDUO "A" e VV:

- medesimo andamento strutturale delle sopracciglia;
- medesima conformazione della piramide nasale. INDIVIDUO "B" e VV:
- medesimo andamento dimensionale della fronte;
- medesima struttura delle sopracciglia e della linea di inserzione dei capelli;
- medesima conformazione della piramide nasale;
- medesimo andamento dimensionale del mento. INDIVIDUO "C" e VV:
- medesimo andamento dimensionale della fronte;
- medesima struttura delle sopracciglia e della linea di inserzione dei capelli;
- medesima conformazione della piramide nasale;
- medesimo andamento dimensionale delle labbra. INDIVIDUO "D" e VV:
- medesimo andamento dimensionale della fronte;
- medesima struttura delle sopracciglia e della linea di inserzione dei capelli;
- medesima conformazione della piramide nasale;
- medesimo andamento strutturale della bocca e delle labbra. INDIVIDUO "E" e VV:
- medesima struttura della linea del contorno cranico facciale;
- medesimo andamento dimensionale della fronte;
- medesima struttura delle sopracciglia e della linea di inserzione dei capelli;
- medesima conformazione della piramide nasale;
- medesimo andamento strutturale della bocca e del mento. INDIVIDUO "F" e VV:
- medesimo andamento strutturale della fronte;
- medesima struttura della linea di inserzione dei capelli. INDIVIDUO "G" e VV:
- medesima struttura della linea del contorno cranico facciale;
- medesimo andamento dimensionale della fronte;
- medesima struttura della linea di inserzione dei capelli;
- medesimo andamento dimensionale del mento."

Al termine dell'esame il C.T. esprimeva un giudizio di compatibilità tra le immagini del soggetto investigato e quelle dell'imputato.

8.4 Durante le indagini preliminari VV è stato raggiunto da misura cautelare personale e, dopo essersi avvalso della facoltà di non rispondere in occasione dell'interrogatorio di garanzia, ha reso interrogatorio davanti al P.M. In quella sede egli si è riconosciuto in quasi tutte le fotografie oggetto di contestazione, foto che lo ritraggono coinvolto direttamente negli scontri. Si tratta in particolare delle foto contenute nell'album redatto dalla DIGOS di Genova il 3/10/2002 (da 1 a 40) ed allegato alla nota del giorno successivo e delle foto (da 1 a 26) contenute nell'album predisposto in data 4/11/2002 ed allegato alla nota DIGOS di Genova del medesimo giorno.

Nel primo album sono contenute fotografie a colori con l'indicazione dei reperti di provenienza.

L'imputato si è riconosciuto in tutte le fotografie eccettuate le n. 15, 16 e 34. Nel secondo album sono contenute fotografie in bianco e nero provenienti dai filmati della telecamera del traffico SAVONAROLA, l'imputato ha dichiarato di riconoscersi in tutte le foto di quest'album.

Dichiarava di essere arrivato a Genova nella notte tra il 18 ed il 19 luglio ed aveva dormito all'esterno dell'asilo di Quarto.

Il 19 aveva preso parte alla manifestazione dei Migranti e la sera era tornato a dormire all'asilo.

Il 20 aveva preso parte alla manifestazione ed aveva raggiunto il centro con i mezzi pubblici.

Non era a conoscenza del programma delle manifestazioni di quel giorno ed aveva iniziato a prendervi parte nella zona tra Corso Buenos Aires e Corso Torino intorno alle 12.

Dichiarava di essere stato vestito con pantaloni verde militare a tinta unita e con una felpa blu con cappuccio ed un disegno di colore bianco sulla schiena.

Indossava un paio di scarpe antinfortunistiche, assumendo che erano diverse da quelle sequestrategli al momento dell'arresto.

Dichiarava di non voler rispondere a domande relative al coinvolgimento di altre persone, né a domande relative alla sua partecipazione ad atti di violenza.

Negava di aver detenuto, portato o lanciato bottiglie incendiarie.

8.5 Gli elementi di cui sopra dimostrano con certezza l'identità della persona oggetto di investigazione con l'imputato VV.

Elemento di prova fondamentale è costituito dalla deposizione del teste CAVALLI che ha riconosciuto VV nelle immagini del soggetto investigato. Come nel caso della CM si tratta di prova piena, compiuta da un teste che aveva conosciuto l'imputato per motivi di servizio e che nelle immagini del G8, viste dopo aver conosciuto l'imputato, lo aveva ri-conosciuto.

Si tratta di prova che trova un primo riscontro nel risultato della comparazione fisionomica che ha individuato diversi elementi somatici coincidenti tra le immagini dell'ignoto e quelle certamente ascrivibili all'imputato e l'assenza di elementi di esclusione, concludendo con un giudizio di compatibilità tra le due figure. Le caratteristiche somatiche e di abbigliamento della persona investigata sono state oggetto di approfondimento da parte del teste ZAMPESE che le ha ritrovate in tutte le immagini in seguito attribuite al VV.

Quest'ultimo, infine, si è riconosciuto nelle immagini a lui contestate.

8.6 Il Collegio ritiene l'imputato responsabile del reato a lui ascritto al capo 17, in esso ritenuto assorbito il reato contestato al capo 23, nonché dei reati di cui ai capi 18, 19, 20 e 21.

VV compare per la prima volta nelle immagini quando, unitamente alla CM e ad altri con i quali condividerà il cammino di quel giorno, saccheggia il cantiere della Edil Fari di Piazza Savonarola, smontandone i ponteggi e traendone corpi contundenti (capo 17 n.2).

Lo si vede poi (ore 11.54.31) sceso dai ponteggi, mentre brandisce il manico di un piccone, porta dei guanti da manovale ed è travisato da una mascherina bianca. Si vede VV trattenersi con la CM e gli altri per quasi dieci minuti vicino al cantiere, poi si spostano dapprima verso Piazza Paolo da Novi e poi in Corso Torino. Dopo l'arrivo del corteo dello SMASH si rivede VV vicino al Credito Italiano di Corso Buenos Aires mentre questo viene assalito e distrutto dalla CM e dagli altri a cui VV si accompagna (capo 17 n.3).

Quindi VV, CM ed altri tra cui i soggetti A e B si vedono impegnati nella realizzazione di una barricata in Corso Torino con i cassonetti, le ringhiere delle aiuole ed altri oggetti prelevati in Piazza Paolo da Novi e nelle altre strade già percorse (capo 17 n.1).

VV appare essere intento, insieme al soggetto B, a manipolare e poi a dare fuoco ad un copertone.

L'imputato porta i guanti ed ha a disposizione anche una bottiglia dalla quale versa del liquido, evidentemente infiammabile, sul copertone a cui sta dando fuoco. In questa occasione VV prende parte all'episodio ai danni del fotografo FRASSINETTI, sul quale si ritornerà al prossimo paragrafo.

A causa dell'avanzata delle Forze dell'Ordine il gruppo dei manifestanti tra cui VV e la CM, oltre ai soggetti A, B ed E si ritira in Via Montesuello dove si vedono l'imputato e gli altri distruggere a bastonate e poi incendiare l'auto dei Metronotte (capo 17 n. 4).

Poco dopo VV, sempre in compagnia della CM e degli altri, si trova in Piazza Tommaseo.

Si vede VV con un bastone in mano partecipare all'assalto all'Agenzia n. 84 della Banca CARIGE (capo 17 n. 5), quindi prendere parte alla contrapposizione con le Forze di Polizia che cercano di riprendere il controllo della piazza. Poi si allontana e lo si vede in Via Montevideo sempre in compagnia di CM e dei soggetti A, B, C ed E.

In particolare partecipa alla distruzione ed all'incendio della FIAT Brava di proprietà della WIN RENT (capo 17 n. 6), le immagini lo ritraggono, sempre con il bastone in mano, vicino all'auto in fiamme.

Altre immagini mostrano come l'auto sia stata danneggiata ed incendiata materialmente dal soggetto A e da FA mentre VV si trova nelle vicinanze.

La presenza dell'imputato non appare casuale, né tanto meno penalmente irrilevante perché egli segue tutto il percorso dei manifestanti del Blocco Nero, prendendo parte attiva alle distruzioni da questi compiute e risulta pertanto parte integrante di un gruppo che si vede agire di concerto.

La condotta dell'imputato in questo caso vale, quanto meno, a rafforzare il proposito criminoso dei correi, considerato anche che l'intervento delle Forze di Polizia era tanto più difficile quanto più grande era il numero dei manifestanti violenti che si trovavano di fronte.

VV si sposta verso l'incrocio tra Via Tolemaide e Corso Torino, seguendo i TAMBURINI.

Questa immagine mostra l'imputato significativamente ancora accanto al soggetto A e non lontano da FA.

Si vede VV, ancora vicino a FA, allo sbocco del sottopasso in Corso Sardegna mentre vengono costruite le barricate.

VV porta sempre con sé il bastone ed ha una bottiglia di vetro in mano. Poi si vede VV, sempre con il bastone in mano ed in compagnia del soggetto A, davanti al Di per Di di Piazza Giusti mentre è in corso il saccheggio del supermercato (capo 17 n. 7).

Da altre immagini risulta come VV e gli altri del suo gruppo passeranno nuovamente da questo supermercato verso la fine del pomeriggio e qui VV ed un altro vengono fotografati ciascuno con in mano una bottiglia sottratta all'esercizio commerciale. Prima però di tornare in Piazza Giusti, VV segue il Blocco Nero fino alla zona di Piazza Manin e Circonvallazione a Monte, dove si verificano altri scontri (capo 17 n. 1).

Infine VV partecipa agli scontri nella zona di San Fruttuoso: lo si vede nelle immediate vicinanze di una barricata incendiata sul ponte di Terralba. Da quanto sopra risulta evidente la prova della volontaria partecipazione dell'imputato ai gravi, ampi e reiterati fatti di danneggiamento e di depreazione patrimoniale ascritti a lui e ad altri imputati.

Non diversamente da quanto già osservato per le condotte della coimputata CM, si deve riconoscere che VV non agisce in modo isolato, bensì quale membro di un gruppo che si muove in modo organico e capace di travisarsi, danneggiare, allontanarsi in fetta, danneggiare di nuovo, contrapporsi e sfuggire alle Forze dell'Ordine.

La condotta dell'imputato deve essere qualificata come devastazione e saccheggio proprio per l'ampiezza, la sistematicità, la gravità dei danni arrecati e la rilevante turbativa dell'ordine pubblico provocata.

Risultano integrati, per gli stessi motivi, gli estremi del reato di resistenza aggravata e continuata contro i pubblici ufficiali (capo 18) che tentarono invano di contrastare questo gruppo di manifestanti.

Nonostante l'imputato abbia negato l'addebito, VV deve essere ritenuto responsabile anche dei reati a lui contestati in ordine alla detenzione, al porto ed all'uso di bottiglie incendiarie (capi 19, 29 e 21).

Almeno due immagini lo mostrano in possesso di bottiglie di questo genere: una prima volta quando versa del liquido infiammabile sul copertone al quale sta dando fuoco in Corso Torino e non a caso ha le mani protette dai guanti da lavoro, una seconda volta quando si contrappone alle Forze dell'Ordine davanti al sottopasso di Corso Sardegna, mentre altri imputati, tra i quali FA, stanno costruendo delle barricate che poco dopo verranno incendiate.

In altre occasioni lo si vede troppo vicino a degli incendi per poter ipotizzare un fatto casuale.

Anche di questi reati, dunque, sono provati tanto l'elemento oggettivo quanto quello soggettivo.

8.7 La rapina ai danni di FRASSINETTI Domenico.

VV viene imputato di questo reato in concorso con ignoti al capo 23. La descrizione del fatto e della condotta dell'imputato è riportata nella prima parte di questo capitolo ai paragrafi 14 e 15.

In sintesi si può ricordare che durante la contrapposizione tra componenti del Blocco Nero e le Forze di Polizia in Corso Torino verso le 12.25 del 20 luglio, uno dei manifestanti indicato come soggetto A e caratterizzato dalla maglia gialla con il numero "1" rosso sulla schiena prima minaccia FRASSINETTI Domenico, fotografo free lancer per indurlo a smettere di fotografare lui e gli altri del suo gruppo. Quindi, poiché FRASSINETTI continua a scattare fotografie, A ed altri si muovono di corsa verso di lui, FRASSINETTI si volta e fugge ma scivola e cade, A lo raggiunge e gli strappa la borsa con apparecchiature fotografiche del valore di circa £. 5.000.000 quindi si allontana verso mare.

Presente alla scena ad una distanza di circa uno o due metri c'è VV, identificato dai particolari dell'abbigliamento già ripetutamente considerati, che passa accanto ai due a passo normale dirigendosi verso mare.

Un tentativo di FRASSINETTI di inseguire A con la borsa viene fermato da un altro soggetto, B, mentre VV si trova vicino.

La dichiarazione di penale responsabilità di VV per il fatto de quo, richiesta dal P.M. ai sensi dell'art. 110 c.p., trova fondamento invece nella norma dell'art. 116 del codice penale.

Nella specie più persone, tra le quali VV, A e B, stavano commettendo in concorso tra loro i reati di devastazione e saccheggio e di resistenza contro le Forze dell'Ordine.

Alcuni di essi, tra cui l'imputato, si trovavano dietro una barricata improvvisata (è il momento nel quale VV e B stanno dando fuoco al copertone) ed erano oggetto

dell'attenzione di un gruppo di fotografi, tra cui Domenico FRASSINETTI, che li fotografava (cfr. le foto scattate dalla P.O.).

A questo punto uno dei manifestanti della barricata, A, minacciava FRASSINETTI e gli altri intimando loro di smettere di fotografare, quindi B, VV, A e CM saltavano la ringhiera e si dirigevano di corsa contro i fotografi che scappavano verso monte. In questo contesto avviene la sottrazione della borsa di FRASSINETTI ad opera di A, che poi viene aiutato dal soggetto B che ostacola il tentativo di rincorsa di FRASSINETTI.

Durante questo episodio VV passa accanto ai tre, proprio mentre si consuma la rapina.

Appare evidente come questo reato venga commesso durante una sortita di carattere punitivo nei confronti dei fotografi che ritraevano i manifestanti troppe volte e troppo da vicino.

Quest'attività di carattere minatorio e volta a garantire l'impunità dai reati commessi va ascritta a tutti i componenti del gruppo degli inseguitori che si muovono insieme, con unità di intenti e verso un medesimo obiettivo rappresentato da alcuni fotografi. Che fossero proprio i fotografi l'obiettivo dei quattro assalitori si ricava considerando anche che sivede CM rimanere più indietro rispetto agli altri e far roteare il proprio bastone all'indirizzo di alcuni cine fotoreporter costretti così a spostarsi (reperto 220) e che nel reperto 70H OGGRWB9T, oltre ad A che affronta FRASSINETTI ormai a terra, si nota B che insegue un altro operatore in fuga. La circostanza che VV appaia non prendere parte attiva alla sottrazione della borsa non è decisiva se si considera che si tratta di reato commesso durante una comune condotta di tipo minatorio (inquadabile quanto meno nella fattispecie di cui all'art. 610 c.p.) e che questi si trova immediatamente vicino alla scena, quindi è in grado con la sola presenza di rafforzare l'efficacia intimidatoria dell'operato dell'agente. Il reato realizzato ai danni di FRASSINETTI, per quanto diverso dalla semplice violenza privata, appare pertanto conseguenza anche dell'azione di VV così come richiesto dall'art. 116 c.p.

Peraltro lo stesso non appare costituire un fatto a sé stante ma deve essere inquadrato, tanto sotto un profilo materiale quanto sotto un profilo logico, nella più vasta condotta di devastazione e saccheggio compiuta dall'imputato unitamente ad altri manifestanti del Blocco Nero.

Si tratta in altri termini di fatto rientrante quale elemento costitutivo in un reato più ampio, complesso e grave, nel quale deve essere dunque ritenuto assorbito.

9. FA viene accusato in concorso con altri del reato di devastazione e saccheggio aggravato (capo 42) in relazione al danneggiamento degli arredi urbani ed alle proprietà pubbliche collocati in numerose vie e piazze della città (n.1), dell'Agenzia Immobiliare FIRPO s.n.c. di Corso Torino n. 51r (n. 2), al danneggiamento ed incendio della FIAT Brava tg. BS 229 MC di proprietà della WIN RENT (n. 3), al danneggiamento dei cassonetti per la raccolta dei rifiuti nelle zone di Corso Sardegna e Piazza Giusti, nonché nella zona di Piazzale Marassi (n. 4 e 9), al danneggiamento totale e del saccheggio del supermercato Di per Di di Piazza Giusti (n.5), al

danneggiamento dell'Ufficio Postale di Corso Sardegna (n. 6), al danneggiamento e saccheggio dell'Agenzia n. 9 della Banca Popolare di Novara di Via Canevari (n.7), al danneggiamento e saccheggio dell'Agenzia n. 14 della Banca San Paolo IMI di Via Vinelli n. 5 angolo Via Canevari (n.8) al danneggiamento anche a mezzo incendio della Casa Circondariale di Piazzale Marassi (n.10).

Al capo 43 viene contestato all'imputato, in concorso con altri, il reato di resistenza aggravata e continuata commesso nelle seguenti zone: Piazza Paolo da Novi, Corso Buenos Aires, Corso Torino, Piazza Tommaseo, Via Montevideo, Via Tolemaide, Corso Sardegna, Piazza Giusti, Via Canevari, Piazzale Marassi e Corso Gastaldi. Ai capi 44. 45 e 46 vengono contestati i reati di detenzione, porto in luogo pubblico ed uso mediante esplosione di bottiglie incendiarie.

Infine vi è la contestazione della contravvenzione di cui all'art. 5 co. 1 L. 152/1975 per aver indossato un fazzoletto sul volto atto a rendere difficoltoso il suo riconoscimento, reato quest'ultimo, come si è già osservato, estinto per prescrizione. L'identificazione dell'imputato è stata resa possibile da tre elementi di prova: 1 il riconoscimento personale ad opera di Ufficiali di P.G. e di testimoni che lo conoscono direttamente, 2 le indagini di P.G., 3 la comparazione fisionomica di alcune immagini investigate con altre di sicura riferibilità al FA.

9.1 La teste Maria Cristina MIOLI, responsabile del servizio risorse umane delle Poste di Brescia escussa all'udienza del 31 maggio 2005, dichiarava di conoscere FA che aveva lavorato come portalettere presso l'ufficio della teste dal 1996 fino all'ottobre 2001.

Conosceva FA personalmente.

L'uomo era stato assunto con un contratto di formazione lavoro, poi nell'ottobre 2001 si era dimesso.

La teste spiegava che l'imputato era rimasto assente dal posto di lavoro nei giorni 19 (quando era in riposo compensativo di festività soppressa), 20 e 21 (quando era in ferie) luglio 2001, riconoscendo i prospetti delle assenze relative al medesimo negli anni 2000 e 2001 (produzioni P.M. all'udienza 31/5/2005).

Dopo quella data FA non era più rientrato al lavoro fino alle dimissioni dell'ottobre successivo.

La teste ricordava come il FA era piuttosto conosciuto in città per la mansione di portalettere e che il giorno 21/7/2001, sabato, il Giornale di Brescia aveva pubblicato diverse foto sui fatti accaduti il giorno precedente a Genova, una delle quali ritraeva una persona che somigliava a FA anche se aveva il volto coperto (il P.M. ha prodotto una fotocopia della pagina del giornale in questione, la foto di cui si parla è in alto a sinistra e corrisponde al reperto 70H-OGGS0X7T che ritrae un giovane mentre colpisce con un calcio la vetrina dell'Agenzia Immobiliare FIRPO).

A seguito della pubblicazione di questa foto alla Polizia Postale erano giunte diverse telefonate di cittadini che dicevano di riconoscere con probabilità l'uomo fotografato a Genova nel FA.

La foto fu vista un po' da tutti e ci furono commenti in tal senso anche all'interno dell'ufficio postale.

Lo stesso giorno, sabato 21 luglio, Agenti della Polizia Postale si erano recati presso l'ufficio personale ma la teste non era presente.

Successivamente anche la DIGOS aveva chiesto notizia sulla presenza o l'assenza di FA in ufficio nei giorni delle manifestazioni.

Il lunedì successivo, 23/7/2001, FA avrebbe dovuto riprendere servizio, invece non si presentò avvisando di essere malato.

Un certificato medico presentato dal giovane ne indicava il domicilio ad Axxxx. La malattia durò fino alle dimissioni di ottobre.

La teste aveva avuto occasione di parlare con FA per telefono in quel periodo, non ricordava la data precisa.

Su contestazione di dichiarazioni rese alla Polizia in data 10/6/2003, la MIOLI non escludeva che la telefonata fosse del 23/7/2001, aggiungendo che se lo aveva dichiarato alla P.G. era un dato veritiero.

In occasione di quella telefonata FA le aveva parlato del suo stato di malattia ed aveva aggiunto di essere a conoscenza della pubblicazione di quelle foto sul Giornale di Brescia.

In particolare FA chiese alla MIOLI se l'Autorità Giudiziaria aveva chiesto di lui, perché sapeva che si sospettava che lui fosse la persona ritratta nella foto. FA aveva negato il proprio coinvolgimento nei fatti di Genova.

La MIOLI descriveva FA come alto m. 1,75 – 1,80, molto magro, capelli lunghi stile rasta castani, non ricordava se i capelli avessero o meno un colore compatto. L'uomo portava i capelli sciolti o legati con un elastico a coda, aveva basette lunghe, non portava barba né baffi.

FA si vestiva di nero, la teste lo aveva sempre visto vestito di nero con pantaloni, magliette o maglioni neri.

L'uomo portava gli anfibì e dei braccialetti ad anello cioè dei cerchi che la teste aveva notato perché erano particolari ed erano parecchi.

FA aveva un tatuaggio nella parte alta di un braccio, la teste non ricordava quale. Il P.M. le contestava che alla P.G. aveva dichiarato come il tatuaggio fosse sul braccio sinistro.

La teste rispondeva che quando era stata ascoltata dalla Polizia ricordava meglio. Il FA fumava.

La MIOLI spiegava inoltre di conoscere AS, dipendente dell'ufficio postale di Brescia ed assunta come FA con un contratto di formazione lavoro e nello stesso periodo dell'imputato.

All'epoca personale della DIGOS le aveva detto che la AS aveva dato ospitalità a FA ma la teste non li aveva mai incontrati insieme fuori dal lavoro e non sapeva dire se i due si frequentassero.

Quando era stata escussa dalla DIGOS, alla teste erano state mostrate delle foto (riconosciute in quelle mostratele anche a dibattimento, album prodotto alla medesima udienza) che non aveva mai visto in precedenza, tranne la n. 5 dell'album che corrispondeva a quella pubblicata sul Giornale di Brescia.

Era proprio questa la foto della quale aveva parlato durante il colloquio telefonico con FA, il quale a sua volta era a conoscenza della sua pubblicazione sul giornale.

A dibattimento la teste riconosceva FA anche nelle foto 3 e 4 dell'album (nelle quali tra l'altro il soggetto viene ripreso con una sigaretta in bocca).

Nella foto n. 5 dell'album (reperto 70H-OGGS0X7T) la teste notava delle somiglianze, aggiungendo però che il volto appare coperto e che l'uomo è girato. Però i capelli dell'uomo della foto 5 sono simili a quelli di FA per lunghezza, per acconciatura nonché nel colore che non è uniforme perché nella parte lunga è più chiaro rispetto alla parte posta vicino alla testa.

Anche FA aveva capelli di questo colore.

La MIOLI aggiungeva che nella foto 5 si vedono dei braccialetti (al polso destro n.d.r.) e che questi erano molto simili a quelli di FA, perché si presentano come braccialetti a cerchio e perché sono tanti.

La MIOLI non ricordava se quando venne escussa dalla DIGOS esaminò la foto n. 6 dell'album, corrispondente al reperto 70H OGGR3Z14.

Spiegava però come anche in questa immagine i capelli sono somiglianti a quelli di FA anche se il volto è coperto.

In quest'ultima foto avrebbe avuto difficoltà a riconoscere FA con certezza. Invece nelle foto reperto 192-14 0006 e reperto 192-14 0007 (foto 1 e 2 dell'album), che riprendono il soggetto a volto scoperto, la teste riconosceva FA, aggiungendo di individuare anche le basette del giovane come quelle di FA.

Quando FA indossava magliette a maniche corte si notava il tatuaggio sul braccio che non era completamente coperto dalla manica.

In entrambe le foto vedeva un tatuaggio fuoriuscire dalla manica della maglietta del soggetto investigato, così come ricordava accadere per il FA.

Ricordava che FA vestiva di nero sul genere sportivo, l'abbigliamento dell'uomo della foto è simile per colore e genere a quello che portava l'imputato. Su domande della difesa la MIOLI spiegava di essere stata capo del personale e per un certo periodo anche superiore del FA.

Come capo del personale gestiva la contabilità delle presenze e delle assenze in ufficio dei dipendenti, mentre il superiore diretto dell'imputato ne controllava il lavoro come portalettere.

FA era spesso in malattia.

Il contratto del settore prevede che dopo un anno di malattia (periodo retribuito) l'interessato può chiedere un'aspettativa non retribuita per motivi di salute. FA fece un anno continuativo di malattia, poi aveva chiesto un periodo di aspettativa per gravi motivi di salute.

Questo era avvenuto prima del G8.

Dall'esame del prospetto delle presenze risultava come FA era stato in malattia per un anno fino al 4/9/1999, quindi in aspettativa non retribuita per malattia (sigla MZ) dal 4/9/1999 al 18/8/2000 (nel prospetto si individua un ulteriore periodo di malattia dal 26/11 al 31/12/2000 n.d.r.).

Nel 2001 FA era stato assente per malattia dal 1° gennaio fino al 12 maggio. Quindi aveva lavorato fino al 18/7/2001 (nel prospetto si individua un ulteriore periodo di malattia dal 22/7 al 20/10/2001 n.d.r.).

FA aveva spiegato di avere un problema depressivo ansioso, aveva presentato domanda di trasferimento a Roma ma questa non era stata accolta.

Il giovane aveva raccontato alla teste di lavorare con la madre.

FA ed altri erano stati assunti in data 2/4/1996 con un contratto di tipo particolare, quale ex dipendenti dell'azienda MASERATI che aveva chiuso.

Il personale di questa era quindi passato alle Poste e il giovane era stato inviato presso l'ufficio di Brescia.

Però nella città lombarda FA aveva difficoltà ad ambientarsi e voleva ritornare a Roma.

Durante il servizio alle Poste FA non aveva mai avuto problemi con i colleghi o di carattere disciplinare.

Il 21/7/2001 la teste era assente e la Polizia Postale aveva contattato il Direttore dell'Ufficio Postale, Luigi LA SPEME.

Nei giorni seguenti la foto pubblicata dal Giornale di Brescia era stata commentata in ufficio e la teste vi aveva identificato FA per i capelli che furono la prima cosa a colpirla.

La MIOLI non sapeva che FA avesse intenzione di recarsi a Genova. Il successivo 23 luglio FA aveva telefonato e parlato con la teste dicendole che lui non c'entrava con la foto pubblicata sul giornale, anche se la teste non ricordava questo particolare esattamente.

Su contestazione di quanto dichiarato alla P.G. la teste ricordava che FA le disse di essere a conoscenza dell'esistenza della foto sul giornale che ritraeva un soggetto dalle caratteristiche a lui molto simili mentre colpisce con un calcio una vetrina. Il difensore allora mostrava alla teste la foto in cui compare una persona che il difensore stesso diceva essere simile a FA e che era stata fotografata durante i fatti di Genova (reperito RASTA.jpeg, prodotto dall'Avv. CRISCI all'udienza del 31/5/2005).

Il difensore domandava alla MIOLI se nella foto vedeva qualcuno con le caratteristiche che aveva descritto in precedenza come notate nella foto pubblicata sul Giornale di Brescia..

La teste MIOLI indicava nella persona a sinistra delle somiglianze con quella comparsa nella foto del Giornale di Brescia.

Anche in questa foto i capelli sono predominanti, il volto è coperto. Non ricordava se durante l'interrogatorio reso alla Polizia, al momento di vedere le foto avesse già dato o meno una descrizione del FA.

Spiegava che il riconoscimento era partito dalle foto che aveva visto il lunedì sul giornale.

La MIOLI venne ascoltata più volte dalla Polizia, l'ultima volta erano presenti dei P.M. o dei Poliziotti di Genova.

Durante l'interrogatorio del 10/6/2003 in Questura a Brescia la teste aveva visto le foto dell'album, in precedenza durante gli interrogatori le avevano mostrato le foto del giornale.

La MIOLI non era in grado di descrivere il tatuaggio del FA perché ne aveva visto solo la parte che usciva dalla manica della maglietta.

La teste aveva visto FA in maglietta tre o quattro volte e non aveva mai avuto la curiosità di chiedere a cosa si riferisse il tatuaggio.

Rispondendo ancora a domande del P.M. la MIOLI spiegava che prima che la P.G. le mostrasse le foto dell'album aveva visto solo quella pubblicata sul Giornale di Brescia.

Vedendo la foto sul giornale la teste aveva pensato che la persona ritratta fosse nel complesso fortemente somigliante al FA per capelli, corporatura, l'abbigliamento, l'immagine della persona.

I cittadini che telefonarono in sede non parlarono con lei che il giorno 21 luglio era assente.

Il teste Michele ABBATE, Ispettore della DIGOS di Brescia escusso all'udienza del 14 giugno 2005, riferiva delle indagini svolte di iniziativa su questi fatti. Subito dopo il G8 erano comparse numerose foto sui giornali e alla TV (il Giornale di Brescia, la Padania, Panorama e su Canale 5).

Il teste era rimasto colpito da una foto che gli sembrava ritrarre persona che aveva già visto a qualche manifestazione o comunque conosceva per motivi di lavoro.

La foto ritraeva un giovane mentre colpisce con un calcio una vetrina già danneggiata, il giovane ha i capelli lunghi tipo rasta.

ABBATE riconosceva la foto in questione nel reperto 70H-OGGS0X7T.

Dopo qualche giorno di riflessione si era ricordato di una persona con quelle caratteristiche vista in divisa da portalettere.

Svolse pertanto degli accertamenti presso il locale Ufficio Postale per verificare se riconoscevano il soggetto.

Durante gli accertamenti il teste si accorse che in quegli ambienti c'erano già voci di un possibile coinvolgimento del portalettere in quei fatti.

Ottenne il nome del giovane che era FA.

Dagli atti risultò che FA era comparso il 30/4/2001 in occasione di un incontro presso il centro sociale auto gestito di Brescia Magazzino 147, incontro che aveva per oggetto la globalizzazione e il G8 di Genova.

Presso il domicilio del FA venne individuata l'auto che il 30/4/2001 era stata vista presso il Magazzino 147.

FA non venne visto tornare a prendere l'auto e la Polizia chiese un decreto di perquisizione.

Durante i giorni del vertice G8 (19-21/7/2001) FA risultava assente dal lavoro per un permesso e poi si era messo in malattia dal 23 luglio.

ABBATE contattò la responsabile dell'ufficio del FA e fece svolgere indagini dai propri dipendenti PASASEO e DELLIROCCIOLI.

In un primo tempo venne accertato che FA aveva mandato un certificato medico con la diagnosi di stato depressivo ansioso e prognosi di 15 giorni.

In seguito FA aveva telefonato all'ufficio postale (centro di meccanizzazione) manifestando la propria preoccupazione per essere stato individuato in alcune foto, spiegando che non sarebbe più ritornato a Brescia per timore di essere riconosciuto.

In via Solferino 55, palazzo dove domiciliava FA, risultava domiciliata anche un'altra dipendente delle Poste, AS, ciò era stato accertato presso l'ufficio postale.

La AS risultò essere stata assente dal lavoro nei giorni 20 e 21/7/2001 ed era poi rientrata in servizio il 23.

Rispondendo al difensore il teste dichiarava di aver visto personalmente FA una volta a Brescia.

Il giovane girava su di un ciclomotore in divisa da portalettere, il teste fu colpito dai capelli lunghi fino al fondo schiena del FA.

ABBATE vide nella città di Brescia anche altre persone con i capelli così ma mai in divisa come FA.

Nella foto del giornale, comparsa il giorno dopo i fatti, il teste riconobbe FA dalla particolarità dei capelli.

Personale dipendente dal teste si recò all'ufficio postale e riferì che in quell'ufficio c'era un certo interesse per quella foto.

La Questura di Roma indicò l'esistenza di precedenti di polizia e penali del FA. Il teste Aldo PASASEO, Assistente di Polizia appartenente alla DIGOS Brescia, confermava l'esito delle indagini svolte su FA, quindi l'assenza di questi dal servizio nei giorni 20-22 luglio 2001 e poi il suo mancato rientro a causa di malattia. PASASEO parlò con la direttrice Cristina MIOLI che aveva ricevuto segnalazioni analoghe a quelle ricevute dalla Polizia.

La residenza di FA risultava ad Axxxx, il domicilio indicato al lavoro era presso la AS, i due erano molto amici.

Rispondendo al difensore PASASEO aggiungeva che la MIOLI diceva di aver ricevuto delle telefonate su FA.

Sempre dalla MIOLI venne a sapere che FA riceveva la posta presso la AS. Secondo la MIOLI i due erano domiciliati insieme.

PASASEO acquisì i tabulati relativi alle assenze del FA.

9.2 Il teste ZAMPESE ha individuato nel materiale acquisito le immagini relative ad FA, identificato mediante le caratteristiche fisiche ed i particolari dell'abbigliamento e degli accessori.

Questi porta sempre con sé uno scudo blu con lo stemma di una casa automobilistica (CHRYSLER) costituito da un pentagono bianco nel quale è inserita una stella a cinque punte.

Sulla parte bianca vi è una scritta fatta con il nastro rosso, la scritta raffigura una "A". Da altre immagini si vede come lo scudo sia munito di un'impugnatura interna fissata sulla superficie esterna da due pezzi di legno, l'impugnatura interna è fatta di nastro adesivo marrone o da pacchi.

Questo scudo appare per le sue caratteristiche come unico nel materiale fotografico e filmico acquisito e risulta sempre nella disponibilità di un solo soggetto.

Il soggetto in questione indossa scarponcini neri, pantaloni neri attillati, capelli lunghi con coda, basette lunghe, su entrambe le braccia ha dei tatuaggi (in questa foto si vede il braccio destro), maglione, maglia nera con dei disegni (in successiva immagine, reperto 70H-OGGS0X7T, si nota trattarsi di un volto bianco con sopra una scritta bianca), in questa immagine il soggetto si sta travisando con un fazzoletto scuro.

Le medesime caratteristiche fisiche e di abbigliamento si notano nella foto reperto 25 0059 ripresa in Via Montevideo davanti alla Sixt Rent, oggetto di devastazioni da parte dei manifestanti del Blocco Nero.

Nella foto reperto 70H-OGGS0X7T oltre ai particolari della maglietta si notano i capelli raccolti, alcuni braccialetti al polso destro, un tatuaggio sul braccio sinistro che fuoriesce dalla manica corta, la felpa legata in vita è la stessa vista in altre immagini lungo l'intero percorso seguito dal soggetto.

La foto reperto 192.25 0026 mostra l'acconciatura particolare dello stesso tipo di quella già vista, un braccialetto al polso sinistro, un tatuaggio al braccio sinistro. Si tratta di fotografia ritratta in Piazza Paolo da Novi.

In altra foto relativa a questo momento si nota lo scudo della CHRYSLER appoggiato per terra.

Nella foto reperto 120 Piazza Giusti scontri RP14 si vede il soggetto con le medesime caratteristiche, porta lo scudo, ha il giubbotto alla vita, un braccialetto al braccio sinistro.

Si tratta di immagine ripresa davanti al Dì per Dì di Piazza Giusti.

9.3 L'imputato è stato raggiunto da misura cautelare personale e durante l'interrogatorio di garanzia si è avvalso della facoltà di non rispondere. Analogo diritto ha esercitato nel successivo interrogatorio davanti al P.M. quando ha comunque rilasciato spontanee dichiarazioni.

Egli affermava di non comprendere i motivi per i quali era detenuto, dichiarava di aver sempre lavorato e di essersi sempre impegnato nel sociale, negava di essere persona pericolosa o violenta.

Spiegava di aver partecipato a varie manifestazioni senza mai creare problemi. Aggiungeva di vestirsi di nero da anni perché si ispira ad una corrente umanista "dark".

9.4 Alcune delle immagini ipotizzate come riferibili all'imputato sono state oggetto di comparazione fisionomica, la provenienza di queste risulta dall'esame degli atti. Il C.T. del P.M. Dr. Damiano CAVALERA ha redatto la relazione datata 16/4/2002 per la quale aveva ricevuto tre immagini del soggetto investigato ed una quarta di confronto.

La figura 1 (soggetto A) ritrae una persona ripresa di tre quarti, travisata da un fazzoletto che arriva sul volto alla metà del dorso nasale.

Il soggetto presenta:

- i capelli corti nella zona frontale e temporale, di forma ondulata, colore castano, basette lunghe,
- trecce di colore castano chiaro, pettinatura tipo rasta,
- la linea di intersezione dei capelli sulla fronte e sulle regioni temporali,
- la fronte larga e alta,
- le sopracciglia di forma rettilinea, mediamente folte,

- gli occhi di direzione lievemente obliqua verso l'esterno con apertura tendenzialmente stretta,
- il naso con radice della piramide larga,
- l'orecchio sinistro tendenzialmente lungo,
- sulla pelle del braccio sinistro una macchia di forma triangolare, presumibilmente un tatuaggio.

La comparazione della figura 1 con la foto dell'imputato (figura 4) consentiva di individuare i seguenti elementi di omogeneità:

- la linea di intersezione dei capelli sulla fronte e l'attaccatura dei capelli sulle regioni temporali destra e sinistra,
- la fronte larga e alta,
- le sopracciglia rettilinee e mediamente folte,
- gli occhi obliqui verso l'esterno con apertura tendenzialmente stretta,
- il dorso nasale con lobulo largo e radice larga,
- distanza naso-labiale lunga (figura 4), nella figura 1 non si vede,
- padiglione auricolare di tipo lungo.

Il C.T. esprimeva un giudizio di compatibilità parziale.

Il C.T. P.M. Dr.ssa Daniela CAMPASSO ha spiegato di aver esaminato e firmato la consulenza del 9/7/2003 su FA compiuta dall'Assistente LEMBO con immagini fornite dalla DIGOS.

La collaborazione tra i due C.T. aveva comportato una pluralità di esami e quindi di valutazioni delle immagini oggetto di investigazione, quindi dei caratteri morfologici delle figure, quindi veniva realizzata una tabella con l'espressione di un giudizio su ciascuna immagine.

Analoghe attività venivano poi compiute sul materiale di raffronto. Infine vi era stato un incontro conclusivo con l'espressione di un giudizio finale. La Dr.ssa CAMPASSO aveva firmato la relazione finale perché aveva partecipato attivamente all'attività tecnica, quindi faceva proprio il giudizio espresso. Le prime cinque immagini della relazione 9/7/2003 sono tratte da un CD consegnato dalla DIGOS.

Le foto 1, 2 e 4 sono immagini digitali, non estrapolate da video, hanno una buona risoluzione, le foto 3 e 5 sono estrapolate da video, la risoluzione è sufficiente, ma non buona come in 1, 2, 4.

I soggetti ritratti sono stati indicati con le lettere da A ad E.

La figura 1 (soggetto A in piedi di profilo destro, in terzo piano, reperto 132 foto 53) presenta:

- una macchia sul muscolo brachiale del braccio destro, presumibilmente un tatuaggio,
- la linea del profilo cranio facciale rettilinea,
- i capelli corti nella zona frontale temporale,

- i capelli lunghi nella zona parietale e raccolti a coda formata da treccine tipo rasta,
- la fronte alta, rettilinea,
- l'orecchio ovale con lobo discendente,
- le sopracciglia mediamente folte, tendenzialmente rettilinee,
- il naso con dorso schiacciato, pinne abbastanza divaricate, lobulo largo,
- la distanza naso-labiale lunga,
- il mento tendenzialmente convesso,
- prognatismo, cioè l'evidenziazione del muscolo della mandibola spinto in avanti rispetto alla linea frontale.

La figura 2 (soggetto B in posizione dinamica, volto in parte travisato, pochi somatismi analizzabili, reperto 70H OGG50X7T) presenta:

- i capelli con attaccatura a forma di punta come per A, corti sulla fronte e nelle regioni temporali,
- i capelli lunghi e a coda con treccine rasta nella zona parietale,
- la fronte alta, rettilinea,
- l'orecchio tendenzialmente ovale,
- una macchia scura al braccio sinistro, presumibilmente un tatuaggio.

La figura 3 (soggetto C di profilo sinistro, reperto 192.14 frame 0007) presenta:

- il profilo cranio facciale rettilineo,
- i capelli come A e B,
- la fronte alta, rettilinea, di direzione intermedia,
- l'orecchio di forma ovale, lobo discendente,
- le sopracciglia mediamente folte, forma tendenzialmente rettilinea,
- il naso con dorso schiacciato, lobulo largo,
- la distanza naso-labiale lunga,
- il mento convesso,
- sul braccio sinistro, nella regione del muscolo brachiale la presenza di una macchia scura, presumibilmente un tatuaggio.

La figura 4 (soggetto D in secondo piano a sinistra della foto, volto parzialmente coperto, reperto 235 foto 17) presenta:

- il contorno cranio facciale tendenzialmente ovale,
 - i capelli come A, B, C,
 - la fronte alta,
 - le sopracciglia mediamente folte, tendenzialmente rettilinee,
 - il naso con radice ampia, dorso ampio tendenzialmente largo.

La figura 5 (soggetto E di profilo, reperto 192-25 frame 0028) presenta:

- una macchia sul braccio sinistro all'altezza del muscolo brachiale, presumibilmente un tatuaggio,
- il profilo cranio facciale rettilineo,
- i capelli come i precedenti,
- la fronte alta, di direzione intermedia, rettilinea,
- l'orecchio ovale, lobo discendente,
- le sopracciglia mediamente folte, tendenzialmente rettilinee,
- il naso con lobulo largo, dorso tendenzialmente schiacciato,
- la distanza naso-labiale lunga,
- il mento tendenzialmente convesso.

Le immagini di comparazione di FA (si tratta di tre foto di fronte, di profilo destro, di profilo sinistro) presentano:

- il contorno cranico ovale (foto frontale),
- il profilo cranio facciale rettilineo (foto di profilo),
- i capelli corti,
- la fronte alta, di direzione intermedia, forma rettilinea,
- l'orecchio ovale, lobo discendente,
- le sopracciglia mediamente folte, di direzione rettilinea,
- gli occhi di direzione obliqua esterna, palpebra ricoperta,
- il naso a dorso schiacciato, radice larga, lobulo grosso,
- la distanza naso-labiale lunga
- la bocca tendenzialmente concava in basso,
- il mento convesso,
- un lieve prognatismo (foto di profilo) con la mascella lievemente avanzata rispetto al piano frontale,
- sul braccio destro un tatuaggio composto da una spada intersecata da un'ellisse e da una figura forse di drago
- sul braccio sinistro un tatuaggio più complesso, costituito da un teschio con corna, altri tatuaggi e punte di lancia.

Venivano svolti per ciascuna immagine del soggetto investigato dei confronti con quelle dell'imputato.

Durante questi confronti non sono stati rinvenuti elementi di esclusione tra le foto dei soggetti investigati e quelle di FA.

I giudizi dipendono dalla qualità delle immagine, nonché dalla quantità di elementi somatici visibili e comparabili

Gli elementi morfologici strutturalmente compatibili tra le singole immagini del soggetto investigato e quelle dell'imputato sono i seguenti.

Per la figura 1:

- la linea del profilo cranio facciale rettilinea,

- l'attaccatura dei capelli a forma di punta,
- la fronte di direzione rettilinea,
- le sopracciglia di direzione rettilinea
- la struttura del naso con radice e dorso schiacciati, pinne divaricate, lobulo largo,
- la morfologia del mento convesso,
- il tatuaggio sul braccio destro.

Il C.T. esprimeva un giudizio di compatibilità.

Per la figura 2:

- la linea di attaccatura dei capelli a forma di punta,
- la direzione della fronte,
- l'orecchio ovale,
- il tatuaggio sul braccio sinistro

Il C.T. esprimeva un giudizio di similarità.

Per la figura 3:

- la linea di contorno del cappellizio, la linea di attaccatura dei capelli a forma di punta,
- la fronte alta e rettilinea,
- le sopracciglia di direzione rettilinea,
- il naso con radice e parte apicale del dorso schiacciati. Mentre l'orecchio e la bocca non appaiono giudicabili.

Il C.T. esprimeva un giudizio di similarità.

Per la figura 4:

- la linea del profilo cranico facciale,
- la linea di attaccatura dei capelli a forma di punta,
- la fronte di direzione rettilinea,
- il naso con struttura come descritta per D,
- le sopracciglia di direzione retta,
- la distanza naso-labiale,
- il lieve prognatismo,
- il mento piuttosto convesso,
- il tatuaggio sul braccio sinistro.

Il C.T. esprimeva un giudizio di compatibilità di buon grado

Per la figura 5:

- la linea del profilo cranio facciale,
- la linea di attaccatura dei capelli,
- la direzione della fronte,
- la morfologia generale dell'orecchio, ovale con lobo discendente,
- le sopracciglia con direzione rettilinea,
- il naso con struttura con lobulo largo, pinne divaricate, radice e dorso schiacciati,
- la distanza naso-labiale alta,
- il mento convesso,
- il tatuaggio sul braccio sinistro.

Il C.T. esprimeva un giudizio di compatibilità.

Rispondendo alle domande della difesa la C.T. dichiarava che quello di similarità è un giudizio che rientra nella compatibilità parziale ma non raccoglie un numero sufficiente di elementi per formulare un giudizio positivo di comparazione.

Tra le spiegazioni fornite, il C.T. riferiva che la figura 3 a pag. 9 (soggetto C reperto 192.14 frame 0007) mostra una macchia sul braccio sinistro.

Il C.T. in proposito dichiarava di non essere in grado di individuare la posizione del sole, quindi l'angolazione della luce e di eventuali ombre.

Al di sotto della manica della maglietta vi è una linea di ombreggiatura scura, perché la maglietta non copre tutta la linea.

La forma dell'ombreggiatura non appare particolarmente definibile, corre lungo il braccio.

Esaminando il tatuaggio sul braccio sinistro di FA (pag. 15 della relazione), la teste la definiva una figura demoniaca, contornata da disegni etnici e da lance.

Il C.T. non poteva esprimere un giudizio di confronto tra la parte bassa di questo tatuaggio sul braccio del FA e la macchia che si vede sul braccio di C perché quest'ultimo non è ben visibile. Il C.T. del P.M. Assistente Maurizio LEMBO confermava i giudizi espressi nella relazione del 9/7/2003, di cui sopra, quindi prendeva in esame la macchia visibile sul braccio sinistro del soggetto C (figura 3) che riteneva presumibilmente un tatuaggio.

Spiegava che questa macchia ha una morfologia generica, non descrivibile perché la definizione dell'immagine è scarsa.

Il difensore, sia in sede di escussione del C.T. sia in sede di discussione finale, sosteneva che questa linea abbia una forma lineare da nord a sud.

Chiedeva quindi una descrizione della parte inferiore del tatuaggio che si vede sul braccio sinistro di FA (a pag. 15 della relazione).

Il C.T. rispondeva che il tatuaggio ha varie forme morfologiche.

Sulla parte finale in basso spiegava come questo tatuaggio non ha una forma morfologica separata tale che si possa dare un giudizio per quanto riguarda le

caratteristiche geometriche, in altri termini non riusciva ad indicare una forma geometrica (triangolare, quadrata, ovale).

Il tatuaggio rappresenta una spada e probabilmente un drago, la sua parte finale è un semicerchio, un cerchio, una zona ellittica.

9.5 Dagli elementi di cui sopra il Collegio ritiene provata l'identità del soggetto investigato con l'imputato FA.

Egli è stato riconosciuto con certezza da persona, la teste MIOLI, che lo conosce bene per aver lavorato con lui.

Il riconoscimento è avvenuto in modo genuino su di una foto comparsa sulla stampa, quindi senza nessun condizionamento ad opera degli inquirenti e si è su dati somatici come i capelli, la corporatura, l'abbigliamento e l'immagine complessiva della persona.

Il riconoscimento è stato completato su altre e diverse immagini relative al medesimo soggetto ritratto in occasione dei fatti di Genova.

Particolarmente importanti appaiono in questo senso le ulteriori immagini contenute nell'album fotografico mostrato dalla Polizia alla MIOLI (foto 1, 2, 3 e 4) perché in esse l'imputato appare ritratto da vicino e a volto scoperto, mettendo in evidenza particolari del viso riconosciuti come caratteristici dalla teste, come le basette, oltre ai capelli.

La MIOLI ha riconosciuto nelle immagini investigate non solo le fattezze fisiche ma anche i particolari dell'abbigliamento e degli accessori portati dal FA come i tanti braccialetti tondi ed i vestiti neri.

La teste ha anche ricordato come, non solo i colleghi dell'ambiente di lavoro, ma anche lo stesso FA fosse del tutto consapevole della rilevante somiglianza tra sé e il giovane ritratto nella foto pubblicata sul Giornale di Brescia, pur dichiarando di non essere quella persona.

Questo costituisce un riscontro, proveniente dallo stesso imputato, della sincerità della teste e della grande somiglianza dell'immagine pubblicata sul Giornale di Brescia con quella di FA.

La MIOLI ha anche dichiarato come nei giorni del vertice G8 FA non si trovasse al lavoro e che, dopo la telefonata in cui le aveva parlato della foto sul giornale, non si era più presentato a Brescia.

Il riconoscimento compiuto dalla teste MIOLI appare convincente perché genuino e compiuto da persona che conosce bene l'imputato.

La difesa ha provato a metterlo in dubbio mostrando la foto di un altro giovane con i capelli rasta.

La teste ha riconosciuto che quest'ultimo possa avere delle somiglianze con il giovane ritratto nella foto pubblicata sul Giornale di Brescia, in particolar modo i capelli, aggiungendo però che il volto è coperto.

Invece la teste ha riconosciuto FA anche nelle foto a volto scoperto, dove i particolari del viso sono ben visibili.

L'attendibilità del riconoscimento compiuto dalla MIOLI non appare pertanto in dubbio.

Sul punto si può aggiungere come non sia provato che la foto RASTA.jpeg ritragga effettivamente persone partecipi ai fatti oggetto del presente processo. La visione dell'immagine prodotta dalla difesa, poi, pone in evidenza nel soggetto con i capelli rasta delle caratteristiche fisiche e di abbigliamento che appaiono del tutto diverse ed incompatibili con quelle che compaiono nelle numerose immagini del soggetto oggetto di investigazione.

Ci si riferisce in primo luogo alla maschera ed ai pantaloni jeans (si notino le finiture delle tasche) portati dall'individuo ritratto nella foto della difesa.

Il soggetto ritratto nelle immagini oggetto di investigazione non si vede mai con una maschera e porta pantaloni neri diversi dai jeans.

In secondo luogo il soggetto ritratto nella foto prodotta dalla difesa mostra di avere i baffi ed un pizzetto.

Il soggetto investigato (si vedano le foto del reperto 192.25) non porta né baffi né pizzetto.

Infine, le basette del soggetto investigato appaiono ben più lunghe di quelle del soggetto ritratto nella foto della difesa.

Mentre le immagini del soggetto investigato ritraggono sempre la stessa persona, si deve concludere che la persona ritratta nella foto prodotta dalla difesa sia invece persona diversa.

Anche il teste ABBATE ha espresso un riconoscimento positivo del giovane investigato con il portatore FA, anche se egli dichiarava di aver visto di persona quest'ultimo in una sola occasione, però corrispondevano i particolari che ricordava. Egli ha fornito un ulteriore elemento di carattere indiziario concernente la partecipazione di FA ad un incontro presso il centro sociale auto gestito di Brescia Magazzino 147, che aveva per oggetto la globalizzazione ed il G8 di Genova. Quindi FA era interessato alle problematiche oggetto delle manifestazioni tenutesi in questa città.

La C.T. fisionomica prodotta dal P.M. ha fornito un elemento di riscontro ai riconoscimenti positivi compiuti dai testi, individuando diversi dati somatici coincidenti tra le immagini dell'ignoto e quelle certamente ascrivibili all'imputato e l'assenza di elementi di esclusione, concludendo con un giudizio di compatibilità tra le diverse figure.

La difesa ha contestato la validità della C.T. sostenendo in particolar modo l'incertezza nell'individuazione della forma del tatuaggio che si vede nelle foto del reperto 192.14 (figura 3 della relazione 9/7/2003).

Anche questo argomento però deve essere rigettato.

Proprio l'esame delle foto del reperto 192-14 compiuto anche con la lente di ingrandimento, come suggerito dal difensore in sede di discussione, convince della compatibilità della forma che si vede disegnata sul braccio sinistro del soggetto investigato con il tatuaggio presente sul braccio sinistro di FA. Entrambe hanno un andamento curvilineo: il tatuaggio sul braccio di FA termina con una forma a punta di lancia che però è preceduta nella parte immediatamente superiore da un disegno più grande a sua volta caratterizzato da svariate punte e curve, quindi da una certa irregolarità.

Nelle foto del reperto 192-14 (soprattutto i frame 0005 e 0006), per quanto più sfuocate, si vedono proprio una parte finale tondeggiante, che è compatibile con la forma a punta di lancia, ed una parte immediatamente superiore più grande e irregolare caratterizzata da punte e curve.

Si deve concludere che tra le immagini di quel disegno sul braccio del soggetto investigato e quella del tatuaggio sul braccio dell'imputato non vi è alcuna incompatibilità.

Le caratteristiche somatiche e di abbigliamento della persona investigata sono state oggetto di approfondimento da parte del teste ZAMPESE che le ha ritrovate in tutte le immagini del soggetto investigato come i capelli, i braccialetti, le scarpe, la maglia con il disegno e la scritta, i pantaloni, la felpa portata in vita, i tatuaggi su entrambe le braccia e lo scudo.

Le caratteristiche fisiche e di abbigliamento del soggetto investigato si sono riscontrate anche nelle immagini di FA, si pensi ai capelli, alle basette, ai tatuaggi. Altri particolari visibili nelle foto oggetto di indagine, come i braccialetti ed i vestiti neri, sono stati confermati come tipici anche di FA dalla teste MIOLI e dall'imputato stesso.

Al di là degli elementi di cui ai punti precedenti, si deve riconoscere che tanto maggiore è il numero dei particolari corrispondenti tra due figure, quelle da un lato del soggetto investigato e quelle dall'altro di FA, tanto maggiore è la probabilità dell'identificazione tra di loro.

Questo rappresenta un riscontro di carattere logico ai riconoscimenti operati dai testi ed alla consulenza tecnica del P.M.

A quanto sopra si deve aggiungere che l'imputato non ha inteso fornire spiegazione alternativa circa i suoi movimenti di quei giorni.

Si tratta di numerosi elementi di prova, alcuni dei quali (come il riconoscimento ad opera dei testi) di per sé sufficienti ad un'identificazione certa, che si corroborano a vicenda nel dimostrare l'identità del soggetto investigato con l'imputato FA.

9.6 Il Collegio ritiene provata la responsabilità penale di FA in ordine a tutti i fatti contestatigli al capo 42, fatta eccezione per quello di cui al n. 10, nonché per il reato di cui al capo 43.

Per il danneggiamento mediante il lancio di bottiglie incendiarie della Casa Circondariale di Genova Marassi (capo 42 n. 10) e per i reati inerenti le bottiglie incendiarie (capi 44, 45 e 46) gli elementi di prova non appaiono invece sufficienti a dimostrare la sua partecipazione ai fatti.

FA viene visto partecipare al pesante danneggiamento degli arredi urbani di Piazza Paolo da Novi, disselcia la pavimentazione, sradica le ringhiere delle aiole, svelle un palo della segnaletica stradale (capo 42 n.1).

In altre parole procura a sé ed agli altri tutta una serie di corpi contundenti che saranno da lì a poco utilizzati per ulteriori danneggiamenti e per compiere il reato di resistenza contro le Forze dell'Ordine.

La pluralità dei danneggiamenti compiuti dall'imputato indica che non si tratta di un'attività casuale o estemporanea, bensì mirata specificamente alla distruzione totale dell'arredamento urbano ed al procacciamento di armi improprie.

Egli in particolare agisce in accordo ed in concorso con persone che fanno parte del c.d. Blocco Nero, tra i quali poco più avanti incontrerà gli imputati CM e VV ed i soggetti A, B, C ed E.

Quindi si sposta da Piazza Paolo da Novi e percorre Corso Buenos Aires quando si sta ormai avvicinando il corteo con lo striscione "SMASH".

FA si trova alle 12.18.3 all'incrocio tra Corso Buenos Aires e Corso Torino, mentre vengono compiuti i danneggiamenti di diversi uffici e partecipa direttamente a quello dell'Agenzia Immobiliare FIRPO, colpendone con un calcio la vetrina già danneggiata in precedenza (capo 42 n. 2).

Per le modalità con le quali si vede arrecare il colpo, tipiche delle arti marziali, quest'ultima deve essere ritenuta immagine significativa non solo della volontà di FA di danneggiare gravemente un bene altrui, ma anche dell'intento di dare un esempio o un monito a quelli che guardano.

Quindi si rivede l'imputato in Via Montevideo mentre partecipa al danneggiamento e poi alla distruzione della FIAT Brava della WIN RENT (capo 42 n. 3).

In particolare appare significativa della diretta partecipazione dell'imputato a questo danneggiamento la foto reperto 235 0017, l'imputato si vede agire insieme ad altri tra cui il soggetto A.

La proporzione tra le diverse figure ritratte intorno all'auto e quella del veicolo che viene danneggiato esclude che la figura riferibile all'imputato si trovi distante dal mezzo, come invece sostenuto dalla difesa.

FA è proprio lì dove appare: cioè a contatto con il fianco sinistro dell'auto che viene pesantemente danneggiata.

L'auto viene incendiata e poi il Blocco Nero prosegue verso ponente seguendo i TAMBURINI con le bandiere.

FA segue questo gruppo, così come fanno A, CM, VV, CC ed altri.

Lo si rivede, sempre con lo scudo, in Corso Sardegna partecipare attivamente alla costruzione di barricate (capo 42 n. 4) con i cassonetti dentro ai quali sono state poste delle tavole di legno sottratte all'Ufficio Postale (capo 42 n. 6).

Vicino a lui si riconoscono altri imputati come CM, VV, UD e MI, oltre al soggetto E.

Il comune e contemporaneo percorso di questi soggetti sui luoghi dei numerosi danneggiamenti costituisce elemento di prova del concorso di tutti loro nelle azioni compiute.

Se anche in singoli episodi mancano immagini che ritraggono uno di essi compiere l'atto tipico del reato contestato deve riconoscersi che l'aver seguito tutti insieme un comune percorso di danneggiamenti ha significato da un lato rendere più difficile l'azione di contrasto della pubblica e privata difesa, dall'altro rafforzare il proposito criminoso di chi nel caso concreto ha arrecato il danneggiamento o ha sottratto qualcosa.

È il caso del concorso di FA nella distruzione e nel saccheggio del supermercato Di per Di (capo 42 n. 5).

Egli viene ritratto, insieme agli imputati di cui sopra, ad AC e a diversi manifestanti del Blocco Nero già notati in precedenza, proprio davanti al supermercato durante tutta questa fase, è arrivato in Piazza Giusti con gli altri e proseguirà con loro in Via Canevari.

È evidente l'adesione dell'imputato ed il rafforzamento che egli dà al proposito criminoso di chi materialmente saccheggia il supermercato.

Per dissociarsi efficacemente FA avrebbe solo dovuto andarsene, abbandonando gli altri e le loro condotte.

FA passa in Via Canevari unitamente ai TAMBURINI, a CM e agli altri di cui sopra. Nella zona vengono compiuti pesanti danneggiamenti, tra i quali quello dell'agenzia n.9 Banca Popolare di Novara (capo 42 n.7) dalla quale vengono anche sottratti titoli italiani e stranieri.

FA risulta direttamente partecipe anche a questa attività: lo si vede mentre passa davanti alla telecamera che un altro manifestante sta rompendo a colpi di spranga.

FA partecipa agli analoghi danneggiamenti all'agenzia n. 14 della Banca San Paolo IMI (capo 42 n.8), lo si può notare davanti alle vetrine infrante mentre cammina su quanto è stato asportato dalla banca.

Si vede infine FA partecipare all'assalto contro il contingente di Carabinieri posto a difesa del carcere di Marassi, lanciando sassi e prendendo parte al danneggiamento dei cassonetti e delle campane per la raccolta differenziata che insieme ad altri fa rotolare in avanti ed usa per costruire delle barricate (capo 42 n.9).

L'attacco ai Carabinieri è compiuto dalle medesime persone che hanno seguito il percorso dei manifestanti del Blocco Nero, riconosciute per i particolari fisici e di abbigliamento.

Tra esse si nota l'imputata CM.

Tutti agiscono evidentemente in concorso.

Da questo momento FA non è più visibile nelle immagini, in particolare non lo si vede davanti al carcere quando vengono lanciate le bottiglie incendiarie.

Si deve ritenere che da ora in poi egli abbia abbandonato il gruppo dei manifestanti del Blocco Nero, che infatti si assottiglia mentre raggiunge Piazza Manin e la zona di Circonvallazione a Monte.

I fatti ascritti all'imputato ai numeri da 1 a 9 del capo 42 integrano, per i motivi già esposti, gli estremi oggettivo e soggettivo del delitto di cui all'art. 419 c.p. In merito a ciò l'ampiezza, la gravità, la sistematicità dell'opera di danneggiamento, la sua finalità di ingenerare timore nel pubblico e di sconvolgere per un buon numero di ore la vita di interi quartieri, la volontà di usare violenza per opporsi ai tentativi delle Forze dell'Ordine di riportare l'ordine non consentono dubbio alcuno.

Per gli stessi motivi risultano integrati gli elementi oggettivo e soggettivo del reato di resistenza aggravata (commesso dall'imputato in concorso con più di dieci persone e con l'uso di armi anche se, nel caso del FA, non con l'uso di bottiglie incendiarie) e continuata lungo le numerose strade indicate nel capo 43.

FA deve invece essere assolto dal fatto di cui al n. 10 del capo 42 ai sensi dell'art. 530 comma 2 c.p.p.

Per quanto l'attacco al carcere segua immediatamente quello contro i Carabinieri posti davanti allo stesso e questo elemento renda probabile una partecipazione dell'imputato, seppur non fotografato, anche all'episodio cronologicamente posteriore, di ciò non vi è la necessaria certezza.

Per gli stesi motivi FA deve essere assolto dai reati concernenti la detenzione, il porto e l'uso di bottiglie incendiarie.

L'imputato si trova nelle immediate vicinanze di incendi, si pensi a quello ai danni della FIAT Brava e a quello della barricata di Corso Sardegna, ma le immagini non lo mostrano mai in possesso di bottiglie Molotov.

Anche in ordine alla partecipazione diretta dell'imputato a questi reati manca pertanto la necessaria certezza.

10. La posizione di CC viene in rilievo tanto durante il mattino e il primo pomeriggio, quanto durante le successive ore del pomeriggio del giorno 20 luglio 2001.

La prima parte delle accuse lo vede coinvolto e partecipe delle condotte illecite ascritte ai manifestanti del Blocco Nero fino all'episodio del danneggiamento totale e del saccheggio del supermercato Di per Di di Piazza Giusti delle ore 14.

In seguito egli risulta prendere parte attiva agli scontri avvenuti a margine del corteo delle Tute Bianche nella zona di Via Tolemaide e nelle strade a questa adiacenti.

In questa sede vengono esaminate le condotte ascritte all'imputato in concorso con i manifestanti del Blocco Nero, mentre sugli episodi della seconda parte del pomeriggio si ritornerà al paragrafo 28 del capitolo VIII.

Per quanto concerne i fatti del mattino del 20 luglio, CC viene accusato, unitamente ad altri, del reato di devastazione e saccheggio aggravato (capo 12) in relazione al danneggiamento degli arredi urbani e delle proprietà pubbliche collocati in numerose vie e piazze della città (n.1), al danneggiamento anche a mezzo incendio dell'Agenzia n. 84 della banca CA.RI.GE. di Piazza Tommaseo n. 14/R (n. 4) ed al danneggiamento totale e saccheggio del supermercato Di per Di di Piazza Giusti n. 16-18/R (n.3).

Al capo 13 viene contestato all'imputato, in concorso con altri, il reato di resistenza aggravata ai danni di pubblici ufficiali appartenenti alle Forze dell'Ordine in Corso Buenos Aires, Corso Torino, Piazza Tommaseo, Via Caffa, Via Montevideo, Via Tolemaide, Corso Sardegna e Piazza Giusti (gli ulteriori luoghi riguardano la contestazione dei fatti del pomeriggio).

Vi è infine al capo 16 la contestazione della contravvenzione di cui all'art. 5 co. 1 L. 152/1975 in relazione alla partecipazione a manifestazione tenuta in luogo pubblico in condizioni di travisamento del volto (un fazzoletto), reato che risulta peraltro già estinto per prescrizione¹.

¹ Per le considerazioni concernenti la prescrizione dei reati contravvenzionali contestati agli imputati si veda il paragrafo 2 di questo capitolo.

L'identificazione dell'imputato è resa possibile sulla base di due diversi elementi di prova: 1 le indagini di P.G. svolte anche a seguito dell'arresto dell'imputato avvenuto a Genova il 21/7/2001, 2 la comparazione fisionomica di alcune immagini investigate con altre di sicura riferibilità al CC.

10.1 Il teste Dr. Vincenzo D'AGNANO della Questura di Milano ha riferito come in data 21/7/2001 era stato inviato dalla S.O. a fare un sopralluogo in un centro di accoglienza in Via Giovanni Maggio perché in quel luogo era stato segnalato un furgone con telone bianco che nei giorni precedenti e nella mattinata era stato visto distribuire bastoni e mazze all'interno del corteo.

La segnalazione proveniva dall'elicottero che sorvolava la zona delle operazioni. Verso le ore 14 il teste si recò sul posto insieme a cinquanta uomini del Reparto Mobile di Padova, qui vi era una tensostruttura adibita ad alloggio e, parcheggiato sul lato della struttura, c'era il furgone che corrispondeva alle descrizioni fornite. Si trattava di un furgone Iveco Turbo Daily con cassone di colore bianco, una scritta laterale "NOLEGGIO UNIRENT TORINO", la cabina di colore blu e la targa. AK331CL.

La sala operativa aveva fornito al teste la descrizione delle persone viste sul furgone, si trattava di persone che indossavano maglie bianche con fasce orizzontali rosse. D'AGNANO verificò che questo era l'abbigliamento anche di alcune delle persone trovate all'interno della struttura.

Il furgone era chiuso, giunse un giovane con le chiavi e lo aprì.

All'interno il teste rinvenne alcuni impianti di amplificazione stereo e poi aste di plastica grigie, bandiere, zaini con oggetti personali, caschi, cacciaviti, forbici, fotocopie delle piantine delle zone di Genova dove il giorno prima erano avvenuti gli scontri.

Il veicolo risultava noleggiato da MM dalla agenzia UNIRENT di Torino, le chiavi le aveva in custodia AR.

Altre persone presenti sul posto erano TM, BM, SS, BM, CV, CC, MD.

Queste persone vennero accompagnate alla caserma di Bolzaneto e messe a disposizione del personale della Squadra Mobile delegato a trattare l'attività seguente.

ZAMPESE ha individuato nelle diverse immagini riferibili al CC i particolari, sempre costanti, sia fisici sia dell'abbigliamento e degli accessori portati.

Egli ha capelli neri, ricci e corti, porta i baffi, appare leggermente stempiato, indossa una maglietta a maniche corte scura con una riga orizzontale, pantaloni jeans, scarpe marroni chiare, si vedono gli spillacci di uno zaino, è travisato con un fazzoletto scuro.

In alcune immagini porta il fazzoletto scuro legato al collo, in altre porta dei sacchetti gialli prelevati al Dì per Dì di Piazza Giusti.

Il soggetto viene individuato già il 19/7/2001 durante il corteo dei Migranti, quindi nel corso degli scontri sia della mattina, sia del pomeriggio del 20 luglio.

Si tratta sempre di persona con capelli corti, neri, ricci e baffi. Al momento dell'arresto e del successivo fotosegnalamento indossava una maglietta scura munita di una riga orizzontale nella parte anteriore identica a quella del soggetto investigato (si noti la riga orizzontale nella foto reperto 163 foto 04 del 20/7/2001).

Tanto nel corso del 19 quanto il 20 CC viene ritratto in diverse occasioni in compagnia di una donna.

Si tratta di SA, la quale era stata identificata alla partenza insieme a CC e che insieme a lui venne tratta in arresto il 21/7/2001.

Anche i particolari dell'abbigliamento della donna al momento dell'arresto (una saloppette celeste) appaiono corrispondere a quelli dei giorni precedenti, quando camminava vicino a CC.

10.2 Alcune delle immagini ipotizzate come riferibili all'imputato sono state oggetto di una comparazione fisionomica, la provenienza di queste è stata chiarita dal teste ZAMPESE.

Il C.T. del P.M. Dr. CAVALERA ha spiegato come le immagini siano state messe a confronto somatico.

La figura 1 ritrae il soggetto investigato di profilo destro (persona vicino al blindato) il quale presenta:

- il profilo del volto di forma curvilinea,
- i capelli corti, di forma riccia con inizio di calvizie nella parte frontale,
- la fronte alta, di forma lievemente concava, direzione sfuggente,
- le sopracciglia di forma tendenzialmente curvilinea,
- l'occhio destro è visibile solo in modo non sufficiente,
- il naso con radice profonda costituita da una concavità tra il termine del naso e l'intersezione con lo spazio intersopraccigliare, il profilo del dorso è di forma concava, si vede il contorno della narice (perché è ribaltata rispetto a quella sinistra a causa di una leggera deviazione del naso),
- la distanza naso labiale non è visibile per la presenza di baffi,
- l'orecchio destro di forma tendenzialmente ovale, di dimensioni medie,
- la bocca non è visibile,
- il mento di direzione intermedia e di forma convessa.

Le figure di comparazione costituite dal cartellino segnaletico di CC sono costituite da un'immagine di profilo destro e da una di fronte.

Il soggetto presenta:

- il profilo del volto di forma curvilinea,
- i capelli corti, di forma riccia con inizio di calvizie nella parte frontale,
- la fronte alta, di forma concava, direzione sfuggente,
- le sopracciglia di forma curvilinea, poco folte,

- gli occhi con bulbo oculare di forma rotonda, di direzione obliqua esterna con palpebra superiore scoperta,
- il naso con dorso di forma concava, radice profonda, piramide nasale leggermente ma completamente deviata a destra (il C.T. ha rilevato che quest'ultima costituisce una caratteristica saliente) con leggero ribaltamento della narice destra che si situa in posizione più alta rispetto alla narice sinistra,
- la distanza naso labiale non è visibile per la presenza di baffi,
- l'orecchio destro di forma tendenzialmente ovale, di dimensioni medie,
- il mento di direzione intermedia e di forma convessa.

Sulla base delle sopraindicate corrispondenze somatiche (in particolare la deviazione del naso con il conseguente ribaltamento della narice destra, il profilo del dorso nasale, la concavità profonda della radice del naso, concavità della fronte al terzo medio, il profilo del mento) il C.T. esprimeva un giudizio di compatibilità tra l'immagine del soggetto investigato e quella di CC.

10.3 CC è stato colpito da misura cautelare personale il 4 dicembre 2002 ed ha reso due interrogatori, rispettivamente al G.I.P. ed al P.M. precedente sui fatti contestatigli in questo procedimento.

Rispondendo al G.I.P. egli ha dichiarato di avere partecipato alle manifestazioni di Genova in occasione del G8, fin da quella del giorno 19 relativa ai Migranti. Aveva preso alloggio in un campeggio presso un istituto scolastico e lì era stato poi arrestato a fine mattina del 21/7/2001.

In merito a questo episodio spiegava che in quel momento la Polizia aveva fatto aprire un furgone presente nel campeggio, veicolo che lui aveva visto per la prima volta quel mattino e dal quale non aveva mai visto distribuire armi improprie. Non conosceva AR, il giovane che aveva le chiavi del veicolo.

Il giorno 20 luglio CC aveva seguito altri manifestanti alloggiati presso il medesimo istituto scolastico, questi si erano diretti verso un concentramento in Piazza Paolo da Novi.

Però a causa degli scontri già in atto non era neppure riuscito a raggiungere quella piazza e, essendo allergico ai lacrimogeni, si era recato al villaggio No Global sul lungo mare, dove vi era stata una carica della Polizia.

Negava gli addebiti, affermando di non essersi mai accompagnato agli esponenti del Blocco Nero, termine che neppure conosceva e di non conoscere CM.

Ipotizzava di essere stato scambiato per un'altra persona, anche perché in quei giorni indossava pantaloncini corti e non jeans e non disponeva né di uno zainetto né di un fazzoletto.

Precisava che durante la prima mattina del 20 si era recato al luogo del concentramento insieme ad un'amica, SA, anch'essa tratta in arresto il giorno 21. I due si erano divisi prima di raggiungere Piazza Paolo da Novi al momento di accorgersi degli scontri.

Si erano poi nuovamente incontrati solo la sera ad un'assemblea. Il giorno 21 non aveva partecipato a manifestazioni, era stato al mare da solo e poi, al

vedere l'arrivo della Polizia presso il campeggio, si era avvicinato per curiosità ed era stato fermato verso le ore 13.

Anche il 21 indossava pantaloncini corti.

Dichiarava di essere insegnante di lettere.

Rispondendo al P.M., CC negava di riconoscersi nelle immagini oggetto di contestazione, spiegando che in quei giorni indossava pantaloni corti e non i jeans che si vedono nelle foto.

Però poi doveva riconoscere di avere cambiato i pantaloni perché una sera vi era stato un acquazzone e si era bagnato.

Infine non ha escluso di essere la persona ritratta nella foto reperto 143-10 PS 0003 relativa alla manifestazione del 19 luglio.

Ha spiegato di essere arrivato a Genova insieme all'amica, SA e con lei aveva preso parte alla manifestazione dei Migranti, anche se ad un certo momento i due si erano divisi.

Ancora insieme alla SA la mattina del 20 si era recato in centro con l'autobus, scendendo non lontano da Piazza Paolo da Novi, dove l'imputato voleva incontrare il gruppo facente capo a BOVE'.

Però poiché nella piazza vi erano già degli scontri e CC è allergico ai lacrimogeni, i due avevano deciso di raggiungere il villaggio del GSF.

Quasi subito, a causa degli scontri, i due si erano persi di vista.

Nel suo percorso CC non aveva mai incontrato i Black Block, né manifestanti violenti o travisati, tracce di devastazione e neppure rappresentanti delle Forze dell'Ordine.

Aveva raggiunto il villaggio del GSF tra le 12.30 e le 14.00, la situazione intorno era tranquilla.

Quindi aveva fatto un giro sul lungomare e verso le 18.30 era ritornato al GSF, aveva preso parte ad un'assemblea ed aveva incontrato nuovamente la SA.

In relazione al proprio abbigliamento, oltre a quanto già ricordato a proposito dei pantaloni, aggiungeva di aver indossato una maglietta di cui non ricordava il colore.

Al momento dell'arresto indossava una maglia blu.

Precisava di conoscere molto bene la SA, sorella di un anarchico e aggiungeva di essere stato in gioventù anch'egli un anarchico, vicino al gruppo del fratello della donna.

Negava di possedere zaini e di avere indossato fazzoletti per ripararsi dai gas, non escludeva di avere avuto il possesso nei giorni di Genova di sacchetti contenenti degli alimentari.

Il 21 insieme alla SA si era recato al mare, quindi era tornato nei pressi del campeggio ed aveva visto arrivare la Polizia.

Un funzionario lo aveva riconosciuto come professore ed aveva domandato di procurare le chiavi di un camioncino.

CC si era adoperato per trovare quelle chiavi, altrimenti la Polizia lo avrebbe forzato.

Quindi era stato arrestato.

10.4 Gli elementi di cui sopra consentono di identificare con certezza la persona ritratta nelle foto oggetto di investigazione in CC.

Primo importante elemento di prova è costituito dall'arresto del medesimo il 21/7/2001 a Genova all'interno di un centro di accoglienza per i manifestanti. In tale centro si trovava un camion dal quale sia il giorno prima, sia quel medesimo 21/7/2001 erano stati distribuiti bastoni e mazze.

Al momento del controllo di polizia il veicolo era chiuso a chiave e CC ha ammesso di essersi adoperato per trovare le chiavi, sul furgone sono stati rinvenuti aste di plastica, bandiere, zaini con oggetti personali, caschi, cacciaviti, forbici, fotocopie delle piantine delle zone di Genova dove il giorno prima erano avvenuti gli scontri, tutti oggetti di carattere sospetto.

Il ritrovamento di CC vicino a quel veicolo e il suo adoperarsi per trovarne le chiavi costituiscono elementi di carattere indiziario circa il fatto che egli partecipasse al possesso del medesimo, quindi all'attività illecita osservata dall'elicottero anche il 20/7/2001 in Piazza Paolo da Nov, luogo dove egli ha ammesso di doversi recare. Ma oltre al contenuto del furgone, ciò che qui più rileva sono da un lato la sicura partecipazione del CC alle manifestazioni, da lui stesso ammessa, e dall'altro soprattutto le caratteristiche del suo abbigliamento.

In particolare la maglia blu visibile nella foto segnaletica appare di foggia non comune a causa della riga che la attraversa orizzontalmente sul petto e trova precisa corrispondenza con quella indossata dal soggetto investigato.

Ulteriore elemento di carattere indiziario a carico dell'imputato è la presenza al suo fianco, sia durante gli scontri (si veda l'episodio del Di per Di) sia durante le manifestazioni pacifiche, di una donna, corrispondente per fattezze fisiche e di abbigliamento ad SA, arrestata insieme a CC e con la quale quest'ultimo ha ammesso di essere venuto a Genova.

La C.T. fisionomica prodotta dal P.M. ha fornito un ulteriore elemento di conferma, individuando diversi elementi somatici coincidenti tra le immagini dell'ignoto e quella certamente ascrivibile all'imputato e l'assenza di elementi di esclusione, concludendo con un giudizio di compatibilità tra le due figure.

Le caratteristiche somatiche e di abbigliamento della persona investigata sono state oggetto di approfondimento da parte del teste ZAMPESE che le ha ritrovate in tutte le immagini in seguito attribuite al CC.

Ed effettivamente sulla base delle numerose immagini acquisite il Collegio ritiene la completa corrispondenza delle fattezze fisiche (capelli, stempiatura, baffi) e dell'abbigliamento dell'ignoto a quelle dell'imputato.

Quest'ultimo ha negato di riconoscersi nelle immagini, anche se ha dovuto ammettere di avere cambiato i pantaloncini corti, bagnati a causa di un acquazzone e non ha potuto escludere di essere la persona ritratta in una foto, peraltro non relativa agli scontri, in cui questi si mostra con le medesime caratteristiche fisiche e di abbigliamento (la maglia scura) del soggetto investigato.

10.5 Limitando in questa sede l'esame ai fatti commessi nell'ambito degli scontri del

Blocco Nero, osserva il Collegio come gli elementi di prova acquisiti fondano la penale responsabilità del CC in ordine ai fatti di devastazione e saccheggio contestati al n.1 prima parte e ai n. 4 e 5 del capo 12, nonché al reato di resistenza aggravata e continuata (capo 13).

L'imputato appare per la prima volta nelle immagini dei danneggiamenti e degli scontri avvenuti in Corso Torino tra l'incrocio con Corso Buenos Aires e quello con Via Pisacane.

Egli è ritratto davanti alle barricate mentre insieme ad altri, tra i quali la CM e VV ed i soggetti A e B, si contrappone alle Forze dell'Ordine.

CC tiene in mano una bottiglia ed altri corpi contundenti.

L'imputato segue i manifestanti del Blocco Nero e gli altri imputati in Piazza Tommaseo dove partecipa al danneggiamento dell'Agenzia n. 84 della banca CA.RI.GE. ed alla costruzione delle barricate da opporre alle Forze dell'Ordine.

In questa piazza CC si trova insieme a CM, VV, UD, MI, DP, oltre ai diversi soggetti indicati con le lettere dell'alfabeto.

Lo si vede infatti immediatamente davanti alla banca mentre questa viene assalita dalla folla e poi dietro la fila di cassonetti messa a sbarrare Via D'Invrea, mentre si china a raccogliere oggetti da lanciare.

La sua è dunque una partecipazione attiva alle condotte illecite.

Insieme agli altri egli si contrappone violentemente alle Forze di Polizia che cercano di liberare la piazza.

Lo si può osservare sulle barricate incendiate e poi in Via D'Invrea davanti agli Agenti ben oltre le barricate stesse.

Quindi, seguendo il percorso degli altri manifestanti del Blocco Nero e dei TAMBURINI, CC si sposta in Via Montevideo e lo si vede nei pressi della FIAT Brava in fiamme, poi in Via Tolemaide dove si trova anche FA, quindi davanti al sottopasso, dove viene ripreso anche DP.

Anche CC si porta nella zona di Corso Sardegna e poi in Piazza Giusti dove prende parte al danneggiamento totale ed al saccheggio del supermercato Di per Di (capo 12 n. 5).

Qui l'imputato viene ripreso insieme ad una donna, SA, mentre si trattiene a pochi passi dall'ingresso del Di per Di e tiene in mano due sacchetti di plastica (uno bianco ed uno giallo), provenienti dal supermercato saccheggiato e che appaiono piuttosto gonfi.

In un paio di immagini si vede CC mangiare, in altra lo si vede chinato mentre stappa una bottiglia, vicino a lui ci sono altre bottiglie e degli alimentari.

È la fase nella quale oltre all'imputato si trovano contemporaneamente davanti al supermercato anche AC, FA, DP, UD, MI, VV e CM ed altri manifestanti del Blocco Nero.

Poi però gli altri proseguono per Via Canevari mentre CC si ferma ancora in Piazza Giusti senza più raggiungerli.

CC verrà nuovamente individuato nel pomeriggio durante gli scontri a margine del corteo delle Tute Bianche in via Casaregis.

Anche in relazione a CC valgono le considerazioni svolte in precedenza per altri imputati.

Egli partecipa attivamente e volontariamente ai gravi danneggiamenti ed atti di saccheggio ascrivibili ai manifestanti del Blocco Nero, con i quali condivide il percorso lungo diversi quartieri della città e le condotte violente sia nei confronti delle cose sia nei confronti delle Forze dell'Ordine.

Le sue condotte non appaiono casuali, né dettate da mera curiosità perché egli si trova sovente in prima fila nel danneggiare gli arredi urbani, la banca, nel saccheggiare il supermercato e nel contrapporsi agli Agenti di Polizia.

Si tratta di condotte violente del tutto gratuite, non motivate da comportamenti scorretti dei pubblici ufficiali, in questa fase neppure configurabili e non prive di un certo tornaconto personale, come si vede in occasione del saccheggio del supermercato.

Restano pertanto pienamente integrati gli estremi oggettivo e soggettivo dei contestati reati di devastazione e saccheggio e di resistenza ai pubblici ufficiali.

11. DP viene accusato, unitamente ad altri, del reato di devastazione e saccheggio aggravato (capo 26) in relazione al danneggiamento degli arredi urbani e delle proprietà pubbliche collocati in numerose vie e piazze della città (n.1), al danneggiamento anche a mezzo incendio dell'Agenzia n. 84 della banca CA.RI.GE. di Piazza Tommaseo n. 14/R (n. 2) ed al danneggiamento totale e saccheggio del supermercato Di per Di di Piazza Giusti n. 16-18/R (n.3). Al capo 27 viene contestato all'imputato, in concorso con altri, il reato di resistenza aggravata ai danni di pubblici ufficiali appartenenti alle Forze dell'Ordine in Piazza Tommaseo, Via Tolemaide, Corso Torino e Piazza Giusti.

Vi è infine al capo 28 la contestazione della contravvenzione di cui all'art. 5 co. 1 L. 152/1975 in relazione alla partecipazione a manifestazione tenuta in luogo pubblico in condizioni di travisamento del volto (un fazzoletto), reato che risulta peraltro già estinto per prescrizione².

L'identificazione dell'imputato è resa possibile sulla base di due diversi elementi di prova: 1 le indagini di P.G., 2 la comparazione fisionomica di alcune immagini investigate con altre di sicura riferibilità al DP.

11.1 Il teste ZAMPESE ha individuato un soggetto che compare in diverse immagini relative al percorso dei manifestanti del Blocco Nero a partire da Piazza Tommaseo per arrivare a Piazza Giusti davanti al supermercato Di per Di.

Questi indossa un casco bianco, una maglia verde con un disegno bianco nella parte posteriore, pantaloni scuri e porta un borsello scuro a tracolla.

Da altra immagine si può vedere che la maglia verde presenta un logo bianco nella parte anteriore sinistra e che il soggetto indossa un paio di scarpe beige chiaro ed è alla guida di uno scooter.

² Per le considerazioni concernenti la prescrizione dei reati contravvenzionali contestati agli imputati si veda il paragrafo 2 di questo capitolo.

Del veicolo si riesce a vedere la targa: si tratta di una moto YAMAHA, intestata a DMA.

Presso la medesima abitazione venne eseguita una perquisizione a carico del DP che vi venne trovato insieme alla DMA in data 8/3/2004.

DP ha infine eletto domicilio proprio ivi.

ZAMPESE ha messo in evidenza come i particolari fisici e di abbigliamento del soggetto investigato corrispondono in tutte le immagini acquisite.

11.2 Alcune delle immagini ipotizzate come riferibili all'imputato sono state oggetto di una comparazione fisionomica, la provenienza di queste è stata chiarita dal teste ZAMPESE.

Il C.T. del P.M. Dr. CAVALERA ha spiegato come le immagini siano state messe a confronto somatico.

La prima immagine (figura 1) mostra il viso del soggetto investigato A di tre quarti destra, la seconda (figura 2) mostra il medesimo di tre quarti sinistra, la persona indossa un casco ed una maglietta.

Le immagini del soggetto investigato sono scarsamente dettagliate e le caratteristiche somatiche non sono completamente visibili perché la persona è travisata dal casco.

Il soggetto A nella figura 1 presenta:

- la linea di contorno cranico di forma tendenzialmente ellissoidale,
- grado di adiposità generale del volto medio-abbondante,
- i capelli non visibili,
- la fronte visibile parzialmente, non sufficiente per un giudizio sulla morfologia,
- le sopracciglia a forma tendenzialmente curvilinea,
- gli occhi non visibili a sufficienza,
- il naso con dorso di direzione tendenzialmente rettilinea e lobulo di grandi dimensioni,
- l'orecchio non visibile,
- la bocca tendenzialmente stretta e di direzione rettilinea,
- il mento di forma tendenzialmente circolare.

La figura 2 conferma i dati emergenti dalla figura 1.

Il confronto tra le figure 1 e 2 da un lato e quella di DP offre diversi elementi omogenei tra loro:

- il contorno cranio facciale di forma tendenzialmente ellissoidale,
- i capelli, non visibili in 1 e 2, appaiono nella foto comparativa frontale come lisci, corti, di colore castano scuro,
- la fronte parzialmente visibile in 1 e 2, nella foto frontale è di tipo alto,
- le sopracciglia sono tendenzialmente curvilinee in tutte le immagini,
- gli occhi non sono visibili in 1 e 2, mentre nella foto frontale hanno direzione rettilinea, la palpebra è fisiologicamente scoperta,

- il naso nelle figure 1 e 2 risulta avere direzione tendenzialmente rettilinea e lobulo grande, la foto frontale conferma il lobulo di grandi dimensioni e la direzione rettilinea del dorso,
- l'orecchio non visibile nelle figure 1 e 2, nella foto frontale ha dimensioni grandi rispetto al viso,
- la bocca è stretta e rettilinea in tutte e tre le immagini,
- il mento risulta circolare in tutte e tre le immagini.

Le correlazioni positive tra le diverse immagini hanno consentito al C.T. di esprimere un giudizio di compatibilità parziale al limite con la compatibilità.

11.3 Gli elementi di cui sopra consentono di identificare con certezza la persona ritratta nelle foto oggetto di investigazione in DP.

Elemento che appare di tutta rilevanza è la circostanza che un soggetto che da un esame delle foto investigate risulta del tutto somigliante a DP si trovi in possesso di uno scooter intestato alla convivente del DP.

Questa è una circostanza che l'imputato, pur avendone l'occasione durante il processo, non ha smentito in alcuna maniera.

La stessa DMA a dibattimento si è avvalsa della facoltà di non rispondere prevista per le persone parenti o conviventi con gli imputati.

La C.T. fisionomica prodotta dal P.M. ha fornito un elemento di conferma, individuando diversi elementi somatici coincidenti tra le immagini dell'ignoto e quella certamente ascrivibile all'imputato e l'assenza di elementi di esclusione, concludendo con un giudizio di compatibilità tra le due figure.

Deve concludersi come siano stati raccolti più elementi di carattere indiziario che appaiono gravi e tra di loro concordanti nel far identificare il soggetto investigato con l'imputato, elementi non smentiti da quest'ultimo.

11.5 Il Collegio osserva come gli elementi di prova acquisiti fondano la penale responsabilità del DP in ordine al solo fatto di sottrazione di beni dal supermercato Di per Di (capo 26 n. 3) che deve essere qualificato come furto aggravato, nonché al reato di resistenza ai pubblici ufficiali contestato al capo 27.

Egli compare per la prima volta nelle immagini relative alla contrapposizione con le Forze dell'Ordine ed ai danneggiamenti avvenuti in Piazza Tommaseo. Nelle immagini si vedono il fumo dei lacrimogeni provenienti da Corso Buenos Aires e l'imputato DP.

Questi dapprima si trova davanti alla Banca Antonveneta, poi all'arrivo dei lacrimogeni si allontana di corsa verso Via Montesuello.

Durante la sua corsa DP passa davanti all'Agenzia della CARIGE, ma non lo si vede compiere nessuna attività nei confronti dello sportello bancario. Tra i manifestanti interessati agli scontri si notano, in questo reperto, VV ed i soggetti A e B.

Nelle immagini di altri reperti acquisiti si vedono in questa stessa zona e contemporaneamente anche la CM, CC, UD e la MI.

D'ora in poi DP segue i manifestanti del Blocco Nero: lo si vede in Via Montevideo mentre passa vicino alla FIAT Brava della WIN RENT, poi in Corso Torino all'imbocco del sottopasso ferroviario in sella alla moto intestata alla DMA.

Infine si trova presso il Dì per Dì, al cui saccheggio prende parte attiva.

In particolare rileva la foto del reperto 120 DSCF0143 che mostra questo imputato davanti al supermercato con in mano una bottiglia di vetro, intorno a lui molti altri manifestanti si appropriano di beni alimentari, tra di essi si vedono gli imputati AC e CC.

Rilevano ancora le immagini del reperto 41 che mostrano come DP abbia momentaneamente parcheggiato la moto (frame 0010) e si sia introdotto nel Dì per Dì dal quale lo si vede uscire con alcuni sacchetti di plastica ben gonfi di oggetti (frame 0012-0033).

Anche la foto reperto 120 P Giusti Scontri RP 10 mostra DP allontanarsi con i sacchetti del supermercato.

Da questo momento non si trovano più immagini che dimostrino la presenza di questo imputato sui luoghi degli scontri.

Egli evidentemente ha abbandonato i manifestanti del Blocco Nero.

Gli elementi di cui sopra consentono di ritenere pienamente provata la commissione ad opera del DP di un furto aggravato, ai sensi articoli 625 n. 2 e 7 a causa della violenza su cose esposte alla pubblica fede e dell'art. 61 n. 5 c.p. a causa della situazione di minorata difesa relativamente ai beni sottratti, ai danni del supermercato Dì per Dì.

Questo avviene in un contesto del tutto particolare però gli elementi acquisiti non paiono sufficienti a dimostrare l'adesione di questo imputato al più ampio disegno di devastazione e saccheggio ascrivibile ai manifestanti del Blocco Nero.

In particolare l'imputato è presente in Piazza Tommaseo, dove si contrappone alle Forze dell'Ordine, ma non lo si vede prendere parte a nessun tipo di danneggiamento, né degli arredi urbani né dell'agenzia della banca CARIGE.

Il fatto contestato al capo 26 n. 3 va dunque qualificato come furto aggravato, non come devastazione e saccheggio che richiede la commissione di più fatti.

Dagli episodi contestatigli ai n. 1 e 2 del medesimo capo l'imputato deve invece essere assolto, ai sensi del secondo comma dell'art. 530 c.p.p., per non aver commesso il fatto.

Provata è la penale responsabilità del DP per il reato di resistenza aggravata contestatogli al capo 27 perché lo si vede prendere parte alla contrapposizione con la Polizia all'intersezione tra Piazza Tommaseo e Corso Buenos Aires. Con la sua presenza DP rafforza il gruppo di coloro che resistono al tentativo degli Agenti di riprendere il controllo della Piazza e poi, quando vengono lanciati i lacrimogeni, lo si vede allontanarsi di corsa.

Anche successivamente, spostandosi insieme ai manifestanti del Blocco Nero e quindi contribuendo ad infoltirne il gruppo egli si pone come antagonista delle Forze di Polizia e ciò fonda la contestata continuazione nel reato di resistenza.

12. UD e MI vengono accusati, unitamente ad altre persone, del reato di devastazione

e saccheggio aggravato (capo 64) in relazione al danneggiamento degli arredi urbani e delle proprietà pubbliche collocati in numerose vie e piazze della città (n.1), al danneggiamento degli uffici della POSTE ITALIANE s.p.a. di Corso Sardegna n. 2 (n. 2), al danneggiamento totale e saccheggio del supermercato Di per Di di Piazza Giusti n. 16-18/R (n.3), al danneggiamento totale e saccheggio del supermercato Di per Di di Via Canevari n. 110 r (n.4) ed al danneggiamento dell'agenzia n. 7 del Banco di Chiavari e della riviera Ligure di Via torti n. 162 r (n.5).

Al capo 65 viene contestato ai due imputati, in concorso con altri, il reato di resistenza aggravato ai danni di pubblici ufficiali appartenenti alle Forze dell'Ordine in Piazza Tommaseo, Corso Sardegna, Piazza Giusti, Via Canevari, Via Torti e sul Ponte di Terralba.

Vi è infine al capo 66 la contestazione della contravvenzione di cui all'art. 5 co. 1 L. 152/1975 in relazione alla partecipazione a manifestazione tenuta in luogo pubblico in condizioni di travisamento del volto (una maschera antipolvere per UD, una maschera antipolvere ed un fazzoletto per MI), reato che risulta peraltro già estinto per prescrizione.

L'identificazione dei due imputati è stata resa possibile da quattro elementi di prova: 1 il riconoscimento personale di entrambi ad opera di un Ufficiali di P.G. che li conosce direttamente, 2 le indagini di P.G. con il sequestro presso l'abitazione di alcuni indumenti corrispondenti a quelli portati dall'uomo ritratto nelle foto oggetto di indagine, 3 la comparazione fisionomica positiva di alcune immagini investigate con altre di sicura riferibilità ai due, 4 le dichiarazioni con le quali UD si è riconosciuto nelle foto oggetto di contestazione.

12.1 Il teste Vincenzo ALBERGHINA, Ispettore della DIGOS di Messina escusso all'udienza del 28/2/2006, dichiarava di aver visionato le immagini degli scontri verificatisi durante il G8 inviati anche al suo ufficio dai colleghi di Genova. Si trattava di tantissime immagini e in esse riconobbe sia UD sia MI. Spiegava di conoscere i due per motivi professionali.

UD fa parte del movimento antagonista di Messina e lo aveva visto prendere parte a diverse manifestazioni organizzate in quella città, come ad esempio l'occupazione del centro Olimpia 47. In tali occasioni aveva sentito direttamente il giovane e poteva quindi dire di conoscerlo bene.

Nelle foto ricevute da Genova il teste riconobbe UD per le caratteristiche fisionomiche, le dimensioni del corpo, l'altezza e la corporatura.

Anche MI fa parte dell'area antagonista messinese e risulta aver preso parte alle diverse manifestazioni controllate dal teste.

La donna è nota per le sue caratteristiche fisiche, dato che è molto magra, alta m. 1,70, ha il viso scavato ed i capelli biondastri.

Il teste aveva riconosciuto anche la MI nelle foto pervenute da Genova.

La donna delle foto risulta travisata, ma di lei si vedeva il tatuaggio particolare intorno all'ombelico, del tutto corrispondente a quello esistente sulla medesima zona del corpo della MI (si vedano i rilievi foto segnaletici).

In seguito ALBERGHINA aveva partecipato alla perquisizione dell'abitazione di UD delegata dal P.M. di Genova in relazione ai reati oggetto di odierna contestazione. In casa dell'imputato venne sequestrato materiale coincidente con quello delle foto: un paio di scarpe da ginnastica con suola bianca e lacci marroni, un paio di bermuda verde militare, uno zainetto.

Durante la perquisizione era presente, tra gli altri, anche la MI.

Esaminando alcune foto a dibattimento, il teste riconosceva UD nel reperto 120 Piazza Giusti Scontri RP 20: l'imputato si trova sulla destra e tiene in mano una lattina, si appresta a bere, indossa bermuda verde militare, una maglietta bianca, scarpe da ginnastica, è rasato.

Nel reperto 041202 004 relativo all'esecuzione della perquisizione del 4/12/2002 il teste riconosceva nella donna all'estrema sinistra MI e se stesso come la seconda persona a sinistra.

Quindi riconosceva le foto del materiale sequestrato a UD: lo zainetto, le scarpe da tennis con la suola bianca, i pantaloni bermuda con le ampie tasche laterali. Il teste riconosceva la foto reperto 70H-OGGS2RAS come quella ricevuta a Messina e che gli aveva permesso di riconoscere sia UD sia la MI nonostante la donna fosse travisata.

I due si vedono insieme ed è noto che sia allora sia in seguito stavano sempre insieme.

La donna ritratta nella foto corrispondeva alla MI nelle caratteristiche fisiche: la carnagione ed il fatto di essere magra, corrispondeva anche il tatuaggio intorno all'ombelico.

12.2 ZAMPESE ha posto in evidenza i particolari somatici e di abbigliamento che ricorrono in tutte le immagini che ritraggono i due soggetti investigati, i due appaiono sempre insieme.

Il giovane viene ripreso in primo piano di schiena, indossa una maglia chiara, si nota la tracolla rosso e blu di uno zaino, ha i capelli rasati, porta un paio di occhiali ed una collana al collo, sopra l'orecchio si vede il laccio di una mascherina.

La foto è tratta Piazza Tommaseo vicino alle barricate, è il contesto nel quale agiscono i manifestanti del Blocco Nero.

Lo stesso giovane è ritratto in altra immagine contestuale alla precedente: si trova nella parte centrale della foto dietro il tabellone del semaforo, indossa una maglia bianca e pantaloni bermuda con tasche laterali calzati bassi, scarpe da ginnastica scure con inserto chiaro e suola bianca, ha uno zaino a tracolla, indossa una mascherina, ha i capelli rasati, occhiali da vista, lo zaino a tracolla, protezioni su entrambi gli avambracci.

Nella medesima immagine vicino al giovane si nota una ragazza che sta parlando con un terzo che porta in testa una maglia di diversi colori ed è travisato.

La ragazza ha delle protezioni sul braccio sinistro tipo gommapiuma beige, analoghe a quelle del giovane investigato, porta una mascherina bianca, una maglia grigia, una tracolla e degli occhiali tipo nuoto non da vista.

Nella foto reperto 70H OGGS2-RAS si apprezzano i particolari dei due, la ragazza presenta un tatuaggio all'altezza dell'ombelico, è travisata da un fazzoletto, indossa una maglia a maniche corte grigia che lascia scoperto l'addome, porta un maglione verde in vita, gli occhiali da nuoto e scarpe da ginnastica.

In data 4/12/2002 in occasione dell'esecuzione della misura cautelare personale era stata eseguita una perquisizione a carico di UD che aveva portato al sequestro di un paio di scarpe blu con inserti laterali e suola bianca marca PUMA, un paio di pantaloni bermuda verdi con grosse tasche laterali e dello zaino rosso e blu.

ZAMPESE indicava i particolari di questi oggetti come del tutto corrispondenti a quelli delle foto oggetto di investigazione.

Al momento dell'esecuzione della misura cautelare e della perquisizione a carico di UD nella abitazione di questi si trovava anche la MI che ivi risiedeva. A carico della donna erano poi stati eseguiti i rilievi segnaletici fotografici ed una perquisizione in data 13/3/2003.

12.3 Alcune delle immagini ipotizzate come riferibili ai due imputati sono state oggetto di una comparazione fisionomica, la provenienza di queste è stata chiarita dal teste ZAMPESE ed è comunque desumibile dagli atti.

Il C.T. del P.M. Dr. CAVALERA ha spiegato come le immagini siano state messe a confronto somatico.

12.3.1 Per quanto concerne la posizione di UD il C.T. aveva a disposizione 3 figure oltre ad una foto comparativa:

- la figura 1 è un particolare di immagine più grande evidenziato con freccia gialla, il soggetto investigato (soggetto A) vi compare di profilo sinistro,
- la figura 2 mostra una persona che cammina, vestita con il medesimo abbigliamento di A, ritratta di profilo destro e parzialmente travisato,
- la figura 3 è una foto frontale di poco dettaglio, il soggetto indossa una maschera,
- la figura 4 costituisce la foto di comparazione frontale dell'indagato.

Le immagini 1, 2 e 3 non appaiono di buon dettaglio. L'individuo A ritratto nella figura 1 presenta:

- il profilo cranio facciale di forma tendenzialmente curvilinea,
- grado di adiposità generale del volto medio,
- i capelli rasati,
- la fronte alta, medio larga,
- le orecchie di piccole dimensioni, tendenzialmente di forma ovale,
- la barba incolta, di forma tendenzialmente a pizzo, se ne vede di più sul mento,
- l'abbigliamento è costituito da una maglietta bianca a maniche corte, pantaloni bermuda verde scuro con tasche laterali, calze corte azzurro chiaro, scarpe da ginnastica, occhiali con montatura scura.

L'individuo della figura 2 presenta:

- grado di adiposità generale del volto medio,
- i capelli rasati,
- la fronte alta e mediamente larga,
- le orecchie di piccole dimensioni e forma ovale,
- la barba incolta, l'
- abbigliamento è costituito da una maglietta bianca a maniche corte bianca indossata sopra una maglietta gialla a maniche lunghe gialla, pantaloni bermuda verde scuro con tasche laterali, calze corte azzurro chiaro, scarpe da ginnastica, occhiali con montatura scura, zaino rosso blu, mascherina protettiva bianca sulla bocca.

L'individuo della figura 3 presenta:

- la linea di contorno cranico facciale di forma tendenzialmente poligonale,
- la fronte alta mediamente larga,
- grado di adiposità generale del volto medio,
- i capelli rasati,
- la fronte alta e mediamente larga,
- le orecchie di forma ovale, di piccole dimensioni, distaccate rispetto alle ossa parietalioccipitali,
- abbigliamento è costituito da una maglietta bianca a maniche corte, occhiali con montatura scura e di forma circolare, zaino rosso blu, mascherina protettiva bianca sulla bocca.

La figura di UD presenta:

- la linea del contorno cranico facciale di forma tendenzialmente poligonale,
- grado di adiposità generale del volto medio,
- i capelli rasati,
- baffi di media lunghezza,
- la fronte alta e mediamente larga,
- le orecchie di forma ovale, di piccole dimensioni, distaccate superiormente.

Il C.T., eseguite le comparazioni tra le diverse immagini esprimeva un giudizio di similitudine a causa dello scarso dettaglio delle foto del soggetto investigato.

12.3.2 Per quanto riguarda la posizione di MI il C.T. aveva a disposizione un'immagine di una donna, indicata come soggetto A, che spinge un carrello da supermercato.

La donna è completamente travisata, di lei si vedono pochi elementi:

- i capelli sono lunghi, ondulati, di colore scuro,
- l'occhio destro appare di dimensioni ampie,
- naso con lobulo e pinna nasale destra stretta,
- un tatuaggio raffigurante un disegno tribale in zona ombelicale.

La figura dell'imputata presenta:

- il blocco facciale di forma ellissoidale,
- i capelli lunghi, ondulati, di colore castano chiaro,
- la fronte alta e mediamente larga,
- l'orecchio destro di medie dimensioni e di forma tendenzialmente rettangolare,
- le sopracciglia mediamente folte, di forma a linea spezzata,
- gli occhi di dimensioni ampie e di direzione lievemente obliqua verso l'interno,
- il naso con piramide a base stretta, lobulo medio, pinne piccole e narici strette,
- la distanza naso labiale media,
- la bocca medio-larga con labbro superiore sottile e labbro inferiore ampio,
- il mento convesso,
- un tatuaggio raffigurante un disegno tribale in zona ombelicale.

Il C.T. spiegava di aver posto a confronto i tatuaggi visibili tanto nell'immagine investigata quanto in quella della MI.

Sulla base di questo confronto il C.T. esprimeva un giudizio di compatibilità totale tra i due tatuaggi a causa della piena compatibilità e della piena corrispondenza di tutti gli elementi costitutivi delle figure del tatuaggio nonché della posizione dei due tatuaggi sul corpo.

Sulla base della coincidenza di alcuni elementi somatici il C.T. esprimeva un giudizio di similitudine tra il soggetto A e l'indagata.

Il difensore chiedeva chiarimenti sulla forma dell'ombelico nelle due diverse fotografie e il C.T. spiegava che quella del soggetto investigato è immagine di buona definizione ma l'ombelico si vede meno rispetto al disegno del tatuaggio. Per quanto concerne l'ombelico, inoltre, le due immagini non si possono comparare a causa dell'esposizione alla luce e della definizione.

12.4 UD è stato raggiunto da misura cautelare personale e nel corso dell'interrogatorio di garanzia si è avvalso della facoltà di non rispondere. Lo stesso comportamento ha tenuto in occasione di successivo interrogatorio del P.M., ma in questa occasione ha inteso rilasciare dichiarazioni spontanee. Affermava di non aver mai preso parte ad attività politiche del centro sociale Olimpia 47, da lui frequentato esclusivamente al fine di organizzare degli spettacoli. Negava di aver mai fatto parte di gruppi anarchici o violenti, anzi nel 1999 aveva prestato servizio civile come obiettore di coscienza.

Non aveva mai commesso reati di matrice violenta, l'unico reato commesso era stato l'imbrattamento di un'auto della Polizia in occasione di una manifestazione relativa al traffico pesante nel centro della città, fatto per il quale aveva ricevuto una multa.

Era partito per Genova il 18 luglio e alla stazione era stato controllato dalla DIGOS che aveva verificato come non portasse con se corpi contundenti né oggetti atti al travisamento personale.

Non era in possesso di indumenti neri.

Prendendo visione delle immagini oggetto di contestazione (album allegato al verbale di interrogatorio), UD si riconosceva in tutte le immagini.

Spiegava che già il 19 aveva ricevuto nel luogo di pernottamento una mascherina di plastica bianca antipolvere per difendersi dai lacrimogeni.

Il giorno 20 era rimasto nel corteo principale fino alle ore 13, poi, spinto dalla curiosità, si era avvicinato al luogo dei disordini.

Negava di aver tenuto una sbarra in mano nell'immagine della foto n. 1 (corrispondente al reperto 70H-OGGRYTZT), che diceva essere in mano di qualcuno che gli stava davanti.

Definiva il contesto dell'immagine come concitato, ma diverso da come lui si comportava nella foto, cioè in posizione statica e non travisato come gli altri.

Nelle foto 3 e 4 (corrispondenti al reperto 75-100_FUJI-DSCF0125) il contesto era analogo, lui era distaccato dalle azioni violente ma non poteva abbandonare quel luogo perché la Polizia picchiava chi provava ad allontanarsi.

All'interno del proprio zaino UD portava dei panini e delle bottiglie e lattine, nella foto 6 (reperto 49 foto 38) teneva una bottiglia presa dallo zaino.

Le foto 7 e 8 (reperto 186-1-0187), 9 (reperto 186-1-0188), 10 (reperto 238 TG Digos 0014) e 11 (reperto Polizia Scientifica foto Piazza Tommaseo) ritraevano il medesimo contesto, UD era l'unico vestito di bianco, protetto solo dalla mascherina, non aveva atteggiamenti aggressivi né di fuga.

Era fuggito solo al momento del lancio dei lacrimogeni.

La foto 12 (reperto 164-249 0013) UD veniva ripreso mentre cercava di allontanarsi, era l'unico che cercava di allontanarsi.

Nella foto 14 (reperto 120 P Giusti Scontri RP 21) UD era l'unico immobile mentre tutti gli altri erano esagitati.

Nella foto 16 (reperto 120 P Giusti Scontri RP 20) UD ha una lattina in mano che diceva provenire dal proprio zaino.

Per il resto la situazione era sempre la stessa: lui tranquillo e statico e gli altri esagitati.

La foto 18 (reperto 41 Telegenova 0022) dimostrerebbe che UD si stava allontanando dagli scontri, perché insieme a lui oltre a persone vestite di nero si vedono anche persone definite "normali".

Negava che il carrello ritratto nella foto 20 (rectius 19 corrispondente al reperto 70H-OGGS2RAS) contenesse solo alimentari, egli vi scorgeva anche della spazzatura. Inoltre, trovando ad oltre mille chilometri da casa non riteneva sensato appropriarsi di tutta quella roba.

Il carrello non era nella sua esclusiva disponibilità, perché vi erano molti carrelli e chiunque poteva armeggiare intorno ad essi.

La foto non dimostrava che UD fosse entrato nel supermercato o avesse concorso anche solo moralmente nel saccheggio.

La bottiglia visibile nella foto 21 (e anche nella 20, rispettivamente reperto 209 Motomixer 0011 e 0010) era stata probabilmente raccolta da UD da terra, senza l'intenzione di lanciarla e senza capire che raccogliendola avrebbe dovuto rispondere di saccheggio.

La foto 22 (reperto 104 rullo G foto 031) risultava scattata verso le 17, cioè alcune ore dopo le precedenti.

Egli teneva in mano non una spranga ma uno skate board, trovato per strada e preso per passione e non sottratto ad un negozio.

Negava di aver usato lo skate board di legno contro il bancomat perché si sarebbe rotto.

Negava di aver premeditato alcuna azione violenta e di aver seguito il Blocco Nero fino al carcere di Marassi.

Dopo il G8 aveva preso parte a manifestazioni nella propria città senza compiere atti di violenza.

MI non risulta essere mai stata interrogata, né aver rilasciato dichiarazioni sui fatti.

12.5 Gli elementi di cui sopra consentono di identificare con certezza i due soggetti investigati negli imputati UD e MI.

Per UD rileva il riconoscimento compiuto dal teste ALBERGHINA che conosce l'imputato per motivi professionali, nonché l'esito della perquisizione domiciliare che ha consentito di rinvenire capi di abbigliamento ed accessori identici a quelli portati dal soggetto investigato.

Si tratta di due prove dirette dell'identità del soggetto investigato con l'imputato. A ciò devono aggiungersi i riscontri derivanti dalla comparazione fisionomica positiva, dalle osservazioni di ZAMPESE che ha ritrovato i particolari fisici e dell'abbigliamento del giovane in tutte le immagini investigate.

UD, infine, si è riconosciuto nelle immagini contestate.

Per MI rileva il riconoscimento compiuto dal teste ALBERGHINA che la conosce per motivi professionali, nonché l'esito delle indagini da cui risulta come la stessa conviva con UD, particolare che riscontra il dato emergente dalle immagini investigate nelle quali la donna oggetto di indagine viene ripresa sempre a fianco all'uomo sicuramente identificato in UD.

Anche in questo caso il riconoscimento e il risultato delle indagini risulta confermato dai riscontri costituiti dalla comparazione fisionomica positiva e dalla circostanza che in tutte le immagini della donna oggetto di indagine questa appaia con le medesime caratteristiche fisiche e di abbigliamento.

Sul primo elemento di riscontro si rileva il buon valore identificativo derivante dalla compatibilità totale tra il tatuaggio della donna oggetto di investigazione e quello presente sul corpo della MI.

Già il disegno appare non comune ed è identico nelle due immagini (si veda la comparazione a pag. 8 della relazione fisionomica sull'imputata), ma poi i due tatuaggi sono posti esattamente nel medesimo punto del corpo di una donna che mostra anche le medesime caratteristiche corporee.

La coincidenza di questi elementi conferma il giudizio globale di identità tra la persona investigata e l'imputata.

12.6 Il Collegio ritiene i due imputati responsabili dei reati loro ascritti ai capi 64 e 65, con la sola eccezione relativa a MI del fatto di cui al n. 5 del capo 64.

I due si vedono nelle immagini per la prima volta in Piazza Tommaseo, insieme ai coimputati CM, VV, CC ed ai soggetti , B e C (capo 64 n.1).

UD è ripreso dietro una barricata incendiata e MI si trova vicino a lui.

A differenza di quanto sostenuto da UD circa il suo atteggiamento distaccato rispetto agli scontri si deve rilevare che lo stesso tiene una pietra in ciascuna delle mani (non una bottiglia o una lattina), oltre ad avere delle protezioni su ciascuno degli avambracci.

Anche la MI si trova dietro le barricate, erette per fronteggiare e ritardare l'intervento della Polizia.

UD si vede anche in altre immagini di questo contesto: nel reperto 235 foto 32 è dietro le barricate una delle quali è incendiata, immediatamente davanti a lui a terra vi sono numerosi sassi provenienti dal disselciamento della piazza e dei suoi arredi, su di un cassonetto vi è un manifestante vestito di nero.

La foto reperto 88A 047bn mostra la stessa scena ripresa da altra angolazione: i due imputati sono vicini tra loro, sono travisati e portano le protezioni agli avambracci, si trovano immediatamente dietro la barricata sopra la quale sta in piedi il manifestante vestito di nero.

I due si trattengono nella piazza per tutto il tempo in cui vi rimangono i coimputati e i manifestanti del Blocco Nero.

Durante questo periodo i due imputati fanno parte di coloro che si vedono contrapporsi alle Forze dell'Ordine che cercano di riprendere il controllo di Piazza Tommaseo.

Le affermazioni di UD, di non aver potuto allontanarsi perché la Polizia picchiava tutti quelli che cercavano di farlo, non appaiono convincenti perché Piazza Tommaseo ha diverse possibilità di uscita mentre la Polizia sopraggiungeva solo da Corso Buenos Aires.

I due imputati avrebbero quindi avuto tutta la possibilità di allontanarsi subito dalla piazza, anche prendendo le vie che poco dopo i manifestanti avrebbero percorso del tutto indisturbati da parte delle Forze dell'Ordine.

Le immagini dei reperti 238, 70H-OGGRYTZT, 75-100_FUJI-DSCF0125, 135 0024754 E mostrano UD in Piazza Tommaseo proprio davanti agli Agenti o comunque nelle prime file di coloro che resistono alle Forze dell'Ordine. Lo stesso dicasi sia per UD sia per la MI nella foto reperto 135 0024 7579 in cui compare anche VV.

Nella foto reperto 186-1-0187 e nella foto reperto 186-1-0188 si vedono i manifestanti che, a causa del lancio di lacrimogeni, cominciano ad allontanarsi da Piazza Tommaseo.

Tra di loro vi è UD che tiene una pietra in mano.

UD e la MI compaiono nelle immagini che documentano il passaggio dei manifestanti del Blocco Nero in Corso Sardegna.

I due vengono ripresi nelle immediate vicinanze dell'Ufficio postale, mentre questo viene assalito e pesantemente danneggiato (capo 64 n. 2).

Non è vero quanto affermato dall'imputato che egli si sia allontanato perché le immagini lo mostrano sia mentre si avvicina (frame 001-004), sia mentre si trova molto vicino all'Ufficio Postale (frame 005-007) , sia mentre si allontana (frame 009-0014).

Nelle diverse immagini si nota come UD, oltre a portare la mascherina (strumento in quel momento del tutto inutile per ripararsi dai lacrimogeni che non venivano lanciati, utile invece per travisarsi), tiene nella mano sinistra una grossa pietra (frame 0012-0014).

La MI viene ripresa (frame 0012-0020) dapprima proprio davanti all'Ufficio Postale poi mentre si muove verso Piazza Giusti.

La donna è sempre travisata, porta le protezioni agli avambracci ed un rotolo di nastro nelle mani.

È evidente come in questo contesto e con il proprio atteggiamento i due non abbiano svolto il ruolo passivo di meri spettatori, ma abbiano contribuito a rafforzare il proposito di chi distruggeva l'Ufficio Postale, concorrendo quindi moralmente in questo singolo episodio.

Questa è la conclusione che si deve trarre considerando che i due hanno seguito per un lungo tratto il gruppo dei manifestanti dediti ai danneggiamenti senza dissociarsene nell'unico modo possibile, cioè allontanandosi.

L'atteggiamento dei due, che sono entrambi travisati e di UD in particolare che porta in mano costantemente delle grosse pietre, è di adesione alle condotte di danneggiamento compiute materialmente dagli altri.

Quindi i due arrivano, sempre unitamente agli altri manifestanti del Blocco Nero tra cui i coimputati, presso il Dì per Dì di Piazza Giusti (capo 64 n. 3).

Nella foto reperto 163 006 si vede dall'alto UD davanti al supermercato non lontano da VV, FA e da altri soggetti già visti seguire il medesimo percorso.

Nelle foto reperto 120 Piazza Giusti Scontri RP 20 e reperto 120 Piazza Giusti Scontri RP 21 si vedono entrambi gli imputati sulla strada davanti al supermercato. UD ha posto il proprio zaino in un carrello del Dì per Dì che si trova immediatamente davanti a lui e tiene in mano una lattina.

Tutto intorno altri manifestanti si vedono in possesso di oggetti sottratti al supermercato, a terra si notano delle bottiglie di vino.

In questo contesto di saccheggio totale del supermercato è difficile credere a quanto sostiene UD, di avere cioè consumato una bevanda prelevata dal proprio zaino e non dal supermercato, quando si vede l'imputato tenere lo zaino proprio in un carrello del Dì per Dì.

Nello stesso contesto di Piazza Giusti si trovano anche AC, FA e CC a dimostrazione del percorso comune seguito da questi imputati.

È noto che dopo l'episodio di Piazza Giusti sia DP sia CC si allontanano dai manifestanti del Blocco Nero.

Invece UD e MI seguono ancora il percorso di questi ultimi e prendono parte, ancora una volta attiva, al saccheggio del Dì per Dì di Via Canevari (capo 64 n.4).

I due si vedono seguire il corteo nella zona di Via Canevari, quindi vengono ripresi davanti alla saracinesca divelta del Dì per Dì, proprio sotto la sua insegna.

I due escono dal supermercato (a 00.24 del filmato), UD tiene in una mano una bottiglia e nell'altra una confezione di bottiglie (frame 009), la MI ha in mano un sacchetto ed una confezione di alimentari (frame 0012).

Nel frame 012 si nota anche il tatuaggio intorno all'ombelico della donna. I due sono costantemente travisati e neppure in questa occasione vi sono lanci di lacrimogeni.

Al fine di poter trasportare meglio gli oggetti sottratti al supermercato UD e MI utilizzano il carrello sottratto al Dì per Dì di Piazza Giusti.

Ciò si nota nelle immagini dei reperti 41 Telegenova, 86, 115-11 (frame 003), 229 IMG2309 che riguardano l'aggressione ad un cineoperatore in moto.

In tutte queste immagini si vedono i due imputati in possesso del carrello, spinto materialmente di solito dalla MI, ma in qualche immagine anche da UD.

Anche la foto reperto 70H OGGS2RAS mostra i due in possesso del carrello che risulta colmo (non di rifiuti come affermato da UD ma) di generi alimentari che vengono sistemati proprio dal giovane.

Nello stesso contesto vengono incendiati un carro attrezzi e diversi carrelli posti a formare una barricata e vengono saccheggiate altri negozi.

I manifestanti del Blocco Nero proseguono verso monte, anche UD e MI li seguono e si vedono passare davanti all'agenzia n. 14 della banca San Paolo IMI.

La sede stradale appare ingombra delle barricate formate dai cassonetti e dalle campane per la raccolta differenziata.

Da questo momento in avanti non vi sono più immagini di MI, mentre UD viene ripreso più tardi in Via Torti mentre colpisce con uno skate board il bancomat dell'istituto di credito Banco di Chiavari e della Riviera Ligure (capo 64 n. 5).

Le immagini non lasciano dubbi sul gesto dell'imputato ripreso in due diverse fotografie mentre si avvicina alzando lo skate (foto 031) e mentre con questo colpisce (foto 034) il bancomat.

La deposizione del teste SACCHI ha confermato come tra gli altri danni anche il vetro del bancomat di quell'agenzia venne sfondato.

I fatti commessi dai due imputati così come accertati integrano gli estremi oggettivo e soggettivo del reato loro contestato al capo 64, con l'eccezione relativa alla sola MI per il fatto di cui al n. 5.

Quelli ai quali i due imputati hanno preso parte attiva sono danneggiamenti ed atti di depredazione patrimoniale gravi, reiterati, compiuti volontariamente ed insieme a numerosissime altre persone, in un contesto nel quale - per il numero degli autori, per la gravità delle loro condotte, per la contemporanea commissione di altri gravi fatti come gli incendi, i saccheggi di ulteriori esercizi commerciali e la contrapposizione violenta nei confronti delle Forze di Polizia - l'ordine pubblico di interi quartieri è stato gravemente turbato.

Deve pertanto riconoscersi che le condotte dei due imputati costituiscono il delitto di devastazione e saccheggio.

La MI deve essere assolta, ai sensi dell'art. 530 comma 2 c.p.p., dall'episodio di cui al capo 64 n. 5, perché, per quanto la donna si trovasse sempre insieme ad UD, non vi è prova sufficiente che la stessa vi abbia attivamente partecipato.

Le condotte dei due imputati integrano anche il reato di resistenza aggravata e continuata di cui al capo 65 perché i due hanno dapprima attivamente partecipato alla resistenza in Piazza Tommaseo, quindi hanno volontariamente seguito per un lungo tratto i manifestanti del Blocco Nero aderendo al loro programma di distruzione generalizzata e di opposizione alle Forze dell'Ordine, mediante le barricate e gli incendi disseminati lungo il percorso.

In relazione all'adesione al programma di violenza generalizzata degli altri manifestanti non si può dimenticare che in più occasioni ed in luoghi diversi UD viene fotografato in possesso di grosse pietre che certo non gli conferiscono l'atteggiamento tranquillo e distaccato dalle azioni violente da lui affermato.

13. AC ed VA vengono accusati in concorso con persone rimaste ignote del reato di devastazione e saccheggio aggravato (capo 3) in relazione al danneggiamento degli arredi urbani ed alle proprietà pubbliche collocati in numerose vie e piazze della città (n.1), al danneggiamento di uno scooter giallo in Corso Torino (n. 2), al furto della Vespa Piaggio PX 125 targata GE 162553 di proprietà di LAURIA Marco (n. 3), al furto della Vespa Piaggio targata GE 253692 di proprietà di ITOLLI Eleonora (n. 4) del danneggiamento totale e del saccheggio del supermercato Di per Di di Piazza Giusti (n.5), dell'aggressione con bottiglie incendiarie ad un mezzo blindato (VTC) della Polizia di Stato in Piazza Tommaseo (n. 6), dell'assalto con bottiglie incendiarie alla caserma della Polizia Stradale (n. 7).

Ulteriori accuse mosse ai due imputati in concorso riguardano i reati di resistenza aggravata (capo 4) e di fabbricazione, detenzione, porto in luogo pubblico ed uso mediante esplosione di bottiglie incendiarie (capi 5, 6, 7 e 8), infine vengono elevate le contravvenzioni concernenti il porto in luogo pubblico di un manganello telescopico, una catena ed un coltello a serramanico strumenti atto ad offendere le persone (capo 9) ed il travisamento della propria persona (capo 10). Al solo VA viene contestato anche il reato di lesioni personali aggravate ai danni dell'Ispettore della Polizia di Stato SANCINETO Antonio (capo 11). Come per tutti gli altri imputati i reati contravvenzionali sono estinti per prescrizione.

13.1 L'identificazione dei due imputati è stata resa possibile innanzitutto dal loro arresto avvenuto verso le ore 18 del 20 luglio.

Al momento dell'atto di P.G. i due portavano i caschi ed i capi di abbigliamento visibili nelle immagini raccolte, nonché erano in possesso della Vespa blu sottratta a Marco LAURIA parimenti ritratta nei diversi reperti con i due a bordo.

Nelle immagini concernenti i fatti investigati il conducente del veicolo indossa un casco scuro, una maglietta senza maniche nera con diversi disegni ritraenti ciascuno un teschio con le tibie incrociate, simbolo dei pirati, pantaloni neri a salopette nera

che nella parte posteriore ha un'etichetta, un chefir bianco con un reticolato nero, scarpe da ginnastica rosse con disegni laterali bianchi.

Subito dopo l'arresto i due imputati vennero sottoposti al fotosegnalamento e AC risulta indossare proprio una maglietta nera con un disegno bianco nella parte anteriore: del disegno si vede solo la parte superiore che appare come forma compatibile con la sommità di un teschio ed è attraversata da una riga nera corrispondente alla benda dell'immagine completa.

Al momento dell'esecuzione della misura cautelare personale, il 4/12/2002, nell'abitazione di AC vennero rinvenuti e posti sotto sequestro un chefir bianco con un reticolato nero, una maglietta nera con diversi disegni ciascuno dei quali ritraente un teschio con le tibie incrociate ed un paio di pantaloni neri a salopette con un'etichetta chiara nella parte posteriore (cfr. le foto dei reperti sequestrati contenute nel DVD personale).

Nelle diverse immagini dei fatti il passeggero della Vespa porta un casco rosso una giacca tipo tuta blu scura con strisce bianche sulle maniche, una vistosa imbottitura sotto alla tuta corrispondente al giubbotto antiproiettile, dei jeans strappati in più punti.

Come si è visto al momento dell'arresto VA risultava indossare un giubbotto antiproiettile.

Non è stata svolta consulenza tecnica di tipo fisionomico ma entrambi gli imputati si sono riconosciuti nelle immagini loro contestate.

13.2 Le dichiarazioni dei due imputati.

Rispondendo all'esame dibattimentale AC ha riconosciuto la propria persona nelle immagini prodotte dal P.M., dichiarando di avere calzato scarpe rosse da ginnastica e di avere guidato due scooter.

Egli è un musicista e il 18 luglio era partito per Genova per curiosità.

Sul treno proveniente da Palermo incontrò VA che conosceva da tempo e che era solo, i due pertanto fecero il viaggio insieme e durante gli avvenimenti di Genova rimasero insieme per tutto il tempo.

In questa città alloggiarono presso la scuola Paul Klee e il 19 luglio parteciparono alla manifestazione dei MIGRANTES, definita bellissima e pacifica.

Il 20 i due avevano seguito la massa di persone, senza una chiara idea di dove recarsi, in città c'era tanta confusione e loro avevano girato un po' a casaccio.

Con l'autobus arrivarono vicino alla stazione verso le 12.30, seguirono gli altri e notarono la massa di persone ferma nella piazza vicino al sottopasso di Corso Torino, c'erano anche dei contingenti di Polizia ed alcuni manifestanti parlavano con gli Agenti.

La situazione appariva tranquilla, l'imputato non aveva notato danneggiamenti, poi improvvisamente ci fu la prima carica da parte delle Forze dell'Ordine contro manifestanti pacifici probabilmente difesi da scudi di plexiglas nella zona di Via Tolemaide incrocio con Corso Torino.

In seguito seppe trattarsi dei manifestanti del corteo delle Tute Bianche. Al momento della prima carica questi non apparivano pronti a resistere, mentre in

occasione delle successive riuscirono ad organizzare delle barricate. AC si trovava quasi sempre insieme a VA.

Al momento della prima carica l'imputato si trovava distante, forse alle spalle del corteo.

Appena si diffuse la notizia le persone cominciarono a muoversi in modo confuso. I due imputati si trovarono in un dato momento alle spalle dei Carabinieri, poi insieme ai manifestanti.

I due giravano cercando di capire cosa fare, volevano scappare perché si sentivano in pericolo di vita, quindi ebbero l'idea di trovare il modo per muoversi più velocemente e pensarono di impadronirsi di una Vespa che trovarono buttata fra i cassonetti, senza bloccasterzo e probabilmente usata per costruire delle barricate.

Era una Vespa blu e fu AC a guidarla perché aveva maggiore esperienza di questo tipo di veicoli e perché VA era più giovane.

I due volevano usare il veicolo per allontanarsi da lì e tornare alla scuola dove dormivano, anche se non ne ricordavano il nome, non certo per fare ritorno a Palermo.

I due scappavano ma qualsiasi direzione prendessero incontravano sempre degli scontri e dovevano ritornare indietro, rimanevano così nella medesima zona tra Via Casaregis e Via Tolemaide, ovunque le strade erano affollate, raramente i due potevano raggiungere una certa velocità.

Oltrepassarono il sottopasso di Corso Torino diverse volte e arrivarono in Piazza Giusti nei pressi del supermercato Di per Di verso le 15 o 15.10.

Lo scenario appariva simile a quello di altri luoghi, c'erano già scontri in diverse strade: in Via Tolemaide, nelle strade laterali, verso Piazza Verdi, probabilmente non c'erano ancora scontri in Corso Torino.

In Piazza Giusti c'era un assembramento di persone, diversi oggetti a terra e trovò un supermercato appena finito di saccheggiare.

I due arrivarono dopo la fine del saccheggio, la piazza era abbastanza piena, si vedeva gente entrare e uscire dal negozio, ma erano pochi, segno che il saccheggio stava per concludersi.

I due si fermarono in quella piazza perché c'erano solo manifestanti e in mezzo alla massa si ritenevano più sicuri.

Volevano informarsi sulla strada da prendere per tornare alla scuola ma non ne ricordavano il nome, inoltre incontrarono ben pochi genovesi.

AC assistette ad una rissa tra manifestanti, perché una parte rimproverava all'altra ciò che era successo.

Egli non si inserì in questa disputa.

I due ritornarono in Via Tolemaide alle spalle del corteo sempre nel tentativo di scappare.

Quindi si portarono nella zona di Piazza Tommaseo e Via Dassori, dove avevano trovato la Vespa perché volevano lasciare il veicolo in quella zona, dove il proprietario avrebbe potuto trovarla.

Lasciarono il veicolo posteggiato su di un cavalletto in un angolo, consapevoli di non essere i suoi proprietari avevano cercato di riparare al danno.

Abbastanza vicino, ma non immediatamente a contatto con il luogo dove lasciarono la Vespa c'erano degli scontri.

I due si mossero a piedi per scappare, ma i blocchi stringevano la zona e non era possibile allontanarsi, trovarono così una seconda Vespa di color chiaro, si trovava a terra ed era senza bloccasterzo inserito, la presero e la misero in moto.

Guidava sempre AC e con questa seconda Vespa si mossero sempre nella stessa zona. Tennero questa seconda Vespa poco tempo, perché si ripresentò la stessa impossibilità di proseguire e furono costretti a lasciarla.

Inoltre venne la proprietaria di questa seconda Vespa e chiese ed ottenne la sua restituzione, i due chiesero anche scusa.

Restituita la seconda Vespa, i due si videro però impossibilitati a proseguire a piedi e ritornarono a prendere la prima Vespa, ciò avvenne tra le 17.30 e le 17.45.

Poco dopo vennero arrestati nella zona di Via Nizza, sempre mentre tentavano di scappare.

Arrivarono con la Vespa in quella zona, salirono la salita, non si accorsero dell'esistenza della caserma e si trovarono in una strada senza uscita, quindi scesero per lo stesso percorso.

In Via Nizza videro un gruppetto di sei o sette persone che davano loro le spalle e che facevano una barriera all'incrocio.

I due imputati non diedero loro importanza, non sapevano chi erano e poi erano in borghese, inoltre erano già passati di lì salendo senza notare nulla.

Da lì forse erano passati anche al mattino.

Quando i due giovani si trovavano a pochi metri dalle persone di spalle, queste ultime si accorsero di loro e saltarono loro addosso.

Solo in quel momento AC e VA capirono che quelli erano Poliziotti perché estrassero 3 manganelli e si scagliarono contro di loro.

AC ricevette dei colpi sulle mani diretti a farlo cadere e sulla testa, dove portava il casco.

Le persone che non avevano il manganello tentavano di bloccare la Vespa.

I due imputati caddero insieme agli agenti, ci fu confusione.

AC portava un marsupio ma non aveva bottiglie.

La Vespa cadde e si aprirono i due bauletti, quello davanti e quello di dietro dai quali uscirono gli attrezzi della Vespa.

In seguito AC venne a sapere che il proprietario della Vespa aveva riconosciuto quegli attrezzi come propri.

Tra questi c'era la bottiglia dell'olio perché non esistono più i distributori di miscela e tutti circolano con la bottiglia dell'olio per farsi la miscela.

Lo stesso proprietario aveva detto che quella era una bottiglietta per olio da miscela, invece i Poliziotti dicevano che era una bomba Molotov.

I due avevano trovato i caschi per strada, non erano i loro, non ricorda se li avevano presi sulla prima Vespa o se li avevano trovati per terra.

VA era vestito con i jeans, una giacchetta blu ed un casco rosso, portava una catena come cintura ed indossava un giubbotto antiproiettile trovato per terra.

Era stato AC a chiedere a VA di indossare il giubbotto per un senso di protezione verso l'amico più giovane, non sapeva precisare dove e quando avevano trovato questo giubbotto.

13.3 VA non si è sottoposto all'esame dibattimentale sono stati pertanto acquisiti ai sensi dell'art. 513 comma 1 c.p.p. gli interrogatori da lui resi durante le indagini preliminari, in particolare al G.I.P. del Tribunale di Genova il 23/7/2001, al G.I.P. del Tribunale di Palermo il 6/12/2002 e al P.M. di Genova il giorno 1/2/2003.

Nella prima occasione l'imputato dichiarava che durante la manifestazione e gli scontri era stato preso dal panico e insieme ad un'altra persona si era appropriato di uno scooter abbandonato per terra.

Volevano scappare dalla folla, ma finirono in un vicolo cieco.

Tornando indietro erano stati colpiti con una manganellata da alcuni Agenti in borghese che non avevano intimato loro l'alt.

Negava di avere detenuto e lanciato contro gli Agenti delle bottiglie con benzina. Sotto la carica dei Poliziotti la moto cadde e da sotto la sella uscì una bottiglia di plastica contenente del liquido.

L'imputato portava una catena come cintura e mentre scappava aveva trovato un giubbottino di tipo rigido che aveva indossato per paura di essere colpito da qualcosa. Negava la pertinenza a sé degli altri oggetti sequestrati.

Era venuto a Genova per fare un viaggio approfittando di prezzi speciali, non aveva opposto resistenza, aveva avuto molta paura.

Di fronte al G.I.P. di Palermo il 6/12/2002 l'imputato si dichiarava estraneo alle accuse mossegli e si avvaleva della facoltà di non rispondere.

Al P.M. di Genova il giorno 1/2/2003 VA ammetteva il furto di due motocicli Vespa, respingendo gli altri addebiti.

Era venuto a Genova perché interessato alle manifestazioni anche se non faceva parte di gruppi o movimenti, non era mai stato in precedenza in questa città.

Sul treno proveniente da Palermo aveva incontrato tra gli altri AC.

Con lui si era mosso il giorno 20, portandosi in centro con l'autobus tra le 12 e le 13. In una strada larga che aveva su di un lato la ferrovia vi era molta folla, non sapeva dire se si trattasse di gruppi particolari.

Dopo il lancio di fumogeni l'imputato e AC si erano allontanati per la paura insieme a molti altri.

Osservava gli accadimenti stando nelle retrovie del corteo.

Quando gli scontri erano ormai divenuti violenti ed erano iniziate le devastazioni, i due tentarono di allontanarsi, trovarono una Vespa blu a terra e AC la rialzò e si mise alla guida.

I due si allontanarono velocemente, girando senza costrutto per un po' fino a giungere in una piazza, dove VA, stanco, si era seduto a terra per decidere il da farsi. Circa venti metri davanti a lui c'era un supermercato già saccheggiato, alcune persone stavano ancora entrando ed uscendo.

L'imputato chiacchierò per un po' con un ragazzo presente.

Quindi lui ed AC tornarono in Via Tolemaide e vicino a Via Dassori lasciarono la Vespa in modo che il proprietario potesse ritrovarla.

Girarono un po' a piedi, trovarono una seconda Vespa, questa volta chiara, che presero ma che restituirono poco dopo alla proprietaria che lo aveva riconosciuto, scusandosi per averne fatto uso.

I due si aggirarono a piedi per quella zona, facendo considerazioni sulla situazione di "guerra" alla quale assistevano e decidendo di riconsegnare al suo proprietario anche la Vespa blu.

Ritrovarono il veicolo dove lo avevano lasciato e lo ripresero per restituirlo.

Durante il successivo percorso incontrarono alcune persone in borghese che si pararono loro davanti.

I due sulla Vespa caddero e ricevettero delle manganellate.

VA venne trascinato per un braccio all'interno di una caserma, non vide armi da fuoco.

Nessuno dei Poliziotti era caduto per terra, c'era una persona in borghese che diceva di smettere a chi stava colpendo i due ragazzi con il manganello.

L'imputato rivide questa persona all'interno della caserma mentre si lamentava di essersi fatto male ad una gamba.

Quindi gli Agenti chiesero ai due se fossero i proprietari della Vespa, al momento della caduta dal bauletto del motociclo uscirono vari oggetti, tra cui una bottiglia contenente liquido per fare miscela.

In caserma qualcuno disse che era ora di smettere di picchiare i due ragazzi. L'imputato aveva una catena che usava come cintura, i documenti, un casco rosso che aveva portato da Palermo sapendo che poteva servirgli come protezione, il giubbotto antiproiettile che aveva trovato vicino alla Vespa blu.

Gli Agenti gli fecero posare questi oggetti su di una scrivania.

Anche AC aveva un casco.

Si riconosceva nella foto n. 4 a pag. 1998 (si tratta di immagine estratta dal reperto 143.50 della Polizia Scientifica e che ritrae il passeggero di un motoveicolo mentre sta lanciando un sasso), ma non ricordava la circostanza.

13.4 Per quanto riguarda i fatti connessi con l'arresto dei due imputati (capi da 4 a 7 e capo 11) si osserva quanto segue.

Gli Agenti di Polizia, quali agenti di pubblica sicurezza hanno il dovere di vegliare al mantenimento dell'ordine pubblico e della sicurezza dei cittadini e a tal fine compiono le attività ed i controlli ritenuti necessari.

Un controllo di polizia in tanto è legittimo in quanto sia sorretto da una motivazione logica e, in base agli elementi noti al momento in cui viene deciso, appaia sussistere il fondato sospetto dell'esistenza di un'irregolarità che deve essere accertata.

Così ad esempio l'art. 41 T.U.L.P.S. prevede l'espletamento di una perquisizione quando gli ufficiali od agenti di polizia giudiziaria "abbiano notizia, anche se per indizio" della detenzione di armi non denunciate.

L'esito positivo o meno dell'atto non è di regola indice della sua legittimità, un controllo di polizia può essere del tutto legittimo anche se ha esito negativo perché, continuando nell'esempio, non si trovano armi non denunciate.

Anzi i controlli infruttuosi, ma non per questo illegittimi, rappresentano la parte statisticamente più rilevante dell'attività di polizia.

Premesso ciò si rileva che la verifica di legittimità del controllo compiuto nei confronti dei due imputati deve riguardare i presupposti e le modalità di questo, più che il suo esito.

In altri termini, è risultato che al momento del fermo i due fossero in possesso di un motociclo rubato ma questo fatto non era noto e neppure supposto dagli operanti che non fermarono la Vespa per tale motivo.

A dibattimento ESPOSITO ha riferito di aver notato i due che girovagavano intorno alla caserma, il passeggero aveva un casco rosso integrale, teneva in mano qualcosa di simile ad una bottiglia, aveva anche un giubbotto antiproiettile.

Come si vede dalle foto la figura di VA mostra un vistoso rigonfiamento sotto la maglia che può dar adito a qualche sospetto e all'occhio esperto di un Agente di Polizia può apparire come un giubbotto antiproiettile.

Anche MENNELLA ha riferito di aver notato i due ed in particolare il passeggero che portava un giubbotto antiproiettile.

Egli racconta anche dell'episodio precedentemente e direttamente osservato durante il quale i due avevano lanciato una bottiglia incendiaria contro un blindato della Polizia. Dopo questo fatto i due gironzolavano nella zona e MENNELLA ed i colleghi avevano deciso di fermarli, quando essi apparvero davanti agli Agenti il passeggero teneva una bottiglia in mano che lanciò contro gli operanti che intimavano loro l'alt. Pare elementare il rilievo che il lancio di una bomba incendiaria contro un blindato della Polizia costituisce un grave delitto, motivo che rende doveroso identificarne e fermarne gli autori.

Però nel verbale di arresto questo fatto non viene posto a fondamento della decisione di fermare i due sulla Vespa, anzi viene totalmente omesso.

La spiegazione data dagli operanti, aver redatto l'atto mediante colleghi della D.I.G.O.S., in un ufficio diverso dal proprio, in presenza di numerosi altri verbalizzanti, quindi in una situazione di grande confusione, a tarda sera (il verbale inizia alle 21 e sembra chiudersi alle 22.30, al momento cioè dell'avviso al P.M. dell'avvenuto arresto) non pare del tutto convincente.

Ciò perché la circostanza che i due operanti aggiungano particolari che appaiono rivestire una notevole importanza (come il lancio di una bottiglia Molotov contro un blindato) solo in un momento successivo all'arresto presta il fianco ad una critica di scarsa genuinità, dato che in qualsiasi ricostruzione genuina vengono fin da subito evidenziati gli elementi più importanti e qualificanti.

Nel verbale di arresto i due Agenti hanno posto a fondamento del fermo solo il fatto che entrambi gli occupanti della moto fossero a viso coperto ed avessero delle bottiglie in mano che poi all'alt degli operanti lanciavano.

Poi a dibattimento è stato spiegato come al momento di arrivare vicino agli Agenti solo il passeggero VA teneva la bottiglia in mano e che solo dopo l'intimazione

dell'alt la Vespa si era fermata, il conducente aveva estratto la propria bottiglia, quindi entrambi avevano lanciato.

La correzione sembra rispondere a logica, dato che per guidare la Vespa è necessario tenere entrambe le mani sul manubrio, soprattutto la destra che di solito comanda uno dei freni e l'acceleratore.

Non sembra agevole immaginare AC che guida con la sola mano sinistra, senza poter accelerare ma tenendo nel contempo una bottiglia incendiaria nella destra.

Rimane però la contraddizione tra quanto scritto nel verbale di arresto e quanto riferito a dibattimento e anche questa viene spiegata come conseguenza della confusione e della stanchezza al momento di redigere il verbale.

Il motivo del fermo è stato indicato nel possesso da parte di VA di un giubbotto antiproiettile e di una bottiglia, questa notata da ESPOSITO già prima del fermo, prima ancora che la Vespa si dirigesse in Via Nizza dove c'era il posto di blocco della Finanza quando i due venivano visti gironzolare intorno alla caserma.

La difesa ha ipotizzato l'arbitrarietà del fermo e la legittimità della reazione dei due imputati, che escluderebbe pertanto la loro punibilità per questa parte del reato di resistenza a P.U. loro contestato al capo 4.

Questo capo fa riferimento specifico sia alla condotta tenuta dai due imputati al momento dell'arresto, sia ad altra e diversa condotta tenuta poco prima con il lancio di pietre e di una bottiglia incendiaria verso le Forze di Polizia e sulla quale si tornerà più avanti.

Per quanto concerne il controllo compiuto davanti alla caserma della Polizia Stradale deve escludersi la sussistenza di un atto arbitrario dei Pubblici Ufficiali operanti. Anche a prescindere dall'episodio del lancio della bottiglia molotov contro il VTC, l'atto era determinato dalla necessità di controllare due giovani che gironzolavano su di una Vespa in una zona che non può essere soltanto e semplicisticamente definita come limitrofa alla caserma, ma che quel giorno era stata teatro di violenti scontri. I due erano stati visti dirigersi in una via dove vi era un posto di blocco e gli Agenti ipotizzarono che sarebbero ritornati indietro, cioè che avrebbero evitato il controllo da parte della Guardia di Finanza e i due erano effettivamente ritornati indietro. Ancora, ESPOSITO ha ricordato di aver visto il passeggero con in mano qualcosa che somigliava ad una bottiglia e questo poteva essere un elemento da accertare. Il passeggero mostrava un rigonfiamento sotto la maglia.

Entrambi avevano i caschi.

Per tutti questi elementi potevano emergere spiegazioni diverse: i caschi potevano servire per circolare sulla moto o anche per travisarsi, la bottiglia poteva contenere dell'acqua o della benzina, il rigonfiamento poteva rappresentare qualcosa di completamente neutro oppure di sospetto, come il giubbotto antiproiettile.

Perciò era necessario svolgere un accertamento, quindi fermare e controllare i due. Non si dimentichi che, per quanto i due testi di polizia non vi abbiano fatto riferimento, vi sono in atti immagini che mostrano i due imputati in sella alla Vespa della ITOLLI mentre si aggirano in Via Pozzo, poco distante dalla caserma della Polizia Stradale.

Le foto mostrano il trasportato, cioè VA, che nella mano sinistra tiene un sasso che poco dopo lancerà verso la sottostante Piazza Tommaseo ed un tubo metallico, probabilmente il manganello telescopico poi sequestratogli.

Forse sono questi due oggetti che da lontano sono apparsi ad ESPOSITO come un unico oggetto allungato a forma di bottiglia.

In ogni caso sia che si trattasse di una bottiglia sia che si trattasse di un manganello e di un sasso esiste in atti un riscontro su una condotta dei due che poteva destare sospetto in un operatore di polizia.

Il fermo ad opera degli Agenti della Polizia Stradale appare pertanto legittimo. Come noto l'atto di un P.U., ancorché legittimo, può essere arbitrario se compiuto con modalità non consentite perché contrarie a disposizioni di legge, a particolari doveri di ufficio o alle norme elementari del costume sociale.

Nella specie però neppure sotto questo profilo si può ritenere configurata l'arbitrarietà dell'arresto dei due imputati, perché le colluttazioni descritte dai diversi partecipi non appaiono eccedere quanto necessario all'atto.

Gli stessi testi della difesa hanno ricordato che i due ragazzi, pur non avendo atteggiamenti aggressivi, cercavano di divincolarsi e di scappare.

La scena deve essere sembrata particolarmente movimentata e violenta a degli osservatori non abituati ad osservare servizi di polizia, ma si trattava pur sempre di un arresto di due persone che si divincolavano, cioè opponevano resistenza attiva ed evidentemente volontaria.

Uno di questi, VA, durante la propria condotta colpiva intenzionalmente con un calcio l'Ispettore SANCINETO procurandogli le lesioni al ginocchio descritte nel capo 11 e dimostrate dalle certificazioni mediche acquisite.

I due imputati, dunque, appaiono responsabili del reato di resistenza a P.U. loro contestato al capo 4 nella parte relativa alle condotte tenute al momento del loro arresto.

VA risponde anche del reato di lesioni personali aggravate, contestatogli al capo 11.

13.5 Per quanto concerne il momento dell'arresto di AC e VA si deve procedere ora alla valutazione degli elementi di prova relativi agli ipotizzati reati di fabbricazione, detenzione e porto illegale di due bottiglie incendiarie che sarebbero state lanciate dai due contro la caserma della Polizia Stradale (capi 5-7 e capo 3 n. 7)³. L'esistenza e soprattutto la natura di queste due bottiglie in possesso di VA e di AC pare posta in dubbio da due ordini di elementi di prova, uno fondato sulle deposizioni dei testi della difesa e l'altro più strettamente legato alle deposizioni degli operanti ed agli atti redatti da appartenenti alla Polizia.

Come si è visto i tre testi della difesa, DI BARI, MELAOUAH e SOSTARO, hanno escluso di aver visto delle bottiglie durante l'episodio.

³ La terza bottiglia incendiaria indicata nei capi da 5 a 7 è quella fatta esplodere contro il VTC in piazza Tommaseo, fatto a cui fanno riferimento i capi 8 e 3 n. 6, sulla quale si tornerà in seguito.

I tre si trovavano per caso a pochi metri di distanza e lo hanno descritto sostanzialmente come un fermo dalle modalità violente compiuto nei confronti di due persone che non sembravano aver fatto nulla di male e che durante l'espletamento dell'atto si erano limitate a divincolarsi.

Si può ipotizzare che i tre, testimoni casuali, non fossero fin da subito attenti nei confronti di un fatto, il fermo, che non si attendevano.

Però la descrizione fornita, la breve distanza dal luogo degli avvenimenti, le risposte via via più precise alle domande sempre più incalzanti convincono della sincerità dei tre: essi videro dapprima forse di sfuggita arrivare la Vespa, videro però direttamente il momento in cui gli Agenti la fermavano e seguirono con attenzione l'intero episodio.

I tre hanno escluso di aver udito intimare l'alt.

Forse questo particolare può essere loro sfuggito nella fase iniziale, quando appunto l'attenzione doveva ancora focalizzarsi su quanto stava per accadere.

Poi però hanno escluso di aver visto bottiglie sia nella mani dei ragazzi sia nelle mani degli Agenti.

Questo specifico elemento non doveva sfuggire loro, non solo perché le due bottiglie sarebbero state lanciate contro gli Agenti, gesto molto visibile da una distanza di pochi metri, ma soprattutto perché poco dopo una delle bottiglie sarebbe stata recuperata dagli operanti mentre si trovava a terra davanti al portone della caserma, e i tre hanno dichiarato di aver seguito le fasi dell'arresto, rivolgendo una particolare attenzione a ciò che avveniva dietro il portone a vetri.

Nessuno dei tre ha notato bottiglie, neppure quella in plastica verde ritratta nelle immagini del reperto 143.50 in un ufficio della caserma pochi minuti dopo le 18⁴. Il secondo elemento di prova che pone in dubbio la ricostruzione fornita dagli operanti è costituito dalla comparazione tra la foto di quella che dovrebbe essere la bottiglia sequestrata a VA (foto n. 44 del DVD personale dei due imputati) con il contenuto delle deposizioni dei testi MENNELLA e NELIS.

La foto 44 mostra un oggetto dalla forma di bottiglia interamente avvolto in nastro isolante marrone.

MENNELLA l'ha descritta come una normale bottiglia d'acqua, probabilmente da litri 1,5, con dello scotch intorno, senza innesco.

NELIS ha fatto riferimento invece ad una bottiglia di plastica completamente rivestita di nastro da pacchi, contenuta in un sacchetto di plastica e legata in modo tale che lo stoppino di accensione era stato ricavato dai manici della busta di plastica avvolti su se stessi e tenuti insieme dal nastro adesivo per pacchi di colore marrone che avvolgeva la bottiglia.

Non era sicuro di riconoscere la bottiglia nella foto 44 perché in quei giorni ne aveva distrutte parecchie.

⁴ Durante il dibattimento la difesa ha mostrato nelle immagini del reperto 143.50 una bottiglia di plastica verde, di quelle usate per l'acqua minerale non avvolta in nastro isolante, ritratta negli uffici della Polizia Stradale pochi minuti dopo l'arresto dei due imputati. Questa parte del reperto 143.50, mostrata ai testi ma non prodotta, non può essere utilizzato ai fini del giudizio perché non è in atti e soprattutto perché non vi è prova, tranne la coincidenza del luogo e del momento, che si tratti proprio della bottiglia sequestrata a VA.

Questi elementi appaiono in contraddizione tra di loro, la bottiglia o non aveva innesco (MENNELLA) o lo aveva e questo era costituito dai manici di un sacchetto di plastica (NELIS).

Peraltro senza innesco quella bottiglia non può essere definita come incendiaria.

Si deve osservare come la bottiglia di plastica che sarebbe stata lanciata da VA conteneva un liquido che MENNELLA ha definito infiammabile sulla base dell'odore emanato, mentre NELIS ne ha descritto il colore e l'odore simile a quelli della benzina riferendo inoltre che al momento della distruzione questo liquido si era comportato proprio come la benzina.

Nessuno però ha svolto un accertamento tecnico su quel liquido, in modo da poterne dimostrare la natura.

Infine si deve notare che, nella ricostruzione fornita, questa bottiglia è stata distrutta ma in atti non risulta un'autorizzazione a tale operazione.

La conclusione a cui si deve giungere è l'assoluta incertezza sull'identità della bottiglia (quella avvolta nello scotch ma senza innesco, oppure quella avvolta nello scotch e contenuta nel sacchetto di plastica?), sulle sue caratteristiche (se non aveva l'innesco non era un ordigno incendiario) e soprattutto sul suo contenuto: il solo senso dell'odorato del teste MENNELLA non pare sufficiente a dimostrare oltre ogni ragionevole dubbio che si trattasse di benzina o comunque di un liquido infiammabile, inoltre non è sicuro che le dichiarazioni di NELIS siano riferite proprio alla bottiglia sequestrata agli imputati.

Peraltro, si deve notare che seppure non vista dai tre testi della difesa una bottiglia di plastica era comunque presente.

Marco LAURIA proprietario della Vespa ha ricordato di averne detenuta una nel bauletto.

Si trattava di una bottiglia da mezzo litro d'acqua, lui ci teneva l'olio per fare miscela non benzina o liquidi dall'odore simile a quello della benzina, essa non aveva più l'etichetta, aveva il tappo, non era avvolta, né incerottata in niente.

LAURIA non ha riconosciuto l'oggetto raffigurato nella foto 44 che non assomigliava alla bottiglia di sua proprietà.

Non si può neppure escludere che sia questa la bottiglia sottoposta a sequestro perché il verbale menziona soltanto "n. 1 bottiglia contenente liquido presumibilmente infiammabile" senza darne alcuna descrizione neppure volumetrica.

AC e VA hanno ricordato che al momento della caduta si erano aperti i bauletti della Vespa e ne erano usciti gli attrezzi, compresa la bottiglia della miscela.

Pare possibile che questa bottiglia possa aver contribuito alla confusione verificatasi in quei momenti sia a causa del movimentato arresto sia a causa della situazione generale.

Però anche in questo caso non si tratta di una bottiglia incendiaria perché conteneva solo dell'olio per miscelare la benzina e formare così il carburante della Vespa.

Analoghe considerazioni devono essere svolte per quanto riguarda la ipotizzata bottiglia di vetro lanciata da AC e infrantasi poco distante dal portone della caserma.

Innanzitutto nel verbale di arresto si riferisce che le due bottiglie lanciate "in direzione del portone d'ingresso ed all'indirizzo degli scriventi" si erano infrante

contro il portone, mentre a dibattimento i testi ESPOSITO e MENNELLA hanno menzionato una sola bottiglia di vetro infrantasi a poca distanza dal portone e questa contraddizione è stata spiegata, ancora una volta, con la scarsa qualità del verbale di arresto.

Ma, in secondo luogo e soprattutto, l'accertamento della natura di liquido infiammabile contenuto in questa bottiglia riposa ancora una volta soltanto sul senso dell'odorato dei testi ESPOSITO e MENNELLA elemento che pare insufficiente a dimostrare la natura di bottiglia incendiaria di quell'oggetto.

Si deve considerare, tra l'altro, come con ogni probabilità gli avvenimenti di quel giorno avevano riempito quei luoghi di oggetti ed odori di ogni genere.

Inoltre è del tutto notorio come un motoveicolo rovesciato, come la Vespa caduta, possa perdere del carburante, quindi provocare odore di benzina.

Pertanto non può ritenersi provato oltre ogni ragionevole dubbio che le due bottiglie che sarebbero state lanciate dagli imputati al momento del loro arresto costituiscano ordigni incendiari e sul punto gli stessi devono essere assolti ai sensi del secondo comma dell'art. 530 c.p.p. dai reati loro ascritti ai capi da 5 a 7 ed al capo 3 n. 7 perché il fatto non sussiste.

13.6 I rimanenti fatti di resistenza contestati al capo 4.

Come si è visto in precedenza le immagini del reperto 143.50 contenute nel DVD personale ritraggono i due imputati sulla Vespa della ITOLLI mentre percorrono Via Pozzo.

La sequenza mostra dapprima VA in possesso di sassi e di un manganello di metallo e poi mentre lancia un sasso da Via Pozzo verso la sottostante Piazza Tommaseo. Le immagini recano un orario, quello delle ore 17.37 di poco posteriore ai fatti di Piazza Alimonda culminati con l'uccisione di Carlo GIULIANI.

Come ricordato dal teste FIORILLO in Piazza Tommaseo era attestato un contingente della Polizia di Stato che proprio in quelle ore era stato fatto oggetto di pesanti attacchi anche con lanci di bottiglie incendiarie e di altro mentre cercavano di ristabilire l'ordine pubblico.

Si deve concludere che il lancio di quel sasso da parte di VA rappresenti un'aggressione volontaria alle Forze di Polizia presenti nella piazza sottostante e quindi integri il reato di cui all'art. 337 contestato in una parte del capo 4 diversa da quella relativa al momento del loro arresto.

13.7 Diverse considerazioni devono essere svolte in merito all'ipotizzato attacco con una bomba incendiaria al VTC della Polizia (capi 5, 6,7 e 8 e capo 3 n. 6). La prova è fornita dalle dichiarazioni del teste MENNELLA e dal riscontro offerto dalle dichiarazioni del teste FIORILLO.

Peraltro le prime appaiono non tranquillizzanti, considerando che egli non fa menzione di tale fatto nel verbale di arresto nei confronti di AC e VA, dove invece questo avrebbe dovuto essere menzionato per primo data la sua gravità. La difesa ha sostenuto l'inattendibilità delle dichiarazioni di MENNELLA anche sotto un altro profilo: egli ha riferito l'episodio ad un momento tra le 17 e le 17.20

spiegando che i due che avevano lanciato la Molotov procedevano su di una Vespa blu.

Il reperto 143.50 invece inquadra i due alle ore 17.37 su di una Vespa chiara, quella della ITOLLI.

Il Collegio non ritiene decisivo questo argomento, posto che l'episodio è riferito a quasi venti minuti prima delle 17.37 e che è pacifico come la sottrazione della Vespa della ITOLLI sia durata pochi minuti, tanto che alle 18 i due erano nuovamente in possesso della Vespa blu di LAURIA.

Resta però a minare l'attendibilità delle dichiarazioni di MENNELLA la contraddizione tra quanto riferito nel verbale di arresto, dove l'episodio del VTC non viene menzionato, e quanto dichiarato a dibattimento.

Per parte loro le dichiarazioni rese dal teste FIORILLO appaiono attendibili, ma non individualizzanti.

In altri termini FIORILLO ha ricordato sia la presenza di blindati nel suo contingente sia gli attacchi con bottiglie Molotov ma non ha specificamente indicato un attacco portato da due persone su di una Vespa che, date le caratteristiche dei due, potessero essere identificate nei due imputati.

Appare possibile che MENNELLA abbia effettivamente visto qualcuno che lanciava una bottiglia incendiaria verso un blindato in piazza Tommaseo, anche perché la caserma di Via Saluzzo si trova nelle immediate vicinanze e in posizione appena più elevata rispetto a questa piazza.

Non appare però certo che autori di questo fatto siano proprio i due imputati. I quali pertanto dovranno essere assolti dai relativi reati, ai sensi del secondo comma dell'art. 530 c.p.p., per non aver commesso il fatto.

13.8 I furti contestati ai capi 1 e 2.

I due imputati sono pacificamente responsabili dei furti delle due Vespe, fatti dimostrati dalle immagini, dalla circostanza che i due al momento dell'arresto fossero in possesso di una delle due Vespe nonché dalla loro confessione.

La difesa ha sostenuto la natura di furto d'uso delle due condotte, quindi la non punibilità per mancanza della querela.

I due imputati hanno sostenuto di essersi impossessati dei due veicoli per allontanarsi dalla zona pericolosa.

Peraltro di uno (la Vespa blu) si sono impossessati due volte, del secondo hanno mantenuto il possesso per pochi minuti, dovendolo poi restituire perché inseguiti dalla proprietaria.

Nessuno dei due fatti può essere qualificato come furto d'uso perché lo scopo di allontanarsi dai luoghi pericolosi, che coincidono con quelli dove sono stati presi i mezzi, è incompatibile con quello di restituzione all'avente diritto che comporta il ritorno negli stessi luoghi.

Inoltre nel caso del veicolo di LAURIA, le immagini dimostrano come i due imputati se ne siano avvalsi per scorazzare per le vie della città dove venivano compiuti (e dove gli stessi partecipavano ad) altri fatti reato, come Piazza Giusti e le zone intorno a Piazza Tommaseo.

Il racconto di entrambi gli imputati appare infatti ben poco attendibile nella parte in cui colloca il furto della prima Vespa in un momento successivo alla carica al corteo delle Tute Bianche, cioè dopo le 14.56 mentre in realtà essi sono in possesso della Vespa già poco dopo le 13.30.

In particolare i due risultano seguire per un tratto il percorso dei manifestanti del Blocco Nero.

Si veda ad esempio il reperto 70H CD27 OGGSBXKS che ritrae i due sulla Vespa davanti al sottopasso di Corso Torino e dietro alcuni manifestanti apparentemente turchi in un momento in cui i manifestanti del Blocco Nero raggiungono e oltrepassano il sottopasso verso Corso Sardegna intorno alle ore 14.

Si vedano le foto 2, 4, 5, 7, 14 e 15 del reperto 41 che inquadra i due che percorrono Via Montevideo mentre bruciano le auto ivi incendiate dal Blocco Nero, auto che invece al successivo passaggio del corteo delle Tute Bianche saranno già completamente consumate e spente.

Si veda il reperto 120 DSCF 0148 che ritrae AC in possesso della Vespa blu davanti al Di per Di di Piazza Giusti in un'immagine nella quale si vede anche FA con lo scudo blu, immagine ritratta quindi poco dopo le ore 14, ben prima cioè della carica al corteo in Via Tolemaide.

La Vespa di LAURIA quindi è stata usata per alcune ore, non solo momentaneamente e non è stata immediatamente restituita al proprietario, dato che i due imputati se ne sono impossessati una seconda volta ancora al fine di allontanarsi da quei luoghi. Anche la Vespa di ITOLLI non è stata sottratta per farne un uso temporaneo, dato che la finalità era sempre quella di allontanarsi da quei luoghi e non è stata restituita spontaneamente dagli imputati alla proprietaria, la quale anzi inseguì e raggiunse gli autori del furto pretendendo ed ottenendo la restituzione del veicolo.

Si tratta pertanto di due furti aggravati consumati, non sussumibili nel paradigma legale dell'art. 626 n. 1 c.p..

Questi due furti peraltro devono essere inquadrati nell'insieme più generale delle condotte dei due imputati e degli avvenimenti ai quali questi hanno preso parte.

13.9 Infatti i furti dei due motocicli si inquadrano in una più ampia condotta tenuta dai due imputati che ha integrato gli estremi del reato di devastazione e saccheggio contribuendo alla concreta messa in pericolo dell'ordine pubblico, così come loro contestato al capo 3.

I due risultano aver seguito il corteo del Blocco Nero almeno a partire da poco dopo le 13.30, le immagini infatti li raffigurano mentre svolgono lo stesso percorso degli altri manifestanti.

Essi si trovano in Corso Torino verso le 13 dove indossano già il casco, AC porta una maschera antigas con filtri rossi, VA ha già messo il giubbotto antiproiettile. Questa foto [489] mostra AC mentre tiene il piede sopra la ruota di una moto danneggiandola.

Non si tratta di un abbigliamento e di una situazione neutri o casuali perché i due sono già preparati per gli scontri e stanno concretamente mettendo in opera un danneggiamento.

Subito dopo i due imputati si impossessano della Vespa di LAURIA e percorrono Via Montevideo e Corso Torino in un momento in cui le attività di danneggiamento producono i propri effetti costituiti dagli incendi delle auto e dei cassonetti. Quindi si portano in Piazza Giusti dove raggiungono i manifestanti del Blocco Nero mentre questi stanno compiendo il danneggiamento ed il saccheggio del Dì per Dì, attività alla quale prendono parte attiva.

Infatti, le immagini dei reperti 57D, 120 foto 15, 148, 13, 21, 145, 146, 143 e 18 mostrano i due imputati arrivare in Piazza Giusti già alle ore 13.49 e trattenersi quantomeno fino alle 14.05, cioè per l'intera prima fase della devastazione e del saccheggio del supermercato ad opera dei manifestanti del Blocco Nero.

I due non si limitano a percorrere la piazza sul motociclo (immagini della telecamera del traffico GIUSTI), ma si fermano e scendono dal veicolo nelle immediate vicinanze del supermercato, mentre di fronte a questo vi sono diversi altri imputati (CC, FA, UD, MI, DP) e viene compiuto il saccheggio.

Le foto 15, 148 e 13 del reperto 120 mostrano alcune persone vestite di nero che consumano delle bevande sottratte al supermercato.

Nelle foto 148 e 13 si vede AC chino sul pianale della Vespa di LAURIA. Sopra al pianale, oltre la scocca si scorge un sacchetto bianco contenente oggetti sottratti al supermercato.

La foto 145 del reperto 120 mostra AC di schiena, sopra al pianale della Vespa di vede qualcosa di rosso.

La foto 143 del medesimo reperto 120 mostra da diversa angolatura AC chino sulla Vespa di LAURIA: davanti ai piedi dell'imputato si riconosce una bottiglia di vino piena e con il tappo rosso, anch'essa evidentemente sottratta al negozio.

AC dunque come gli altri ha approfittato della situazione e si è impossessato di merce del Dì per Dì.

La difesa ha obiettato che in queste immagini non si vede VA. Peraltro la sua presenza in loco è confermata dalle immagini della telecamera del traffico GIUSTI, nelle quali si vedono entrambi gli imputati arrivare e girare per la piazza a bordo della Vespa di LAURIA.

Inoltre AC ha dichiarato che i due stavano sempre insieme, infine lo stesso VA ha ammesso di essere stato presente durante il saccheggio del supermercato e di avere avuto modo di riparlarne con uno dei presenti.

I due quindi hanno concretamente preso parte alle condotte di danneggiamento e di sottrazione di beni poste in opera dai componenti del Blocco Nero, danneggiando una moto (capo 3 n. 2), sottraendone un'altra (n. 3), partecipando al danneggiamento ed al saccheggio del Dì per Dì (n.5).

In seguito, come si è visto, sottraggono un'altra Vespa (n. 4), mostrano tracce di aver partecipato direttamente al (o comunque di aver approfittato del) danneggiamento degli arredi urbani venendo fotografati mentre percorrono Via Pozzo sulla Vespa sottratta alla ITOLLI e VA tiene in mano uno o due sassi di forma piatta, provenienti cioè dalla pavimentazione stradale (n.1) ed il manganello di metallo.

Il loro atteggiamento appare aggressivo nei confronti delle Forze dell'Ordine, AC è travisato da un chefir, ha con sé un coltello a serramanico, VA lancia un sasso verso

Piazza Tommaseo, tiene sempre in mano il manganello, porta una catena alla vita, indossa un giubbotto antiproiettile per difendersi in occasione di scontri.

Data la natura particolare di quest'ultimo oggetto pare ben poco credibile la dichiarazione dei due di averlo trovato per terra.

Si tratta di condotte plurime, protrattesi per alcune ore che non si prestano ad essere spiegate, come tentano i due imputati, con la sola volontà di fuggire senza voler arrecare danno ad alcuno.

D'altronde i due hanno ammesso di essere venuti a Genova più che altro per curiosità, approfittando di un viaggio a prezzo conveniente.

Evidentemente una volta arrivati qui si sono lasciati coinvolgere e hanno partecipato direttamente a diversi fatti illeciti.

In conclusione le prove raccolte appaiono idonee a fondare la penale responsabilità dei due imputati per i reati di cui al capo 3, fatti di cui ai numeri da 1 a 5, al capo 4 nella parte relativa alla resistenza opposta alle Forze di Polizia dapprima mediante il lancio di pietre (non di ordigni incendiari) e poi al momento dell'arresto e per il solo VA anche al capo 11.